

BOZZE DI STAMPA

13 novembre 2017

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria
e per esigenze indifferibili (2942)**

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, BERNINI, MALAN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge recante conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, presentato in prima lettura in questo ramo del Parlamento, è l'ennesimo esempio di abuso di questo strumento che si somma ad una serie di provvedimenti di urgenza – talvolta totalmente – sprovvisti dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione;

il decreto in esame si compone di 20 articoli che disciplinano settori tematici tra loro eterogenei che rendono il testo ancor più privo di quei criteri di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione;

le varie materie trattate nel decreto in esame riguardano: l'estensione della definizione agevolata dei carichi; la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali; l'estensione dello *split payment* a tutte le società controllate dalla PA; gli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo; la parziale sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA per il 2018; disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali e disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di

personale militare; monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento del fondo occupazione; fondo di garanzia delle PMI; anticipazione delle risorse del fondo di solidarietà dell'Unione Europea; fondo imprese; procedura di cessione Alitalia; norme in materia di trasparenza societaria; modifiche al decreto-legge 21 del 2012 in materia di revisione della disciplina della *Golden Power* e di controllo degli investimenti extra UE; incremento del contratto di programma per la società Rete Ferroviaria Italiana; disposizioni per la Croce Rossa Italiana; finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera; finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; liberalizzazione in materia di *collecting* diritti d'autore; disposizioni finanziarie;

il 24 ottobre u.s., nel corso dell'esame in sede consultiva, la 1^o Commissione ha approvato le proposte di parere favorevole sulle sussistenze dei presupposti di costituzionalità, nonostante – analogamente a quanto occorso nel 2016, con la presentazione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (AC 4110/AS 2595), convertito, con modificazioni dalla legge 1^o dicembre 2016, n. 225 sia stata evidenziata da parte di varie forze politiche l'assenza di presupposti di necessità e urgenza e la totale disomogeneità delle disposizioni del decreto legge;

giòva, infatti, ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal summenzionato articolo costituzionale per la legittima adozione dei decreti-legge;

va rammentato che con la sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, laddove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;

il decreto-legge è viziato senza dubbio da illegittimità costituzionale in quanto contenente disposizioni prive di collegamento formale con le tematiche richiamate dall'epigrafe del decreto e dallo stesso preambolo, e dunque carenti del requisito dell'urgenza e indifferibilità, in violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione;

l'eterogeneità delle materie in un decreto-legge determina un utilizzo improprio della decretazione d'urgenza e un depauperamento della competenza legislativa propria delle Camere, con conseguente svilimento del ruolo del Parlamento e l'affermazione di uno squilibrio dei poteri all'interno degli organi istituzionali a favore del Governo, che fa proprio il potere normativo. Per tale motivo l'utilizzo del decreto-legge deve essere ponderato. Nel decreto-legge in esame l'omogeneità è carente sin dal titolo, assolutamente vago e indeterminato, oltre che disomogeneo. Si parla infatti di misure «in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», con

disposizioni di finanziamento di un insieme di ambiti che nulla hanno in comune l'uno con l'altro e che si prefigurano più come un finanziamento a pioggia a fini politici che come interventi di carattere strutturale;

la volontà del Governo di realizzare il proprio programma, o di rendere operative con immediatezza alcune sue decisioni, non può diventare prevalente sulla natura peculiare del decreto-legge. Il decreto-legge non può, altresì, essere il mezzo del Governo per introdurre disposizioni e preservare, pretestuosamente e comunque, gli effetti prodottisi nei 60 giorni di validità della decretazione di urgenza, a prescindere dalla conversione in legge delle singole norme emanate;

giòva, altresì, ribadire che la *consuetudo contra legem* del legislatore di emanare decreti-legge in contrasto con sentenze della Corte indebolisce la credibilità degli Organi legislativi, dei loro componenti, e del valore e della forza delle leggi e della Costituzione. Desta, inoltre, perplessità che un decreto-legge formalmente viziato possa essere emanato;

il decreto-legge in esame, nei suoi contenuti, assieme al prossimo disegno di legge di bilancio, cui è necessariamente collegato, concorre alla manovra di bilancio per il 2018, sia per il prossimo anno, che per gli anni successivi, sia con riguardo al finanziamento di alcune esigenze indifferibili relative al 2017;

l'inserimento di alcune disposizioni nel decreto-legge appare pretestuoso, posto che avrebbero potuto essere inserite nella prossima Legge di bilancio in itinere, senza limitarne od inficiarne gli obiettivi che si prefiggono;

tali storture, che sono da considerarsi un palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è il decreto-legge, si evincono, come detto, sin dal titolo del provvedimento emergenziale, che è vago, generico e non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento;

il legislatore ha infatti reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine «urgenti» sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto-legge, e che i termini «materia fiscale e finanziamento esigenze indifferibili» siano sufficienti per legare tra loro disposizioni totalmente disomogenee;

considerato che:

nello specifico del provvedimento gli articoli dall'1 al 5, con riguardo all'eterogeneità, pur concernenti disposizioni riconducibili alla materia fiscale, affrontano questioni tra loro diverse. In talune norme del decreto-legge è anche difficile rinvenire quel soddisfacimento del principio di necessità ed urgenza proprio del decreto-legge, la cui emanazione deve essere funzionale a risolvere, o a porre in essere, con immediata efficacia, azioni od iniziative ritenute importanti ed improcrastinabili;

l'articolo 1, che reca l'estensione della definizione agevolata dei carichi, tema importante e sostenuto da Forza Italia tramite un proprio autonomo disegno di legge, assegnato alla Commissione VI di cui non è mai iniziato l'esame, ha subito numerosi stravolgimenti che lo hanno reso farraginoso, di difficile comprensione e, probabilmente, non risolverà i problemi per coloro che sono in condizioni di grave o momentanea dif-

ficoltà finanziaria. Si tratta, al contrario di una materia che necessitava il più opportuno approfondimento e non l’emanazione urgente di norme inefficaci;

gli articoli dall’8 al 20, recanti le «esigenze indifferibili», sono totalmente eterogenei e privi di connessione con i restanti articoli che compongono il decreto-legge. Il riscontro di ciò risiede nell’assenza di motivazione dell’indifferibilità degli interventi, nonché della straordinarietà e dell’urgenza che giustificano l’inserimento di tali articoli all’interno del provvedimento;

anche a tal proposito, giova evidenziare che l’articolo 3 estende il meccanismo dello *split payment* (meccanismo di liquidazione dell’IVA introdotto dalla legge di Stabilità 2015 – legge 90/2014 –, modificato dal DL 50/2017, che viene applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione, secondo il classico meccanismo dei «pagamenti divisi» o «scissione dei pagamenti») anche a enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche; società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o società sopra citate alle quali è esteso lo *split payment*; società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini dell’IVA. Questa ultima previsione, che riguarda le società quotate, finirà per togliere liquidità alle imprese in questione, tagliando loro risorse, sortirà l’obiettivo opposto a quelli di politica economica del Governo di rilanciare gli investimenti e la crescita;

l’articolo 4, contenente incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo, reca in sé la stravaganza di essere una disposizione per attuare una norma del decreto-legge numero 50, del 24 aprile 2017;

viene emanato, circa sei mesi dopo, per far esplicitare i propri effetti solo nel 2018, anno in cui si potrà far valere il credito d’imposta previsto, con un’evidente efficacia differita che non giustifica l’adozione della norma in un provvedimento d’urgenza, che, al contrario, ne palesa l’incostituzionalità. La Consulta ha più volte sanzionato disposizioni che non siano di immediata applicazione, destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, inserite in un decreto-legge, cioè in un provvedimento di necessità e urgenza, in quanto esse sono in contraddizione con le sue stesse premesse;

l’articolo 5 reca la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per il 2018 (introdotti dall’articolo 1, comma 718, della legge 190 del 2014, legge di stabilità 2015) e bisognerà attendere la legge di bilancio 2018, in fase di presentazione a questo ramo del Parlamento, per la restante sterilizzazione annunciata dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza. Anche questa disposizione, ad efficacia differita, non trova alcuna giustificazione di necessità ed urgenza, perché agisce sul 2018. Oltre ad essere sprovvista dei requisiti costituzionali essa è manifestamente illogica perché «sterilizza» 804 milioni di euro, la-

sciando altri 14 miliardi e 932 milioni di aumenti ancora pendenti sulla imposta sui consumi. «Sterilizza» inoltre 304 milioni per il 2019, lasciando vigenti aumenti di Iva per 18 miliardi e 547 milioni di euro;

l'articolo 6 contiene la previsione che le deliberazioni concernenti la partecipazione alle nuove missioni militari siano corredate da una Relazione Tecnica, verificata dal Ministero dell'Economia e Finanze. Si tratta di disposizioni che varranno per il prossimo anno e che sono, con tutta evidenza di carattere ordinamentale, andando a modificare le modalità di finanziamento delle missioni internazionali, che sembrano essere incompatibili con i tempi contingentati della procedura di conversione dei decreti legge;

l'articolo 8 reca un incremento, per l'anno 2017, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 200 milioni di euro, la misura prosegue anche per gli anni successivi, 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025. Non si trova nemmeno in questa norma un'adeguata giustificazione al suo inserimento in un provvedimento d'urgenza;

l'articolo 11 reca un aumento al Fondo per la crescita sostenibile per il 2018 creato da un decreto-legge del 2012. Ora si crea, improvvisamente, una riserva di 300 milioni per tale Fondo senza avere chiaro se potrà essere utilizzata perché, oltretutto l'eventuale utilizzo delle somme di tale Fondo in soccorso di grandi imprese in difficoltà, deve passare il giudizio della Commissione europea e l'eventuale apertura di procedure di infrazione per aiuti di Stato;

l'articolo 12 reca il posticipo al 30 aprile 2018 del termine per il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali di Alitalia e l'incremento del prestito a favore della Società di 300 milioni di euro per il 2018. Come si legge nella relazione tecnica, quest'ultima proroga determina, nel 2017, il venir meno del rimborso del finanziamento erogato quest'anno, pari a 600 milioni e il posticipo all'anno successivo. Anche questo è un tema che dura da decenni ed è singolare che si voglia trovare una soluzione, che certamente non sarà definitiva, in un provvedimento di necessità ed urgenza;

l'articolo 13 autorizza la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa. Anche questa norma, di preminente carattere ordinamentale, in quanto va a modificare il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), avrebbe potuto e dovuto trovare un'altra sede legislativa più adeguata, perché non è certamente lo strumento del decreto-legge quello più adeguato a modificare la disciplina contenuta in un Testo Unico;

anche le disposizioni dell'articolo 14, che potrebbero essere definite gergalmente «chiudere le porte della stalla dopo che i buoi sono scappati», introduce modifiche al nostro ordinamento in materia di disciplina della cosiddetta *Golden Power*, ovvero il potere di verifica pubblica sul

controllo di aziende private. Norma che, anche laddove ritenute necessaria, non trova alcuna imminente giustificazione dell'urgenza ad esse assegnata;

L'articolo 17 reca, ancora una volta, disposizioni per il finanziamento della bonifica e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera. Essendo un intervento più volte ripetuto e più volte non risolutivo, esso è per sua stessa natura rilevabile come «non urgente»;

l'articolo 18 riguarda il finanziamento dei livelli di assistenza per un importo di 21,5 milioni (non miliardi). Cioè per una somma che avrebbe potuto essere rinvenuta nell'ambito del bilancio dello Stato a legislazione vigente senza dovere adottare un apposito articolo di un decreto-legge;

l'articolo 19, che riguarda il recepimento di una direttiva europea in materia di *collecting* diritto d'autore, viene inserita in questa sede, ma è evidente come vi fossero sedi più adeguate, quali ad esempio la legge europea. Una disposizione che peraltro, andando a modificare il modello della gestione dei diritti d'aurore sinora monopolio della SIAE, risulta esso stessa una disposizione di carattere ordinamentale, totalmente inadeguata nella sede di un decreto legge;

la debolezza, a nostro parere, del provvedimento è nel proporre interventi legislativi che mirano a risolvere problematiche che avrebbero già dovuto trovare soluzione da tempo. In pratica, la decretazione d'urgenza sembra voler porre rimedio ad una mancanza di analisi preventiva ed accurata di un problema. L'assenza di verifica e di controllo di come una situazione di criticità evolve (analisi dei costi, delle manchevolezze, delle inadempienze, degli ostacoli di natura burocratica, dei progressivi risultati raggiunti) determina, in fine, obbligatoriamente, la necessità da parte del Governo di dover intervenire nuovamente, improvvisamente ed urgentemente, per evitare che la situazione peggiori o continui a rappresentare un problema. Tuttavia, affrontando una situazione in questo modo, difficilmente una situazione critica trova stabilità, potendo probabilmente degenerare in cronicità;

in conclusione, la giustificazione dei requisiti costituzionale non si registra nemmeno nel complicato intrigo di commi, lettere e punti recati dall'articolo 20, che reca le disposizioni per l'utilizzo delle risorse e la copertura finanziaria alle disposizioni inserite nel decreto-legge;

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2942.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, DIRINDIN, GATTI, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Estensione della definizione agevolata dei carichi*) – 1. Al fine di consentire alle Università degli studi che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 125, di completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata; il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 8,3 milioni di euro nel 2018».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 2.500 milioni di euro nel 2017 e di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015.».

b) *Al comma 5, sopprimere le lettere f) e g).*

1.2 (testo 2)

SANTINI

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nel comma 1, dopo le parole: «novembre 2017», inserire le seguenti: «e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018»;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:*

«4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, di seguito denominato »Decreto«, per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 dello stesso Decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica, pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito *internet* entro il 31 dicembre 2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.

6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal comma 4, si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2018, gli interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, salvo quanto previsto dal comma 8, può essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

7. L'agente della riscossione:

a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del Decreto;

b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7, limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera *a)*, n. 1, compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera *a)*, n. 2:

a) l'agente della riscossione comunica al debitore:

1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;

2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste dal comma 7, lettera *b)*;

b) il debitore è tenuto a pagare:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera *a)*, n. 1. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell'istanza;

2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione;

3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.

9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-*bis* dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non inclusi in piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore del Presente decreto.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione prevista dal comma 5:

a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4, lettere *a)*, nn. 1 e 2, e *b)*, che ne sono oggetto e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data;

b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della Predetta dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma 5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto»;

d) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facoltà di definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera *b)*, del presente articolo può essere esercitata senza che risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in essere.

10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma 13-ter dell'articolo 6 del Decreto.

10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter, come modificate dalla legge di conversione del presente decreto, si applicano anche alle richieste di definizione presentate ai sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge.

10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021".

10-sexies. All'articolo 6, comma 12 del Decreto, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 92,2 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 24,3 milioni di euro per l'anno 2019.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, si provvede, quanto a 8,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 99,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e le minori spese derivanti dal comma 1, e, quanto a 24,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

1.3

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, le parole: «sono fissati al 30 novembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «sono fissati al 22 dicembre 2017».

1.4

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, il termine per il pagamento della rata in scadenza nel mese di novembre 2017, è fissato al 31 dicembre 2017.».

1.6

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo contenenti sanzioni per omesso o ritardato versamento ovvero sanzioni per violazioni di carattere meramente formale, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate"».

1.7

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Limitatamente ai carichi di ruolo che interessano debitori con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro, la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di venti rate"».

1.8

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n.225, la parola: "novembre", è sostituita dalla seguente: "dicembre"».

1.9

MARAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la parola: "novembre", è sostituita dalla seguente: "dicembre"».

1.10

D'ALÌ

Al comma 2, capoverso «13-quater», dopo le parole: «scadute al 31 dicembre 2016» inserire le seguenti: «nonché ai carichi già esistenti alla data del 31 dicembre 2016, non inseriti dal debitore nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata già presentata per altri carichi ammessi alla definizione stessa», e sopprimere la parola: «medesimo».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

1.15

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sopprimere i commi da 4 a 10.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento», e dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti; con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma *3-bis* ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quinquies. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma *1-bis*, dell'articolo *17-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma *3-quinquies*».

1.16

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto nei commi da 5 a 10 del presente articolo, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 10.000 euro, al netto delle sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, i debitori possono estinguerli provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

4-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, limitatamente ai debiti fiscali il cui valore non superi l'importo di 2.500 euro, i debitori possono estinguerli provvedendo al loro pagamento integrale senza gli interessi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere Ob) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento».

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2°10, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo. proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».

1.17

GUALDANI

Al comma 4 sostituire le parole: «dal 1° gennaio al 30 settembre 2017» con le seguenti: «sino al 30 settembre 2017».

1.18

URAS

Al comma 4 le parole: «dal 1° gennaio al 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2017».

1.19

BONFRISCO

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «gennaio» aggiungere la seguente: «2000».

Conseguentemente:

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. In deroga alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8; del Decreto, la definizione prevista dal comma 4 del presente articolo può essere esercitata:

a) relativamente ai soli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre-2017, senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere;

*b) relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, con le medesime modalità di cui al comma 2, capoverso 13-*quater*, lettere *a)* e *b)* e secondo quanto previsto dal capoverso da 13-*quinquies* a 13-*septies* del medesimo comma 2.*

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2018, dell'autorizzazione relativa al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.20

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Al comma 4 sostituire le parole: «al 30 settembre 2017», con le seguenti: «all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.21

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 4, dopo le parole: «al 30 settembre 2017» aggiungere le seguenti: «, derivanti da mancato versamento o, se derivanti da accertamento, siano inferiori a 25.000 euro,».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessione di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo. proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».

1.22

BERTACCO, BONFRISCO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Il pagamento delle somme dovute per la definizione di cui al comma 4 può essere effettuato in un numero massimo di dieci rate di uguale importo, da pagare, rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019, aprile 2019, giugno 2019, agosto 2019, ottobre 2019, dicembre 2019».

1.23

BERTACCO, BONFRISCO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. La procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificato dal presente articolo, si applica anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 settembre 2017 recanti [e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. A tal fine si applicano i commi da 5 a 10 del presente articolo».

1.25

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate qualora siano inferiori a 25.000 euro. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.26

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. A quei contribuenti che, versando in oggettive difficoltà economiche hanno già parzialmente pagato secondo un precedente provvedimento di dilazione, viene confermato il relativo piano di rateazione.

10-ter. Possono partecipare alla definizione agevolata di cui al presente articolo per la quota residua di debito, anche coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto pagavano secondo piani di rientro già concordati».

Conseguentemente, all'onere finanziario derivante dalla presente disposizione si provvede, fino al relativo fabbisogno, con quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 3:

1) al comma 1, sub comma 1-bis, alle lettere 0b) e c), sostituire le parole: «non inferiore al 70 per cento», con le seguenti: «non inferiore al 50 per cento»;

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1912, n. 633, come modificato dal presente articolo, che corrispondono a soggetti anche non residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

3-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quater. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente articolo.

3-quinquies. Il ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al precedente comma 3-quater».

1.27

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, primo periodo, le parole: "entro sessanta" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta" e le parole: "con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo", sono sostituite dalle seguenti: "con la quale venga eccepito che gli atti emessi dall'ente creditore"».

1.28

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, lettera a), le parole: "interventuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo", sono soppresse».

1.29

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 538, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso, anche intervenuta successivamente alla formazione del ruolo"».

1.30

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 539, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "il provvedimento con il quale l'Ente creditore comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione e che conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo è in ogni caso impugnabile nei termini di legge innanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere della pretesa".».

1.31

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, dopo il comma 541, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 541 sono aggiunti i seguenti:

"541-bis. Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata dal concessionario oltre la decorrenza del termine di decadenza o prescrizione, senza che siano intercorsi atti interruttivi, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto e considerate automaticamente discaricate dai relativi ruoli.

541-ter. Ferma restando la responsabilità civile per danni cagionati, il concessionario che promuova un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa in forza di cartella di pagamento per la quale sia già decorso il termine di prescrizione decennale, è tenuto ad indennizzare il contribuente mediante il pagamento di una somma pari al triplo di quella, complessiva, per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva se il concessionario provvede al pagamento entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento del contribuente, presentata anche con modalità telematiche, la somma dovuta è ridotta al doppio di quella, complessiva per la quale ha agito in via cautelare o esecutiva.";

b) al comma 544, le parole: "mediante posta ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento mediante posta elettronica certificata"».

1.32

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fermo restando gli ordinari termini di decadenza previsti dalla legge in materia di riscossione mediana ruolo, il termine di prescrizione dei crediti portati da cartelle di pagamento e dai successivi atti della riscossione o esecutivi è da intendersi equiparato in ogni caso al termine di legge previsto per il credito iscritto a ruolo».

1.33

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, è sostituito dal seguente:

"12-bis. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori al triplo del contributo unificato di iscrizione a ruolo dovuto nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario, per come determinato nell'articolo 13 comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".».

1.34

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 11, aggiungere alla, fine il seguente periodo: «In virtù delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritto all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, tenuto conto del versamento diretto sul conto di tesoreria delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali.».

1.35

QUAGLIARIELLO

Al comma 11, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: «In virtù delle modifiche introdotte dal citato decreto-legge n. 193 del 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla revisione delle misure minime di capitale interamente versato dai soggetto iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, tenuto conto del versamento diretto sul conto di tesoreria delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali».

1.36

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 11, aggiungere, alla fine le seguenti parole: «Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.37

SANTINI

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.38

QUAGLIARIELLO

Al comma 11, aggiungere alla fine, le seguenti parole: «Al comma 8 del citato articolo 1, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Per lo tutela della integrità dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali i nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti Iscritti all'albo previsto all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 4461".».

1.39

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.».

1.40

SANTINI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.00 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle del supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

1.50

MANDELLI, AZZOLLINI, BERTACCO, CERONI, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. È data facoltà al debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata. A tal fine, sessanta giorni prima che la cessione abbia effetto, al debitore sono notificati l'ammontare del debito oggetto di cessione, l'Ente cedente e l'importo di cessione.

11-ter. La società cessionaria non può comunque escutere il credito acquistato per un importo superiore al venti per cento del prezzo pagato per l'acquisto del credito stesso».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.51

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Relativamente ai soli carichi definibili compresi in piani di dilazione in essere al 16 ottobre 2017, di ammontare complessivo, per singolo debitore, non inferiore a un milione di euro, il debitore è ammesso alla definizione agevolata di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, a condizione che proceda al pagamento delle somme dovute in un numero di rate corrispondenti alla durata del piano originario, ridotta di un quarto. La facoltà di definizione può essere esercitata a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiti tutti i versamenti scaduti al 31 dicembre 2017.

11-ter. Ai fini della definizione di cui al comma 11-bis, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 31 gennaio 2018; apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito internet entro il 31 ottobre 2017.

11-*quater*. L'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza prevista dal comma 11-*ter*, entro il 31 marzo 2018, il piano di dilazione come rideterminato ai sensi del comma 11-*bis*.

11-*quinquies*. Fermo restando quanto previsto dai commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*, alla definizione agevolata di cui al comma 11-*bis* si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225».

1.52

PAGLIARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. I contribuenti che hanno definito in accordo con l'Agenzia delle entrate le controversie attraverso gli istituti della mediazione o della conciliazione giudiziale o stragiudiziale e che siano tuttora debitori, anche se decaduti dall'eventuale rateazione, di residue somme a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, e che sono stati esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, del decreto legge n. 193 del 2016 e dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono esclusi dal pagamento delle predette sanzioni ed interessi».

1.53

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per i debiti erariali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non abbiano ancora dato luogo all'inizio della procedura esecutiva».

1.54

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La facoltà di definizione agevolata è altresì ammessa per ogni altro tipo di debito erariale».

1.55

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.57

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai

predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.58

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.59

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri

atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.62

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. 1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.63

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno." con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.64

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno." con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta."

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.65

TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DELBARBA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può, essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di

ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

11-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.66

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-*ter*. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

11-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.67

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e

può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 33, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.68

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.69

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

11-ter. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.", con le seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

11-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di IVA».

1.71

QUAGLIARIELLO

Dopo, il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le misure minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono le seguenti:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti».

1.73

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BERGER

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si intende applicabile qualora la mancata o non corretta emissione dei documenti determini la errata liquidazione del tributo; in caso contrario si applica quando previsto dal comma 1, ultimo periodo, del presente articolo".

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e interpretazione autentica del comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

1.74

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.75

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.76

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.77

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.78

SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DELBARBA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.79

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «tre disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.80

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Consequentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.86

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possano non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 6951"».

Consequentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.87

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"».

Consequentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.88

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.89

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,"».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.90

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro

dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,".».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.91

SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DELBARBA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.92

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, aggiungere il periodo seguente: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate; rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,".».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.93

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.94

TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.95

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.96

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.97

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al

secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.98

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "la comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.99

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento".

11-ter, All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio".».

Conseguentemente, nella rubrica; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

1.100

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo".».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.101

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo".».

Conseguentemente, nella rubrica, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.102

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste" sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo,"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.103

BONFRISCO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.104

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo".

11-ter. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto per le comunicazioni sull'esito dei controlli relativi a omesso o insufficiente versamento emesse a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.105

SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 51 dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste" sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.106

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo le parole: "indipendentemente dalle condizioni ivi previste." sono inserite le seguenti: "L'invio della contestazione dell'omesso

o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo,"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.107

GALIMBERTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.108

TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis) comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.109

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.110

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.111

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA."».

Conseguentemente, netta rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.112

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, sostituire l'ultimo paragrafo con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni, in presenza delle quali, l'ufficio può provvedere al controllo dei versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

1.117

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere infine i seguenti commi:

«12. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, come modificata dal presente articolo e alla definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo, può richiedere che il pagamento delle somme avvenga in un'unica soluzione o in forma dilazionata con cadenza mensile o trimestrale con rate di pari importo a decorrere dal 1° gennaio 2018 nel numero massimo di:

- a) 36 rate per somme fino a 20.000 euro;
- b) 42 rate per somme da 20.001 a 30.000 euro;
- c) 48 rate per somme da 30.001 a 40.000 euro;
- d) 54 rate per somme da 40.001 a 50.000 euro;
- e) 60 rate per somme da 50.001 a 60.000 euro;
- f) 66 rate per somme da 60.001 a 70.000 euro;
- g) 72 rate per somme superiori a 70.000 euro.

13. Nel caso in cui il debitore esprima la volontà di rateizzazione secondo le modalità definite nel precedente comma, a decorrere dal 1° giugno 2018 è effettuato il pagamento:

a) delle somme affidate all'agente di riscossione a titoli di capitale e interessi, a cui è aggiunta la somma pari allo 0,3 per cento del debito dovuto a titolo di capitale;

b) delle somme maturate a favore dell'agenti di riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

14. Ai fini della definizione di cui al precedente comma, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 15 gennaio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro il 15 gennaio 2018 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data, con le seguenti caratteristiche:

- a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in trentasei mesi;
- b) addebito delle sanzioni nella misura massima del 10 per cento;
- c) azzeramento degli interessi di mora;

d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;

e) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

15. Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno un triennio e che siano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate emanano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 12 a 15 del presente articolo.

17. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 e seguenti, quantificato in 1.400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

1.118

PEZZOPANE

Dopo il comma 11 aggiungere infine il seguente comma 11-bis:

«Art. 11-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 2-*bis*: "In caso di adozione di delibera di affidamento da parte delle amministrazioni locali di cui al comma 2, ove sussistevano, alla data di cui al comma 1, rapporti contrattuali per l'espletamento di attività in regime di concessione con società nate per scorporo di ramo d'azienda ai sensi del comma 24; dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di affidamento, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle entrate Riscossione" di cui all'articolo 1, comma 3. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile».

1.119

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. All'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

"*b-ter*) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente: '*2-bis*. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50'».

Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di affidamento del servizio di riscossione da parte degli Enti locali».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (in Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 13 gennaio, n. 9). – Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 2 – reca disposizioni in merito al consiglio di presidenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 24 (Attribuzioni) del decreto legislativo n. 545 del 1992 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), prevedendo, nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, che tre di questi vengano eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito.

G1.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di de-

finizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata sia altresì ammessa per i debiti erariali che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame non abbiano ancora dato luogo all'inizio della procedura esecutiva.

G1.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l'estinzione con modalità agevolate dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

G1.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessò che:

l'articolo 1 del decreto-legge reca modifiche della vigente disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016 in materia di definizione agevolata dei carichi prevedendo: la definizione delle cartelle in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016; la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione agevolata, vale a dire i soggetti che, pur avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge 193/2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016; l'estensione della definizione agevolata anche ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la definizione agevolata sia altresì ammessa per ogni altro tipo di debito erariale.

G1.5

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessò che:

il Titolo I del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia fiscale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere la facoltà per il debitore di estinguere il debito erariale, di cui si intende effettuare la cessione, mediante il pagamento all'Ente cedente dello stesso importo per il quale il debito stesso sarà oggetto di cessione alla società cessionaria, prima che la cessione stessa sia stata perfezionata.

G1.6

PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale; all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;

la procedura farragিনosa e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare strumenti al fine di consentire la semplificazione del sistema fiscale anche in relazione alla possibilità che l'acconto IRPEF possa essere corrisposto in numero massimo di dodici rate al fine di agevolare il pagamento da parte del contribuente.

G1.7

PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale; all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;

la procedura farragिनosa e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare strumenti al fine di consentire la semplificazione del sistema fiscale anche in relazione alla possibilità che l'acconto IRPEF per l'anno successivo venga abolito.

G1.8

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessò che:

la normativa comunitaria di dettata dall'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE consente agli Stati membri di distinguere, ai fini dell'accisa, tra uso «commerciale» e uso «non commerciale» del gasolio, definendo come «commerciale» il gasolio utilizzato – oltre che per il trasporto di merci (articolo 7, par. 3, lettera *a*) della Direttiva) – per «il trasporto di passeggeri regolare o occasionale con un autoveicolo delle categorie M2 o categoria M3 ... »;

come chiarito dalla Commissione Europea con nota del 20 febbraio 2017 l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE deve interpretarsi nel senso che uno Stato membro – una volta esercitata l'opzione per l'introduzione di un'aliquota differenziata per il «gasolio commerciale» – è tenuto adottare, nel proprio diritto interno, la stessa definizione di «gasolio commerciale» recata dall'articolo 7 medesimo senza poter escludere uno o più servizi di trasporto tra quelli citati dalla norma. Sinora lo Stato italiano ha, invece, illegittimamente escluso dall'ambito applicativo della riduzione di accisa il gasolio impiegato per lo svolgimento di servizi di noleggio autobus con conducente (cd. servizi occasionali);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adeguare la disciplina nazionale vigente in materia di riduzione dell'accisa sul gasolio «commerciale» alla normativa europea in modo da evitare il protrarsi di un ingiusto danno a carico degli operatori del settore, estendendo l'agevolazione anche alle imprese di noleggio autobus con conducente e consentendo il recupero dei maggiori oneri dalle stesse sostenuti anche per gli anni pregressi, a partire dal 1° aprile 2012 (cinque anni a partire dalla data in cui gli operatori hanno avuto conoscenza dei chiarimenti della Commissione Europea riguardanti l'applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE).

G1.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

a seguito di precedenti interventi normativi e di prassi ministeriale in materia di imposta di registro (articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 23 del 2011) ed IVA (articolo 33 del decreto legislativo n. 175 del 2014) che hanno escluso il riferimento al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 (si veda anche circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 2014) per l'individuazione delle caratteristiche di lusso dei fabbricati ad uso abitativo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare, in modo conforme anche il rinvio contenuto nel decreto-legge n. 557 del 1993, articolo 9, comma 3, lettera *e*), per la definizione dei fabbricati che non possono essere riconosciuti rurali, prevedendo la classificazione catastale come unico criterio per l'attribuzione delle caratteristiche di lusso dei fabbricati, al fine di allinearli alle normative in materia di imposte di registro e di IVA.

G1.10

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premesso che:

la resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore zootecnico è collegabile al frequente uso di antibiotici nella medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;

a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;

la lotta all'antibiotico-resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione *antibiotic free* e continuare nel trend positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;

il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle Imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di

imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda;

impegna il Governo:

a prevedere per la filiera avicola, al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.

G1.11

PUGLIA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942);

premesso che:

il titolo I del provvedimento reca disposizioni in materia fiscale;

all'interno del provvedimento non sembrano trovare spazio importanti problematiche di natura fiscale quali la questione legata al versamento dell'acconto IRPEF;

la procedura farragিনosa e poco lineare mette spesso in difficoltà i contribuenti in relazione agli importi da versare nonché alle scadenze da rispettare;

impegna il Governo:

ad individuare misure al fine di ottimizzare e semplificare il sistema fiscale;

ad adottare strumenti normativi volti a superare la attuale metodologia di calcolo delle addizionali regionali e comunali calcolate dal sostituto di imposta per addivenire ad un calcolo di suddette addizionali partendo dall'imponibile del mese in cui vengono trattenute utilizzando lo stesso criterio dell'IRPEF.

G1.12

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'ordine del giorno risponde a quanto previsto al punto 8 della risoluzione al DEF 2017, approvata dal Parlamento;

l'importanza di sollecitare un ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale è richiamato anche nella «Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva anno 2017» allegata alla nota di aggiornamento al DEF 2017;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incentivare il ruolo attivo degli enti territoriali nell'attività di recupero dell'evasione fiscale.

G1.13

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premesso che:

l'agricoltura prealpina è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea e presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente la frammentazione dei fondi e una minore produttività rispetto alle zone di pianura;

lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse;

è necessario intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie inferiore ai 5.000 metri quadrati onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria;

è importante considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario;

a conclusione dell'esame in commissione 9 agricoltura del Senato dell'affare assegnato sulle «problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine» è stata approvata, in data 27 luglio 2016, una risoluzione (7/00237) che ha messo in evidenza le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola;

impegna il Governo:

a dare seguito agli impegni assunti a seguito dell'approvazione della Risoluzione in merito alle problematiche nelle zone prealpine.

G1.14

SANTINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

i recenti interventi normativi hanno introdotto numerose innovazioni nei collegamenti informatici tra gli operatori del settore delle bevande alcoliche e l'Amministrazione nel settore delle accise. In particolare, dopo la telematizzazione completa dei documenti di accompagnamento, è prossima anche la telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali, che consente agli organi di controllo di verificare in tempo reale la quantità di prodotto alcolico detenuta all'interno del deposito fiscale, così come quelle da quest'ultimo spedite e/o ricevute in sospensione di accisa.

Considerato che:

per la realizzazione dei processi informatici le aziende del settore hanno affrontato ingenti investimenti, in termini finanziari, nonché di formazione delle risorse umane.

Tale circostanza, congiunta alla possibilità di controllo telematico immediato ed esatto, renderebbe possibile intervenire sulle immobilizzazioni finanziarie derivanti dalla prestazione delle cauzioni che gli operatori devono prestare per il ritiro dei contrassegni di Stato, a garanzia del versamento dell'accisa il cui ammontare è indicato dall'articolo 19 del Decreto Ministeriale 153 del 2001 in applicazione dell'articolo 28 del Testo

Unico Accise, D.Lgs. 504/1995), vincolandone l'importo alla gradazione del prodotto alcolico gestito dal deposito fiscale.

La rimodulazione dell'ammontare della garanzia sulla base della gradazione effettiva del prodotto alcolico, come ad oggi previsto dal decreto sopra richiamato costituirebbe una misura di semplificazione importante per il settore riducendone gli oneri finanziari senza pregiudicare al contempo la certezza di esazione dell'accisa, in virtù delle garanzie offerte dai sistemi informatici descritti e dalla cauzione prestata dall'operatore economico.

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie al fine di consentire tali utili semplificazioni in materia di depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche, nonché in materia di accertamento, liquidazione e pagamento delle accise;

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa perché questa disciplina trovi un'applicazione omogenea sul territorio nazionale, al fine di garantire, ferma restando la sicurezza di riscossione per l'Amministrazione, il sempre più corretto funzionamento del settore.

EMENDAMENTI

1.0.1

COLUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1 del decreto legislativo n. 92 del 25 maggio 2017, apportare le seguenti modifiche:

– comma 1 capoverso *b)* sopprimere le parole: "secondaria rispetto all'attività";

– comma 1 capoverso *d)* sopprimere le parole: "ovvero l'operatore professionale in oro, di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 cui i medesimi oggetti sono ceduti";

– comma 1 capoverso *m)* sostituire interamente con il seguente: "oggetto prezioso usato: un oggetto contenente oro o altri metalli preziosi, già utilizzato per la sua funzione originaria che viene reimmesso nel ciclo produttivo, indipendentemente dalla forma e contenente o meno materiale gemmologico";

– comma 1 capoverso *n)* sostituire interamente con il seguente: "operatore compro oro: il soggetto, che esercita l'attività di compro oro così come definita nell'ambito della presente legge al successivo punto *o)*";

– comma 1 capoverso *o)* sostituire interamente con il seguente: "operazione di compro oro: l'acquisto al dettaglio e la successiva vendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati;"».

1.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) 3 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti",».

1.0.3

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "(2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole:

sono sostituite dalle seguenti:

«incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. XAccertamenti esercizio X»

1.0.8

BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agevolazioni fiscali per le nuove assunzioni di apprendisti)

1. All'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012; per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati annualmente in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 8, comma 2 della presente legge.».

1.0.9

BERGER, ZELLER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modalità di notificazione al contribuente)

1. All'ultima comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "nel quindicesimo giorno successivo a quello" le parole: "della pubblicazione dell'avviso nel

sito *internet* della società InfoCamere Scpa" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata"».

1.0.10

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Utilizzo proventi da oneri di urbanizzazione per spese di progettazione)

1. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche".».

1.0.11

BERNINI, FLORIS, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)

1. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:

a) "grave difficoltà finanziaria": quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010.;

b) "momentanea difficoltà finanziaria": quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.

2. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

4. La proposta di cui al comma 2 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata

(PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 2 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.

6. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.

7. La proposta di definizione di cui al comma 2 deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.

9. La proposta di definizione di cui al comma 2, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, consiste nel pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione».

10. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta: la proposta di definizione ai sensi del comma 2.

11. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 7, 8 e 9, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi del comma 2.

12. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.

13. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.

14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 -2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2017, alle scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.».

1.0.12

CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione)

1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero Invariabile di cinque votanti. A tale Sezione devono essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.0.13

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione"».

1.0.14

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di soggetti abilitati alla riscossione)

1. Le quote minime di capitale interamente versato dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono pari a:

a) 1 milione di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche ad esse, delle entrate dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

b) 2 milioni di euro per l'effettuazione delle attività di accertamento e riscossione, comprese quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti;

c) se quelle di supporto o propedeutiche, delle entrate nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti».

1.0.15

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione IRES per le aziende avicole antibiotic free)

1. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione *antibiotic free*). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.16

BERGER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fabbricati di lusso)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

1.0.17 (testo 2)

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rateazione delle somme dovute a seguito, dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia dell'Entrate)

1. Relativamente alle rateizzazioni dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo e accertamento dell'Agenzia delle Entrate, di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 680, all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni, effettuando un versamento integrale entro il 31 maggio 2018. Le somme complessivamente dovute possono essere versate, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di quattro rate nel 2018, e di due rate nel 2019.

2. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene entro il 31 gennaio 2018.

3. Entro il 30 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rateizzazione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre;

b) per l'anno 2019, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di gennaio e marzo.

4. Il mancato pagamento ovvero l'insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione agevolata e l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata».

1.0.18

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

1.0.18 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia del-

l'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"».

1.0.19

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Interpretazione autentica del comma 3, dell'articolo 6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)*

1. Al comma 3, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La disposizione di cui al primo periodo si intende applicabile qualora la mancata o non corretta emissione dei documenti determini la errata liquidazione del tributo in caso contrario si applica quando previsto dal comma 1, ultimo periodo, del presente articolo"».

1.0.20

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto. e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

1.0.22

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo";

b) all'articolo 25, primo comma, le parole: "nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno" sono sostituite con le

seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

1.0.23

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aliquota IVA tartufi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*quater*. tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-*bis*)».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*bis*, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.24

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in materia di riscossione locale)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le funzioni e le attività di supporto o propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50"».

1.0.25

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasmissione telematica dei corrispettivi)

1. All'articolo 4, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n.225, le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo necessario all'adeguamento degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Resta fermo l'obbligo di trasmettere i dati dei corrispettivi relativi all'intero anno 2018"».

1.0.26

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Piccoli Comuni - Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

1.0.29

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta facoltativo l'invio dei dati relativi alle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

1.0.30

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la trasmissione telematica dei dati di cui al comma 1 è effettuata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'anno di riferimento";

b) all'articolo 21-bis:

1) al comma 1, le parole: ", negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21," sono soppresse;

2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione è trasmessa con le medesime modalità di cui all'articolo 21 entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, e quella relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio"».

1.0.31

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste nei confronti dei contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le condizioni in

presenza delle quali l'ufficio può provvedere al controllo di versamenti prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA"».

1.0.32

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA)

1. All'articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 5, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "L'invio della contestazione dell'omesso o insufficiente versamento avviene decorsi sei mesi dalla data della comunicazione sull'esito dei controlli di cui al secondo periodo"».

1.0.33 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017 a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225:

è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale, alla data ed al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;

in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

4. Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di approvazione del presente articolo.

6. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis"».

Art. 2.

2.1

GALIMBERTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e Comunque per un periodo non superiore a 12 mesi».

Conseguentemente,

a) sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «soppressione».

b) a decorrere dall'anno 2018, sono ridotte dello 0,5 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza.

2.2

GALIMBERTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, che hanno residenza, sede legale o operativa in territori colpiti da calamità naturali tali da rendere inagibile la casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, sono soppressi i versamenti e gli adempimenti tributari di qualsiasi natura per la durata di impossibilità di riprendere la propria attività e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi».

Conseguentemente sono soppressi i commi 2, 3, 4, 5 e 7 e al comma 6 sostituire la parola: «sospensione» con la seguente: «soppressione».

2.3

SANTINI, PEZZOPANE

Apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sostituire le parole da: «, inclusi» a: «30 settembre 2018» con le seguenti: «E contributivi, inclusi, quelli derivanti da cartelle di pagamento e dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 e il 30 settembre 2018, nello stesso periodo sono altresì sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento aventi ad oggetto entrate tributarie e non e le attività esecutive e cautelari dell'agente della riscossione»;

b) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 5 del presente articolo, sono prorogati di un anno:

1) i termini previsti per il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

2) i termini e le scadenze previsti dai commi da 2 a 10-ter dell'articolo 1 del presente decreto».

2.5

FILIPPI, SANTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente a coloro che sono stati colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017.»;

b) *sostituire i commi da 3 a 5 con i seguenti:*

«3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 21 luglio 2000, n. 212, la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 18 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.

5. Nei Comuni interessati dall'evento, di cui al comma 1, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi per i soggetti di cui ai commi da 1 a 3, è concessa a coloro che abbiano subito gravi danni riscontrati appurati dall'elenco predisposto dal Commissario per l'emergenza e sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile.

5-bis. Rientrano altresì nella sospensione prevista dal comma 1 e fino al 16 ottobre 2018:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) il versamento dei contributi consortili di bonifica;

c) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, delle attività degli agenti della riscossione, dei termini di decadenza e prescrizione riferiti alle attività degli uffici finanziari anche locali e regionali, nonché dei termini di impugnazione relativi;

d) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 16 ottobre 2018, le domande di iscrizione, variazione, cancellazione alle camere di commercio;

e) l'esclusione per gli anni 2017 e 2018, dalla presentazione degli studi di settore e/o degli indici di affidabilità fiscale per i contribuenti con

partita IVA di cui al comma 1 e 2, colpiti dall'alluvione nei Comuni interessati;

f) il versamento delle rate, successive al 31 luglio 2017 e relative alla domanda di definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere ed eventuale riconoscimento di moratoria;

h) i pagamenti relativi alle rateizzazioni concesse dall'agente della riscossione, nonché le rateizzazioni in corso relative ad adesioni verso avvisi di accertamento e/o avvisi bonari irregolari;

i) non sono soggetti all'imposta di successione, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili/inabitabili a seguito degli eccezionali eventi metereologici che si sono verificati;

l) i pagamenti IMU e/o TASI per i fabbricati ubicati nelle zone colpite, distrutti e/o totalmente o parzialmente inagibili/inabitabili;

m) nei casi in cui la famiglia anagrafica non detenga più alcun apparecchio televisivo il canone di abbonamento alla televisione ad uso privato non è dovuto per il periodo della sospensione;

n) la non concorrenza dei redditi da fabbricati alla formazione del reddito IRPEF/IRES, fino alla definitiva ricostruzione e/o agibilità/abitabilità».

2.6

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018,».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.7

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Agli oneri derivanti dalla precedente disposizione, stimati in 55 milioni di euro per l'anno 2017 e 94 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.8

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 6:

a) *al primo periodo, sostituire le parole da:* «da ripartire tra» *fino a:* «presente decreto» *con le seguenti:* «, di 8,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni di euro per il 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la compensazione degli effetti negativi per l'anno 2017, entro il 31 luglio 2018 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno 2018 ed entro il 31 luglio 2019 per la compensazione degli effetti negativi per l'anno.»;

b) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e relativamente ai piani di rateizzazione richiesti».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 8,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 6 milioni di

euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.092,879», con le seguenti: «1.200,879». Sono rideterminate proporzionalmente anche gli importi della annessa tabella.

2.10

SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA, PEZZOPANE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

2.11

GALIMBERTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione sono effettuati entro il 16 ottobre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di nove rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

2.12

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di cinque rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 ottobre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.13

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di quattro rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 luglio 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclu-

sione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle le spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.14

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 4, sostituire le parole da: «devono essere effettuati» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «possono essere versate in un numero massimo di tre rate trimestrali di pari importo a partire dal 16 ottobre 2018 ed entro il 16 aprile 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

*5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».*

2.15

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 4 sostituire le parole: «16 ottobre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 2, pari a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-ter.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.16

FILIPPI, SANTINI

Sopprimere il comma 5.

2.17

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, GATTI, GRANAIOLA, CORSINI, CASSON

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione di cui al presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiara, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver segnalato danni alla casa di abitazione, allo Studio professionale o all'azienda, nell'ambito della procedura di ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La dichiarazione è trasmessa agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. Dall'attuazione

della presente disposizione discendono oneri pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.18

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte dei contribuenti delle autocertificazioni del danno subito ai sensi dell'allegato tecnico all'ordinanza n.482 del 20 settembre 2017 del Capo Dipartimento della Protezione Civile».

2.19

FILIPPI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che abbia presentato autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni».

2.20

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 5, sopprimere le parole: «Limitatamente al comune di Livorno».

2.21

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 6, sostituire le parole: «8,1 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «10,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018,».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti variazioni:

1) *all'alea, sostituire rispettivamente le parole: «1.175,4 milioni» e «2.425 milioni», con le seguenti: «1.177,4 milioni» e «2.428 milioni»;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.094,978 milioni» e all'allegato 1, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «596.000» e quindi, alla Missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica sostituire: «12.000» con: «14.000» e al Programma 1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con: «12.000»;*

3) *alla lettera e), sostituire le parole: «1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «1.901,7 milioni di euro per l'anno 2018».*

2.23

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale terri-

torialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendono beneficiare della sospensione di cui al comma-6-bis».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.24

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis dell'articolo 2, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018 e a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.25

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi; anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente», aggiungere le seguenti: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.26

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, stimati in 50 milioni per il 2017 e 100 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, let-

tera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.27

GALIMBERTI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente.» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.28

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o

operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del feudo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente.» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale territorialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-bis».

2.29

TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI, DEL BARBA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 9 settembre 2017 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 9 settembre 2017 al 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 9 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2018. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n.185 convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: «territorialmente competente,» aggiungere: «La medesima richiesta deve essere trasmessa all'ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale terri-

torialmente competente da parte dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che intendano beneficiare della sospensione di cui al comma 6-*bis*».

2.30

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, comma 1 lettera e), dopo le parole: "definire i criteri in base ai quali le Regioni" inserire le parole: ", su proposta dei Comuni"».

2.31

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 6, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 10 è soppresso».

2.32

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

2.33

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"d) ai fini della semplificazione e accelerazione nonché allo scopo di contribuire alla ripresa delle normali condizioni di una delle popolazioni colpite dal sisma, per quanto concerne gli eventuali procedimenti propedeutici per gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016 di cui agli articoli 34 e i procedimenti di conformità ai sensi dell'articolo 36 e 37 del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001, riguardanti anche la statica dell'edificio, spetta alla struttura regionale competente per territorio verificare preventivamente la sicurezza sismica del fabbricato con riferimento al momento della loro realizzazione, preme presentazione della relativa documentazione tecnica da parte del titolare dell'immobile"».

2.34

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, al comma 5 lettera c) le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 250.000,00 euro"».

2.35

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici u integrati. in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono ricono-

sciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

2.36

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo B, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico E specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

a) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

b) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge n. 229 del 2016;

c) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

d) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento.

Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse.

1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a

cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6"».

2.37

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente;

«6-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 va aggiunto il comma 4-bis "sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (terremoto Marche, Umbria,) ed ulteriormente danneggiati, qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (seconde case) beni culturali) beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61 del 1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui alla legge n. 229/2016 e sue Ordinanze attuative"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.38

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 14 dopo la lettera a-bis) inserire il seguente comma: "il comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 50 del 21 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017", dopo le parole: "nelle zone a rischio sismico 1" inserire le parole: "nonché

tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.39

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 lettera a) dopo le parole: "uffici speciali per la ricostruzione" vanno aggiunte le seguenti: "e i Comuni per i territori di rispettiva competenza, nonché dalle province e dagli altri Enti Pubblici titolari di beni danneggiati o distrutti dal sisma";

b) il comma 2 viene sostituito integralmente dal seguente testo: "le diocesi sono soggetti attuatori degli interventi relativi agli edifici di loro proprietà ed inseriti nel piano dei beni culturali, indicato alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14, ed individuati sulla base di una specifica intesa sottoscritta tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le Diocesi stesse"».

2.40

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 1, è inserito il seguente: "per le azioni di *crownfunding* promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e Culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative";

b) *dopo Il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, entri religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto *crowdfunding* per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/omessa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale e la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicane altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.41

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993"».

2.42

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituita dal seguente:

"1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alte Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e

delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con, l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.43

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il comma 2-bis viene aggiunto il comma 2-ter con il seguente testo: "fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'orario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo 267/2000"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.44

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.45

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 le parole: "sono sospesi per il periodo di 12 mesi tutti i termini" sono sostituite dalle seguenti: "sono sospesi tutti i termini dalla data del 24 agosto 2016 e fino al termine ultimo disposto per la proroga dello stato di emergenza (27 agosto 2018). Sono inoltre sospesi nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, per un periodo di 24 mesi, i termini, anche se già scaduti, relativi ad adempimenti (aggiudicazione lavori, inizio lavori, ultimazione lavori) richiesta finanziamenti a saldo, ecc) inerenti agevolazioni pubbliche a valere anche sui fondi delta Comunità Europea, anche per interventi non connessi alla ricostruzione post sisma"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.46

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 45, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019» nonché sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016» con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2019»;*

b) *Al comma 3 sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019»;*

c) *Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019»;*

d) *Al comma 5, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019».*

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

5) *al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire «594.000» con «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:*

e) *alla Missione «1 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «2.000» con «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;*

f) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000».*

6) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.47

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma del 2016, all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 10 è sostituito dal seguente:*

«Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»;

b) *il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) *al comma 12 le parole: «febbraio 2018» sono sostituite dalle parole: «dicembre 2018»;*

d) *al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «nell'anno 2017» sostituite dalle parole: «negli anni 2017 e 2018», le parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle parole: «fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».*

6-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è sostituito dal seguente*: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito-un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente comma*:

"3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), le parole*: «1.092,879 milioni» *con le seguenti*: «1.142,879 milioni» *e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituire*: «594.000» *con*: «624.000» *e quindi apportare le seguenti variazioni*:

a) *alla Missione* «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» *sostituire* «12.000» *con* «37.000» *e al Programma* «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», *sostituire* «10.000» *con* «35.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», *sostituire* «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», *sostituire* «40.000» con «65.000»;

2) alla lettera e), *sostituire le parole*: «1.898,7 milioni» con le seguenti: «1.918,7 milioni».

2.48

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 189/2016 dopo il comma 11-bis è inserito il seguente:

"11-ter. Entro 30 giorni dal termine previsto dall'articolo 48, comma 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229, per la ripresa della riscossione dei versamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dall'articolo 48, commi 1-bis, 10 e 10-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., i comuni possono prevedere la rateizzazione dei versamenti da parte dei contribuenti, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il pagamento dei versamenti rateizzati potrà avvenire in un termine non inferiore a: 6 mesi per importi inferiori a 1.000 euro, 12 mesi per importi compresi tra 1.000 ed 5.000 euro e 24 mesi per importi superiori ad 5.000 euro"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.49

CERONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 50/2017:

al comma 2, primo periodo, le parole: «Le imprese» *sono sostituite dalle parole*: «i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015»;

al comma 2 lettera c), dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» *vanno aggiunte le seguenti:* «e professionale»;

al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: «esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;

al comma 3, le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017»;

il comma 4 è sostituito dal seguente: «le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa»;

al comma 5, le parole: «dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017» *sono sostituite dalle seguenti:* «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.50

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 7 sostituire le parole: «dal seguente» *con le seguenti:* «dai seguenti» *e, al capoverso, aggiungere, infine, il seguente periodo:* «I versamenti relativi ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa; ordinariamente concessi dall'INPS, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, già in corso alla data dell'evento sismico e successivamente sospesi, riprendono dalla data del 31 maggio 2018, me-

diante rateizzazione nel medesimo numero di rate previste dal piano di ammortamento originariamente comunicato.».

2.51

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Al comma 7, sostituire le parole da: «Gli adempimenti» fino a maggio 2018 con le seguenti: «Gli adempimenti e i pagamenti agevolati dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nella sola misura del 40%, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in euro 180 milioni per il 2017 e a 360 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 08 novembre 2000, n. 328.

2.52

Gianluca ROSSI, PEZZOPANE, SANTINI

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2018» con le parole: «entro il 30 novembre 2018» e le parole: «mese di maggio 2018» con le parole: «novembre 2018».

2.53

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 7 sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2018».

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «335 milioni di euro per l'anno 2018».

2.54

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 7 sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «30 settembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2018».

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «460 milioni di euro per l'anno 2018».

2.55

VICARI, GUALDANI

Al comma 7, sostituire le parole: «31 maggio 2018» con le seguenti: «30 settembre 2018».

All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione, pari a 136,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.56

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nell'ambito dei contributi erogati ai fini dell'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto, sono comunque ri-

conosciuti i danni economici di attrezzature, impianti e merci deperite, le spese sostenute per il trasloco, i danni per le strutture di esercizio che devono essere demolite, *una tantum* per il valore perso, anche per le imprese che cessano la propria attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici nei comuni di cui all'articolo 1 dello stesso decreto,».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.57

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito all'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.58

VICARI

Al comma 7, dopo le parole: «31 maggio 2018.» aggiungere le seguenti: «Al fine di consentire la piena realizzazione delle opere di ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e di favorire la conseguente ripresa economica degli stessi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a disporre con proprio decreto la proroga del termine per gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al periodo precedente. A tal fine, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2018».

All'onere finanziario derivante dalla presente disposizione, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009; n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto.

2.59

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. È comunque dichiarata la compatibilità paesaggistica, ai fini dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per tutti i lavori e opere, anche se in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile. Nei casi di cui al presente comma non si fa luogo alle sanzioni di cui al comma 5 del citato articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3-ter. Rientrano tra i lavori da eseguire senza alcun titolo abilitativo, come definiti ai sensi del comma 1, dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e nel rispetto delle condizioni ivi previsti, lavori e opere realizzati nei territori di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, a condizione che consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di strutture temporanee prefabbricate, utilizzate a fini di abitazione principale e acquistate autonomamente in luogo di soluzioni abitative di emergenza eventualmente consegnate dalla Protezione Civile; a seguito alla conclusione dello stato di emergenza è fatto salvo il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà, come stabilita dagli strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile.

3-quater. Le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per i lavori e opere che rispettino le condizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, sono nulle."».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.60

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.61

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: "per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.62

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1, del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma, o a quelli a destinazione pubblica"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.63

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. I comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.64

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

b) Relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

c) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della Legge 229/2016.

d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse".

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-bis. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglio-

ramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto».

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.65

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Sono altresì ammessi a finanziamento gli immobili danneggiati o resi inagibili a seguito della crisi sismica del 1997/1998 (terremoto Marche/Umbria), ed ulteriormente danneggiati qualora a suo tempo inseriti in un piano di interventi (secondo case, beni culturali, beni ecclesiali, edifici pubblici) ma non eseguiti per esaurimento dei finanziamenti pubblici necessari. Nel caso in cui detti immobili abbiano iniziato il percorso amministrativo di autorizzazione all'esecuzione dei lavori ai sensi della legge n. 61/1998, (gruppi di lavoro o conferenza dei servizi), gli interventi potranno essere completati con le stesse procedure ma con i criteri tecnici di cui alla L. 229/2016 e sue Ordinanze attuative"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi fu favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.66

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere *a)*, *a-bis)*, *b)* e *c)* del comma 2 costituiscono presupposto

per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di Servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo, ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della Legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.67

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:*

"c-bis) i Comuni, le Unioni Montane e le Province per i territori e le opere di rispettiva competenza";

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.68

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente:* "per le azioni di *crowdfunding* promosse da Comuni, enti religiosi, istituzioni della Chiesa Cattolica ed altre confessioni religiose per la realizzazione dei lavori su beni immobili e culturali, danneggiati dal sisma o funzionali alla ripresa delle normali attività economiche o di culto, di cui al presente articolo, per le erogazioni liberali a valere sulla stessa tipologia di beni di cui al comma 1 i donatori potranno godere del credito d'imposta nella misura del 65 per cento qualora trattasi di beni o aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 o del 50 per cento per tutte le altre iniziative";

b) *dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

"2-bis. Ai progetti ed alle raccolte fondi promosse da enti locali, diocesi, enti religiosi o morali realizzati attraverso il meccanismo del cosiddetto *crowdfunding* per la realizzazione di opere, strutture o interventi di ripristino, sostituzione e/o messa in sicurezza del patrimonio culturale, sociale o religioso, strettamente connessi con il ripristino funzionale la ripresa delle attività morali e sociali compromesse dagli eventi sismici si applica il medesimo regime di agevolazione fiscale previsto per i corrispondenti progetti di Art-Bonus e si applicano altresì le disposizioni previste ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.69

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE, SANTINI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito; con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni ai cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e

delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52"».

2.70

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Gli enti locali di cui all'allegato 1, 2 e 2-*bis* possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.71

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Fino al termine previsto per il periodo emergenziale, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi amministratori, qualora intendano usufruire dell'aspettativa piena per la totalità dell'erario lavorativo, viene riconosciuta l'intera indennità di funzione prevista all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.72

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 primo periodo le parole:* "non oltre il 31 dicembre 2016" *sono sostituite dalle seguenti:* "non oltre il 27 agosto 2018";

b) *al comma 3 le parole:* "onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016" *sono sostituite dalle seguenti:* "l'onere ai cui al comma 1, pari a 375 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018";

c) *al comma 4 le parole:* "è riconosciuta, per l'anno 2016 nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno" *sono sostituite dalle seguenti:* "è riconosciuta, per gli anni 2010, 2017 e 2018 nel limite di 250 milioni di euro per i medesimi anni";

d) *al comma 8 le parole:* "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017" *e le parole:* "dal 76 ottobre 2016 al 30 settembre 2017" *sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:* "dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018" *e il dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018"».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.73

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";

b) al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2017" con le seguenti: fino al 31 dicembre 2018;

c) al comma 1-quater, sostituire le parole: "Con riferimento al periodo d'imposta 2016" con le seguenti: "Con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017";

d) al comma 3, sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

e) al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "al 30 novembre 2017" con le seguenti: "al 30 novembre 2018" e al secondo periodo, sostituire le parole: "al 31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018";

f) al comma 11, al primo periodo, sostituire le parole: "16 dicembre 2018" con le seguenti: "16 dicembre 2018" e al secondo periodo, sostituire le parole: "di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018" con le seguenti: "di 12 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2019";

g) al comma 12, sostituire le parole: "entro il mese di febbraio 2018" con le seguenti: "entro il mese di febbraio 2019";

h) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018"».

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

3) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,819 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «624.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:

c) alla Missione «1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «37.000» e al Pro-

gramma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «35.000»;

d) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «65.000»;

4) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009; con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.74

CERONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, punto 1, aggiungere la lettera *m*) con la seguente:

"*m*) il pagamento dei canoni di locazione di qualsiasi natura, relativi ad immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà di soggetti privati è sospeso sino alla conclusione degli interventi di ripristino degli immobili, con facoltà per il Commissario straordinario di individuare forme di compensazione per i proprietari degli stessi";

b) al comma 1-bis le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "27 agosto 2018";

c) al comma 8 le parole: "per l'anno di domanda 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni di domanda 2016 e 2017, 2018 e 2019";

d) sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27

agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

e) sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 31 dicembre 2018. Tutti i soggetti che hanno beneficiato dei suddetti termini di sospensione possono versare le relative somme dovute senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 36 rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2018. Il versamento nelle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro, dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

f) al comma 12 le parole: "entro il mese di febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 27 agosto 2018";

g) al comma 12-*ter* le parole: "non versate dai Comuni interessati per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "non versate dai Comuni interessati per gli anni 2017 e 2018". Le parole: "a decorrere da febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "a decorrere da febbraio 2019". All'ultimo periodo le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018" e le parole: "entro il termine del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "entro il termine del 31 dicembre 2018";

h) dopo il comma 13-*bis*, aggiungere il seguente:

"13-*ter*. Al termine dei vari periodi di sospensione previsti per gli adempimenti e per i versamenti dei tributi e contributi a vario titolo dovuti (compresa la c.d. busta paga pesante), oltre che delle utenze per pubblici servizi, si prevede che le modalità di versamento vengano stabilite con apposito decreto ministeriale, che preveda la possibilità di rateizzare i versamenti senza applicazione di interesse alcuno. Al fine di garantire l'ordinata ripresa dei pagamenti dei tributi e degli emolumenti sospesi, il suddetto decreto dovrà comunque prevedere che la possibilità di versamento delle somme dovute venga effettuato mediante rateizzazioni che consentano la restituzione in un termine non inferiore a 36 mesi per importi fino a euro 5.000,00 e 72 mesi per importi superiori ad euro 5.000,00. I limiti di importo anzidetto sono da intendersi riferiti al singolo tributo, emolumento, o importo dovuto per utenza di pubblici servizi";

i) dopo il comma 13-ter aggiungere il seguente:

"13-quater. per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati di due annui i termini e le scadenze previsti dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo". Fermi i termini di cui sopra, per il pagamento in unica soluzione, è possibile chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello stato da erogare trenta giorni prima della scadenza. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, di cui al comma 3 del presente articolo, da erogare alla medesima data;

j) dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. I termini di cui al comma 10 del presente articolo si applicano anche ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche, effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale";

k) dopo il comma 14-bis inserire il seguente:

"14-ter. Gli adempimenti diversi dai versamenti, verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale, sono regolarizzati senza sanzioni entro il 28 febbraio 2018";

l) al comma 15 le parole: "fino a un massimo di diciotto rate mensili" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di trentasei rate mensili";

m) al comma 16 primo periodo, le parole: "purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "purché distrutto od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibile in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.75

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. È istituito, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, un tavolo tecnico, presso la struttura del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione, a cui partecipano il Commissario medesimo, rappresentanti dei soggetti coinvolti e rappresentanti dell'ABI, al fine di esaminare la sussistenza delle condizioni per la ricontrattazione dei mutui di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e per la fattibilità della relativa, estinzione, previa verifica delle risorse occorrenti».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.76

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e successivamente con la citata legge n.229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare fu maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.77

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16-bis. Al fine di evitare disavanzi in sede di rendiconto 2016 e 2017, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono autorizzati, in deroga ai principi contabili di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., ad accertare contributi pari alla differenza tra le entrate tributarie ordinariamente acquisite e i gettiti effettivamente riscontrati nel 2016, nonché prevedere contributi compensativi per gli esercizi 2017 e 2018 in base all'ammontare prevedibile del gettito tributario, anche con riferimento all'operare della sospensione disposta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, e successivamente con la citata legge n. 229 del 2016. Gli stessi comuni sono autorizzati ad accertare in maniera convenzionale nel triennio 2017-2020 le entrate da trasferimenti in misura pari alle spese sostenute per assistenza alla popolazione, per interventi di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma, e per il ripristino della viabilità in conseguenza degli eventi sismici e degli eventi atmosferici del gennaio 2017. L'autorizzazione all'accertamento si applica altresì all'eventuale revisione dei contratti di servizio riguardanti la gestione di rifiuti e alle perdite di gettito TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.78

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: "è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016" viene aggiunto il seguente periodo: "e di euro 80 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.79

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale provenienti da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario, Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale di provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tribu-

tari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.80

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Ai sensi di quanto previsto dal presente articolo si dà facoltà alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali uniche di committenza ricomprese nei territori dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del presente decreto di assumere numero xxx unità di personale per l'espletamento di compiti strettamente connessi con l'affidamento di appalti nella gestione della ricostruzione dei edifici pubblici e di pubblico interesse. Le suddette assunzioni di personale a tempo determinato saranno a valere per gli anni 2018, 2019 e 2020 e ai relativi oneri si fa fronte nel limite di xxx milione di euro per ciascun anno con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3 del presente decreto";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridico, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-*bis*, il Ministero dell'Interno assegna d'ufficio un soggetto che ha conseguito l'idoneità in un precedente corso per l'accesso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.

5-*ter*. In alternativa alle modalità individuate dal comma 5-*bis* la prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano dato la propria disponibilità a coprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di agli allegati 1, 2 e 2 bis"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.81

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2010 viene aggiunto il comma 5-bis con il seguente testo:

"5-bis. Al fine di garantire a tutti gli Enti coinvolti dagli eventi sismici adeguata assistenza sotto il profilo giuridica, amministrativo e finanziario, su richiesta dei comuni facenti parte degli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'Interno assegna d'Ufficio un soggetto che ha conseguito l'idoneità in un precedente corso per l'accesso in carriera dei segretari comunali ma che non ha ancora preso servizio.

5-ter. In alternativa alle modalità individuate dal comma precedente la Prefettura, d'intesa con l'ANCI mediante sottoscrizione di un, apposito protocollo d'intesa predispone un elenco di segretari in servizio che abbiano data la propria disponibilità a aprire a scavalco, per brevi periodi, le sedi vacanti dei comuni di agli allegati 1, 2 e 2-bis"».

2.82

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono così integralmente sostituite:

"Le lettere a) e b) del comma 3-bis dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 sono così integralmente sostituite:

‘a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale proveniente da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono a totale carico del Commissario Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n.189 del 2016"».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.83

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i soggetti residenti alla data del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017 in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni, possono presentare richiesta alle banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'estinzione anticipata dei pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato. di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.84

CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In favore di titolari di attività economiche, produttive e professionali che alla data del 24 agosto 2016 operavano in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni e che, a causa degli eventi sismici, non potranno riprendere le proprie attività, è riconosciuta, per l'anno 2018, nel limite di 180 milioni di euro per il medesimo anno e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato:

- a) una indennità una *tantum* pari al 50 per cento del mancato introito;
- b) la corresponsione di una somma pari alle spese sostenute per il trasloco;
- c) la corresponsione di una somma pari all'importo del danno subito ad attrezzature, impiantistica e merci».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 180 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.85 (testo 2)

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2020. A far data dal 2° gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei Comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale.

7-ter. È alimentato per euro 70 milioni il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, per far fronte a tutte le altre spese diverse da quelle di investimento di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35.

7-quater. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020" e, al secondo periodo, le parole: "per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuna annualità".

7-quinquies. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, la struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 74/2012, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2019 e 2020, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2017 e 2018 e con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna, il 2 per cento per gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del MIBACT e il 4 per cento alle prefetture sopra citate. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7-*ter*.

7-sexies. All'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri, pari a 600.000,00 euro per ciascuna annualità, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122".

7-septies. La quota non utilizzata, pari a 35 milioni di euro, delle risorse accantonate, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per far fronte alla copertura degli oneri derivanti dalla sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012 per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, rientra nelle disponibilità delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui al Fondo per la ricostruzione delle

aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

7-octies. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, eccezione fatta per i lavoratori assunti, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con contratto di lavoro flessibile, a tempo determinato e in somministrazione, i quali alla data del 31 dicembre 2017 abbiano continuamente prestato servizio per almeno 3 anni negli ultimi 8 presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le Unioni di comuni, la Struttura commissariale della Regione Emilia-Romagna e le Prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Tali stabilizzazioni dovranno essere programmate e rientrare a pieno titolo nella disponibilità autorizzata e capacità assunzionale degli enti stessi».

7-novies. In caso di procedura concorsuale ad evidenza pubblica, così come previsto e disciplinato dall'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i partecipanti che abbiano prestato servizio presso i Comuni individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la Struttura commissariale e le Prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia anche con contratti di lavoro in somministrazione certificato dall'ente di appartenenza, sono trattati nell'accesso e nell'attribuzione dell'eventuale punteggio attribuito per esperienze lavorative, se previsto dal bando, alla stregua di tutti gli altri partecipanti che abbiano maturato esperienza con contratti a tempo determinato nella Pubblica amministrazione. In caso di procedura selettiva in cui i candidati si siano classificati, ad esito di tutte le prove, a pari merito l'esperienza maturata dai lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 95 del 2012 costituisce titolo preferenziale.

7-decies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

6-bis. Le risorse, assegnate sulle apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale, provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia

azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

6-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle predette contabilità speciali, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al comma 6-*bis*. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge 6-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità previste dal presente decreto, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione".

7-*undecies*. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Le risorse, assegnate ai sensi del comma 1, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiario per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40/2008.

1-*ter*. Gli atti di sequestro o di pignoramento, e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati ai Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, in qualità di Commissari delegati, nonché ai Sindaci qualora delegati, nonché a tutti i soggetti incaricati dai Commissari delegati in forza di convenzione o per espressa delega alla gestione delle risorse di cui al comma 1-*bis*, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati al precedente comma. I Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, nonché i Sindaci qualora

delegati, nel caso fossero coinvolti in procedure esecutive, come terzi pignorati, renderanno dichiarazione negativa, anche in forza del richiamo alla presente disposizione di legge.

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi *1-bis* e *1-ter* si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità ivi previste, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione".

7-duodecies. All'articolo 2 del decreto legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"*6-bis.* Sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato della Regione Emilia-Romagna, possono confluire le risorse derivanti dalla contabilità speciale 5694 aperta nel periodo di prima emergenza ai sensi dell'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 01 del 22 maggio 2012."».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.86

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«*7-bis.* Per gli interventi di ricostruzione relativi sia a danni lievi sia a danni gravi o crolli degli edifici di civile abitazione o produttivi nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in parziale deroga alle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, la quota minima di contributo destinata alle opere strutturali, relative alla realizzazione delle strutture, alla riparazione del danno, al rafforzamento locale o al miglioramento sismico dell'edificio è pari al 25 per cento del costo complessivo ammissibile a contributo».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» *inserire le seguenti:* «altri interventi».

2.87

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dispone con propria ordinanza che gli Uffici Speciali per la Ricostruzione esaminino le relazioni per accertare il livello operativo, come previsto dall'atto 5 comma 1 della Ordinanza n. 19, del 7 aprile 2017, pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario in data 11 aprile 2017, prima della presentazione di ciascun progetto di riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici danneggiati. Il medesimo Commissario straordinario stabilisce i criteri per l'anticipo dei costi da sostenere per i sondaggi da eseguire per gli edifici e per la relazione delle predette relazioni di livello operativo».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.88

PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Gli assegnatari di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno-2009, n.77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.89 (testo 2)

PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 837 al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti" con le seguenti: "A far data dal 1 gennaio 2019 al personale è applicato il successivo comma 6, terzultimo capoverso, previe intese sottoscritte Ira i soggetti di cui al comma 4".

7-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.90

ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 432 a 438 della legge n. 208 del 2015 in materia di personale assunto e contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, anche in deroga alla legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «e contributivi» inserire le seguenti: «ed altri interventi».

2.91

PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

7-ter. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnico-economica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarità agli interventi di ricostruzione pubblica o privata».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.92

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 41-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006" sono inserite

le parole: "nonché tutti i Comuni ricompresi nel cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.93

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, primo periodo, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";*

b), *al comma 2, primo periodo, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entra i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018; rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015";*

c) *al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" vanno aggiunte le parole: "e professionale";*

d) *al comma 2 dopo la lettera d) va inserita la seguente:*

"d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) *al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017";*

f) *il comma 4 è sostituito dal seguente:*

"4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente-decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per le imprese già attive alla data del sisma, mentre per le imprese di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa.";

g) *al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015"».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.94 (testo 2)

VACCARI, BROGLIA, BERTUZZI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI, PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spazi finanziari, nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno, nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ricavando tali spazi dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 232 del 2016, così come integrati dal decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 2017.

7-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 7-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7-quater. La lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è soppressa.

7-quinquies. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale di cui al punto 5.4 dell'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 tutte le voci di spesa contenute nei quadri economici relative a spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esigibili negli anni successivi, anche se non interamente impegnate sulla base di un progetto approvato nel quadro

economico progettuale. La costituzione del fondo per l'intero quadro economico progettuale è consentita solo in presenza di impegni assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità, ancorché relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, comprese le spese di progettazione».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.95

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al comma 2, dell'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.96

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 14, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole 31 dicembre 2017 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.97

FABBRI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di coadiuvare l'Ufficio speciale per la ricostruzione in raccordo con il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, ciascuna Regione può costituire un comitato tecnico scientifico composto da:

a) il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione o suo delegato che lo presiede;

b) quattro componenti designati dalla Regione di comprovata esperienza in materia di ingegneria sismica, edilizia-urbanistica, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

5-ter. Possono essere previsti componenti aggregati, di volta in volta nominati dalla Regione, per la valutazione di progetti di particolare complessità e che richiedono competenze specifiche non rinvenibili all'interno dello stesso comitato.

5-quater. La costituzione e il funzionamento dei comitati tecnico scientifici regionali sono regolati con provvedimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione di ciascuna Regione.

5-quinquies. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico regionale non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 1-ter"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.98

FABBRI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

"1-bis. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1";

b) *al comma 2, lettera g), dopo la parola: "continuità", sono inserite le parole: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016"».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.99

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.100

FABBRI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertita, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente decreto-legge, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è esteso agli interventi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.31.

2. Per tutte le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione si applica la disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.101

FABBRI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis.All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:* "Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

a) aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare centoventi metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente al censimento della popolazione ISTAT 2011;

b) aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente gli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

c) opere o interventi soggetti a procedure di VIA o a valutazione d'incidenza,";

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "innovano gli strumenti urbanistici vigenti" *sono aggiunte le parole:* "nonché i piani e i regolamenti delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.394, eventualmente interessate, a condizione che sugli strumenti attuativi medesimi abbia espresso il proprio assenso in seno alla Conferenza permanente il rappresentante dell'Ente Parco o di altra area naturale protetta territorialmente competente"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.102

FABBRI, SANTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a) le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- b) i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessati;
- c) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2, con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.103

FABBRI, PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: "o di altra area naturale protetta"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2, con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.104

FABBRI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Centrali di committenza*). – 1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgono dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti o delle apposite centrali di committenza costituite presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di centrali di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi ivi previsti e aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere, con l'utilizzo prioritario del personale di cui all'articolo 50-bis, ove assegnato.

3. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale di committenza sono regolati da apposita convenzione. Con provvedimento del Commissario straordinario adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è definito lo schema tipo di convenzione e sono disciplinate l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse necessarie in favore dei soggetti attuatori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.105

FABBRI

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: "trattamento economico", ovunque presenti, è inserita la parola: "accessorio";*

b) *dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Al personale non dirigenziale spetta comunque l'indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri".*

8-ter. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge n.189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: "viene" sono inserite le parole: "anticipato dalle amministrazioni di provenienza e";*

b) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza;"

c) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) per le amministrazioni diverse da quelle statali il trattamento economico fondamentale e l'indennità di amministrazione sono a carico del Commissario straordinario;"

8-quater. All'articolo 50, comma 7, del decreto-legge n.189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata» sono soppresse; le parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";*

b) *alla lettera c) le parole: "nelle more della definizione di appositi accordi nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;*

c) *dopo la lettera c) è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei Ministri".*

8-quinquies. All'articolo 50, comma 7-bis, del decreto-legge n.189 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "comma 7" sono inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";

b) dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, quarto e sesto periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali oneri eccedenti co delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e derogate ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.106

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente all'articolo 20, apportare le seguenti modifiche:

7) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire «594.000» con «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:

g) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire: «10.000» con: «35.000»;

h) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con «65.000»;

8) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione; esclu-

sione e favore fiscale di cui all'elenco contenute nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.107

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine i seguenti commi:

«9. Al fine di garantire gli equilibri finanziari, anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidate nel periodo dell'emergenza sisma, in deroga alle norme generali di finanza pubblica, per l'esercizio 2017, il Comune dell'Aquila può utilizzare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni, considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.108 (testo 2)

PEZZOPANE

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino al 31 dicembre 2020.

7-ter. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.00, comprensivo del trattamento economico previsto per i Titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014. n. 190.

7-quinquies. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indetermi-

nato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

7-sexies. L'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è abrogato.

7-septies. Nei centri storici, come determinati ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti oggetto del Piano di Ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi da L'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di interventi, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione pubblica o privata, finalizzati alla riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, alla messa in sicurezza del territorio e delle cavità danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il programma di interventi è predisposto e adottato dai comuni entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in coerenza con i Piani di ricostruzione approvati. Il programma di interventi è sottoposto alla verifica dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere per il parere di congruità tecnicoeconomica. Gli interventi approvati sono oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono attuati a valere sulle risorse destinate alla ricostruzione. L'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere dispone, con propria determina, i criteri per la valutazione della connessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica o privata.

7-octies. Gli assegnatari, di alloggi di società cooperativa a proprietà indivisa situati nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77, adibiti ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009, possono accedere al contributo per l'acquisto di abitazione equivalente di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'articolo 1, comma 1, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. In tal caso costituiscono oggetto di cessione al Comune i diritti inerenti la partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte le obbligazioni passive inerenti la sua qualità di socio. La presente disposizione si applica anche in relazione ai procedimenti di sostituzione edilizia già definiti».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.109

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il rimborso, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le imprese di cui al presente comma il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.110

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza

pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

2.111

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine i seguenti commi:

«8-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è confermato nell'importo previsto per l'esercizio 2017.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 10.836.543,59 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.112

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa in più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non varia in ragione della ripartizione della proprietà". Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 2009».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.113

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli interventi di edilizia scolastica e universitaria ricadenti nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti in ad uno degli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.114

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. In relazione alle esigenze legate alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, a titolo di compensazione del minore gettito derivante dall'esenzione dal relativo regime impositivo degli immobili di cui all'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con legge n. 44 del 2012.

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 2,4 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.115 (testo 2)

BROGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per i soli interventi connessi alla ricostruzione, in presenza di accordi con gli ordini professionali e relative ordinanze commissariati, ai fini del calcolo delle prestazioni professionali le stazioni appaltanti possono prescindere dall'obbligo di assumere come criterio o base di riferimento quanto disposto dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016, fino al perdurare dello stato di emergenza».

2.116

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo il comma 7, dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

"7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributati e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.117

PEZZOPANE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n.228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, e sola in parte finanziati, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziato dall'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

2.118

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere in fine, il seguente:

«9. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2018, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rfinanziamenti, e con le modalità ivi previste, a com-

pensazione del minor gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.119

PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare, rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, nel limite di spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro 1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualità, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata».

2.120

CERONI, MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "e 2017", sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali».

2.121

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

2.122

PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il contributo di cui al comma 1, è assegnato un contributo di 7 milioni di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinate dalla tabella B delle relative leggi di bilancio"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.123

PEZZOPANE

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e del finanziamento approvato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione nei termini per l'adempimento degli obblighi tribu-

tari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.124

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere in fine, i seguenti:

«9. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e successive modificazioni, le parole: "e per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e per gli anni 2017 e 2018".

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi» inserire le seguenti: «e altri interventi».

2.125

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nell'attesa della piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), all'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertite con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*quinqies* sostituire le parole: "all'anno 2017" con le seguenti: "agli anni 2017 e 2018";

b) al comma 2-*sexies* sostituire le parole: "31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

2.126

CERONI

Aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: »31 dicembre 2017«, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per, l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2.127

FABBRI, SANTINI

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le imprese e le attività di lavoro autonomo che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi sismici una riduzione del fatturato, nel periodo di imposta riferito all'anno 2017, almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l'evento sismico, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta nella zona franca di cui al comma 1 nel limite ai euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente;

e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti da titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo con esclusione dei soggetti iscritti a cassa di previdenza autonome;

f) esenzione dall'applicazione dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente le modalità di assolvimento dell'IVA sulle forniture effettuate nei confronti della pubblica amministrazione;

b) *al comma 3 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla parola: "agevolazioni" e dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le parole: "e ai lavoratori autonomi";*

c) *al comma 4 la parola: "esenzioni" è sostituita dalla seguente: "agevolazioni";*

d) *al comma 5 dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori autonomi" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento";*

e) *dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

"6-bis. Al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità fiscale disposta dalle Regioni di cui al comma 1 derivante dalla misura di cui al comma 2, una quota pari ad euro 50 milioni per gli anni 2016 e 2017 è attribuita alle Regioni medesime, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del stato di previsione del bilancio dello Stato, Il riparto del contributo fra le Regioni interessate, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, è approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

2.128 (testo 2)

LUCIDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5, devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8/9/2016".».

ORDINI DEL GIORNO

G2.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

tra il 9 e il 10 settembre 2017 abbiamo assistito alla tragica alluvione che ha investito Livorno e i comuni limitrofi;

otto è il numero delle vittime causato dal nubifragio;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre la facoltà di rateizzare, fino ad un massimo di nove rate mensili, i tributi sospesi a causa dell'alluvione del 9 settembre u.s. per coloro che risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti.

G2.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

il decreto-legge in esame ha disposto la sola sospensione dei termini e dei versamenti tributari nei confronti dei soggetti colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017 che ha interessato alcuni comuni della provincia di Livorno;

tuttavia il citato provvedimento non ha previsto la sospensione dei termini e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL per i medesimi soggetti;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di estendere anche la predetta agevolazione, come del resto già previsto nei numerosi casi di calamità naturali.

G2.3

CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premesso che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socioeconomiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi, in ragione di una contrazione del fatturato produttivo, commerciale e principalmente turistico, che a seconda delle aree ha toccato il 50, 80 e 90 per cento;

le attività economiche colpite dagli eventi sismici necessitano tutt'ora di agevolazioni, sostegno e aiuti che consentano loro di riprendere l'attività e non abbandonare il territorio;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno relativamente agli adempimenti fiscali ed ai contributi previdenziali, che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività necessitano di rinforzo e riattivazione;

l'articolo 2 del decreto-legge all'esame prevede la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali. In particolare si prevede che, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi e dei premi non versati per effetto della sospensione di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avvengano entro il 31 maggio 2018 (anziché entro il mese di ottobre 2017). Viene, altresì, differita la decorrenza della eventuale rateizzazione – con piano rateale fino ad un massimo di 24 rate mensili (anziché 18 rate) – del pagamento dei contributi e premi non versati per effetto della sospensione (da ottobre 2017 a maggio 2018);

è difficile, se non impossibile, pensare che in così poco tempo, ed in un contesto economico notevolmente peggiorato, le aziende siano in grado di far fronte ai pagamenti di imposte e contributi correnti da un lato e alle rateazioni per quelli sospesi dall'altro;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure più incisive e importanti a sostegno delle realtà imprenditoriali e delle persone fisiche collocate nel territorio delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal sisma del 2016/17, come forme di esonero totale o, in alternativa, sospensioni più lunghe con rateazioni, notevolmente più allungate atte ad incentivare e facilitare una già difficile ripresa e anche il sovraindebitamento delle aziende, soprattutto quelle più piccole e a conduzione familiare, che costituiscono, in maggioranza, il nostro tessuto economico.

G2.4

CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premesso che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016-17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle comunità interessate;

ai gravi danni causati direttamente dal terremoto, si assommano i danni indiretti, che a distanza di un anno sono enormi;

per aiutare le attività economiche situate nelle zone terremotate sono già state attivate alcune forme di sostegno che tuttavia, per il prolungarsi delle condizioni di inattività, necessitano di rinforzo;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici e le attività produttive, i piccoli commercianti e artigiani non sono ancora ripartiti tutti e, anche chi ha già delocalizzato, si trova in difficoltà;

la lettera g), del comma 1, dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, prevede la sospensione del pagamento delle rate dei mutui erogati dalle banche fino al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta;

risulta che alcune banche hanno sì sospeso le rate per un anno ma, a gennaio 2018 quando terminerà la sospensione, hanno richiesto il paga-

mento mensile di una doppia rata, ovvero quella prevista dal piano di ammortamento e quella sospesa;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure che permettano la ricontrattazione o meglio l'estinzione dei mutui contratti con le banche su case e negozi distrutti o inagibili, o in alternativa prevedere una proroga della sospensione dei mutui per tutto l'anno 2018, al fine di consentire ai cittadini colpiti di continuare a pagare le rate, altrimenti correranno il rischio di diventare insolventi.

G2.5

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

considerato che la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma citato procede a rilento con non poche difficoltà a danno delle popolazioni e delle attività economiche interessate;

impegna il Governo:

ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

– venga resa più capillare la presenza sul territorio degli uffici per la ricostruzione mediante la costituzione dei medesimi uffici almeno a livello provinciale, con impiego di forza lavoro del ministero, non politico ma operativo, ovvero eliminando i sub commissari regionali e creando i sub commissari a livello comunale, al fine di aiutare i comuni, condividendo con loro responsabilità e poteri, anche riunendoli in unioni di comuni a gruppi di 10 o per totale di abitanti;

– venga creata una *Task Force* di esperti con figure di alto profilo in ambito giuridico, amministrativo e contabile, al fine di rafforzare le strutture organizzative dei piccoli Comuni ed affiancare i comuni del cratere nell'analisi e nella risoluzione dei tanti problemi connessi con la ricostruzione;

– si provveda alla delocalizzazione degli edifici (privati e pubblici) con relativo abbattimento e naturalizzazione dei luoghi in connessione alla microzonazione sismica.

G2.6

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,

premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

impegna il governo, anche mediante il commissario straordinario per la ricostruzione, ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

venga disposta l'esenzione dalla tassa per l'occupazione del suolo pubblico temporanea dovuta per le impalcature dei cantieri per la ricostruzione/ristrutturazione degli immobili ricadenti nelle aree colpite dal suddetto sisma;

venga prorogata la disposizione relativa al Contributo di Autonomia Sistemazione (CAS) ovvero ad associare il CAS ad un reale contratto di affitto, stabilendo altresì la decadenza del CAS nel momento in cui decade il contratto di affitto stesso e si rientra nella casa ricostruita; venga prorogata la scadenza, attualmente fissata al 31 dicembre 2017, per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione sia per i danni lievi (schede aedes B) sia per i danni pesanti (scheda aedes E e altre).

G2.7

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,

premessso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

impegna il governo, anche mediante il commissario straordinario per la ricostruzione, ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni atto o iniziativa necessaria affinché:

– venga data attuazione alle misure a sostegno delle imprese danneggiate dal sisma ai sensi degli articoli 20, 20-*bis*, 21, 22 e 24 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e si giunga finalmente all'avvio e al definitivo completamento degli interventi volti alla ripresa economica delle comunità colpite dal sisma del 2016;

– vengano definiti i criteri in base ai quali la cittadinanza interessata dagli eventi sismici del 2016 possa partecipare attivamente alle fasi decisorie relative alla perimetrazione dei borghi, dei centri storici e dei nuclei di particolare interesse, o parti di essi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche inducendo i sindaci e le autorità preposte, all'immediata adozione degli strumenti urbanistici attuativi.

G2.8

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili,

premessso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame provvede alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali, ed in particolare, ai commi 7 e 8, reca misure a sostegno dei redditi dai contribuenti dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016;

considerato che:

la ricostruzione delle opere pubbliche ed in particolare quelle riferite ai beni culturali, nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016, quali ad esempio Chiese, Cimiteri, ed edifici di interesse storico-artistico, risulta essere in forte ritardo;

il soggetto attuatore di detti interventi, così come disciplinato dall'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, è il MIBACT ma ad oggi non è noto se si stia procedendo agli incarichi di progettazione propedeutici all'inizio dei relativi cantieri;

non si capisce altresì se il MIBACT delegherà alle soprintendenze regionali la fase di appalto sia degli incarichi professionali, sia dei lavori di ricostruzione;

impegna il governo:

ad adottare nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine della legislatura, ogni iniziativa necessaria affinché vengano accelerate tutte le procedure necessarie per portate a termine le opere di ricostruzione e di ripristino dell'ingente patrimonio storico-artistico danneggiato a seguito degli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016.

G2.9

PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942);

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni per la sospensione dei termini per l'adempiimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali;

l'articolo, tuttavia, si limita a prevedere agevolazioni in favore dei territori colpiti dall'alluvione del 9 settembre, in particolare per i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti, senza prevedere nulla in favore dei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, gravemente colpiti dal sisma del 21 agosto 2017:

considerato altresì che:

il terremoto che ha colpito l'isola d'Ischia ha provocato danni ingenti all'economia isolana. Gli operatori del settore turistico temono un *default* economico: si contano più di cinquemila disdette oltre agli ottomila ospiti che hanno interrotto le vacanze determinando un danno per le strutture turistico recettive di oltre 10 milioni di euro;

l'Italia è uno dei Paesi a più elevato rischio sismico e questo dipende oltre che dalla frequenza e intensità dei terremoti che periodicamente lo interessano, soprattutto dall'elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. Nonostante questo, manca del tutto quella cultura della preven-

zione che consentirebbe di limitare gli effetti spesso drammatici di eventi naturali che mostrano l'estrema fragilità e vulnerabilità del nostro territorio e del patrimonio edilizio;

la frequenza degli eventi calamitosi che colpiscono il nostro Paese mettono in luce drammaticamente l'estrema fragilità del territorio italiano e la necessità di messa in sicurezza complessiva investendo in prevenzione e garantendo l'incolumità dei cittadini;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a consentire anche ai suddetti territori colpiti dal sisma di fruire di una idonea sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi;

a promuovere iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, volte a consentire il necessario sostegno alle popolazioni residenti nei comuni dell'Isola d'Ischia e la ripresa delle attività produttive colpite dal sisma del 21 agosto 2017;

ad assumere iniziative volte a individuare le risorse adeguate ad avviare e garantire la ricostruzione dei comuni dell'isola d'Ischia colpiti dal sisma;

predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, misure di sostegno in materia fiscale al fine di favorire la ripresa produttiva del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio.

G2.10

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il ricordo della tragedia del Vajont è ancora tristemente vivo; la notte del 9 ottobre 1963 la frana, causa del disastro, si staccò dalle pendici settentrionali del monte Toc e precipitò nel bacino artificiale sottostante. Le vittime del furono 1910, di cui 1450 residenti nel comune di Longarone;

a Longarone furono distrutte 895 unità immobiliari, 205 unità produttive. Venne distrutto, per intero, il Capoluogo, nonché le frazioni di Pirago, Rivalta, Villanova e, parzialmente, Faé;

il Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, accoglie le salme delle vittime di quella tragedia;

nel 2003 il sacrario è stato ristrutturato a spese del comune di Longarone;

il Cimitero rappresenta uno dei luoghi della memoria del nostro Paese ed è meta di numerose visite, specie da parte di scolaresche delle zone limitrofe;

è compito delle istituzioni preservare i luoghi e tramandare alle future generazioni il ricordo di una delle pagine più drammatiche della storia dell'Italia repubblicana;

impegna il Governo:

a reperire, già nella imminente legge di bilancio, adeguate risorse da destinare alla manutenzione e alla gestione del Cimitero monumentale delle vittime del Vajont.

G2.11

CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per le esigenze indifferibili»;

premessi che:

la situazione delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpite dal terremoto del 2016/17 è caratterizzata, come noto, da enormi ritardi accumulati nella fase di emergenza e soprattutto nel seguente periodo, in tema di ricostruzione e riavvio delle basilari funzioni socio economiche delle comunità interessate;

le macerie degli edifici crollati, risultano ancora in loco per circa il 92 per cento delle situazioni;

i tempi per la ricostruzione sono lunghi, si stimano dai 15 ai 25 anni, soprattutto per i Centri Storici; ogni singola persona che ha perso la propria abitazione si trova costretto a pagare un affitto, le utenze della nuova sistemazione e altre spese extra che, spesso, non sono coperte dalle somme irrisorie provenienti dal Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) che, il più delle volte, non è neanche erogato mensilmente;

è necessario intervenire con ulteriori interventi che, allo stato attuale, risultano essere improcrastinabili e tassativi;

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a comprendere tra le spese ammesse a rimborso diretto per auto sistemazione, anche quelle sostenute dai terremotati, dei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, per l'acquisto, la realizzazione e l'installazione di manufatti leggeri o di strut-

ture abitative provvisorie nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile.

G2.12

GINETTI, PEZZOPANE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2942 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 142, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

premessi che:

l'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito una zona franca urbana (ZFU) ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, comprendente il territorio dei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016;

con circolare del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2017, n. 99473, sono indicati criteri di accesso, modalità e termini di presentazione della domanda delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese localizzate nei medesimi territori;

con circolare ministeriale 15 settembre 2017, n. 114735, sono stati forniti alcuni chiarimenti sui limiti annuali di fruizione delle agevolazioni previste dalla norma e apportate integrazioni al modello di istanza per l'accesso ai benefici; l'intervento prevede la concessione di agevolazioni fiscali e contributive in favore di imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività o che la avviano entro il 31 dicembre 2017 nella ZFU Sisma Centro Italia;

per la concessione delle agevolazioni, la legge ha dedicato le seguenti risorse, al netto degli oneri per la gestione degli interventi: 190.610.000 euro per il 2017, 164.346.000 per il 2018 e 138.866.000 euro per il 2019; le istanze di accesso alle agevolazioni possono essere presentate entro il termine ormai prossimo del 6 novembre 2017;

considerato che:

alcune delle strutture ricettive ricadute nella perimetrazione della ZFU hanno ospitato gli sfollati colpiti dagli eventi sismici secondo le modalità disposte dai provvedimenti emanati per far fronte allo stato di emergenza;

ritenuto che:

le strutture che hanno ospitato i terremotati, la protezione civile e le forze dell'ordine e che pertanto hanno compiuto una attività social-

mente utile dovrebbero poter usufruire delle agevolazioni previste dalla circolare 4 agosto 2017, n. 99473 al fine di non essere penalizzate economicamente rispetto a quelle che, per contro, potranno godere delle predette agevolazioni visti i criteri di ammissione alle agevolazioni relative alla riduzione del fatturato di cui al punto 4.4 della predetta circolare ministeriale;

impegna il Governo:

a modificare ed integrare la circolare ministeriale del 4 agosto 2017, n. 99473, al fine di introdurre disposizioni intese al riconoscimento dei danni subiti dalle attività commerciali ed alberghiere che hanno ospitato i terremotati e le forze dell'ordine mediante lo scorporo di dette presenze e del contributo ricevuto per tale ospitalità, dalla stima della riduzione di fatturato ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali e contributive concesse nei comuni ricadenti nella ZFU Sisma Centro Italia prevista dalla sopra menzionata circolare.

EMENDAMENTI

2.0.1 (testo 2)

URAS, ANGIONI, DE PIETRO, DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)

1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore agropastorale della regione Sardegna, duramente colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, è sospeso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018, nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.3

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi comprese l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua per superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti dai cui ai commi 1 e 2, trasmettono entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco del rappresentante legale e del responsabile finanziaria, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreta del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno a più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei

cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emersi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato, non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo; la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione nei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti ai comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

2.0.4

SANTINI

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di aree destinate alle attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo)

1. Per le attività di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, di cui al Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 144, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientrano nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione le sole costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva presenti sull'area autorizzata all'esercizio di tale attività, nonché nel senso che non rientrano nella nozione di area fabbricabile assoggettabile ad imposizione i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività estrattiva ed i terreni che lo strumento urbanistico generale o attuativo destina ad attività agricola ancorché autorizzati all'esercizio dell'attività estrattiva».

2.0.5

CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, le parole: "redditi di pensione non superiori a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "redditi di pensione non superiori a 12.000 euro"».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018:

a) sono ridotte dell'1 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza;

sidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili;

c) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso;

d) il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è ridotto del 20 per cento».

2.0.6

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Incentivi all'affitto)

1. A decorrere dall'anno 2018 e fino alla revisione del sistema delle detrazioni fiscali per i redditi delle persone fisiche, all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 01, la parola: "300" è sostituita con la seguente: "400" e la parola: "150" con la seguente: "200";

b) al comma 1, la parola: "495,80" è sostituita con la seguente: "700" e la parola: "247,90" con la seguente: "350"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«6-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.7

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative)

1. Al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 comma 6 della legge 9 dicembre 1998 n.431 le Regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno, a partite dall'anno 2018, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.9

FAVERO, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.10

MALAN, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.11

BROGLIA, SANTINI, ZANONI, TOMASELLI, BUEMI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"» della missione "Fondi da ripartire"» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.0.13

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2001" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, alimentato con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al precedente comma, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione

prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

2.0.16

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Penali relative ai processi di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009)

1. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso.

2. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento.

3. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli

edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.

4. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento.

5. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n. 108 del 18/04/2012; L. 125 del 15/08/2015.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 4 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse».

2.0.17

PADUA, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma," sono soppresse;

b) al sesto periodo, le parole: "; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziato dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi" sono soppresse;

c) dopo l'ottavo periodo è aggiunto il seguente: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di esaurimento delle predette risorse, sono individuati i contribuenti che hanno presentato istanza di Rimborso ai sensi del presente comma e che non hanno ottenuto il rimborso integrale a seguito dell'esaurimento delle risorse."».

2.0.18

PADUA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma," sono soppresse;

b) al sesto periodo, le parole: "; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziato dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi" sono soppresse.».

2.0.19

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per i Contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche)

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni ricompresi in aree per le quali è stato riconosciuto lo stato di calamità naturali a seguito di eventi sismici, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato e risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, il cui onere è per legge stabilito in capo allo Stato, viene istituito presso il Ministero del interno un "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive determinate da attività delegate dallo Stato per i comuni ricompresi in aree sismiche oggetto di calamità naturali", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020, alimentato con le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi deter-

minati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del Fondo di cui al precedente comma, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministro dell'interno.

4. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute».

2.0.20

COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Piano decennale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. A decorrere dall'anno 2018 è istituito un Fondo Nazionale destinato a finanziare un piano decennale di edilizia residenziale pubblica e sociale riguardante il recupero di immobili o, in subordine, la realizzazione di nuove costruzioni e le connesse urbanizzazioni destinate ad assicurare il diritto sociale all'abitazione a favore dei soggetti e dei nuclei familiari che non sono in grado economicamente di accedere al libero mercato, per soddisfare le esigenze abitative di soggetti residenti da oltre 10 anni nel territorio nazionale, ivi comprese quelle collegate a spostamenti per particolari condizioni di lavoro o di studio.

2. Gli alloggi devono collocarsi obbligatoriamente nel comparto delle locazioni a canoni sociali e/o significativamente inferiori a quelli del mercato libero, ed essere prioritariamente destinati alla locazione permanente o, eccezionalmente, di durata non inferiore ad anni 15.

3. Al fondo è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2018, 2019, 2020.

4. Annualmente, a partire dal 2018, in sede di formazione del Documento di Economia e Finanza (DEF), oltre al finanziamento diretto del Fondo per gli anni successivi, si individuano modalità di reperimento di ulteriori risorse.

5. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono definiti gli indirizzi programmatici e ripartite le risorse assegnate al Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.21

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutuo o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontate del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 22 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi; sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

2.0.22

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

1. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale

e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo".».

2.0.23

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

2.0.24

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016-2017)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016-2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1

e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-*bis*, nonché il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dall'Istituto del Credito Sportivo è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 8 milioni di euro per l'anno 2018, e a 8 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52".

2. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

2.0.25

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Proroga termini sospensione adempimenti contabili enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44 comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della com-

petenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

2.0.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.27

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è inserito il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni

dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

2.0.28

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate, nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.29

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1, 2, *2-bis* al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi *1-bis*, 10 e *10-bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma *1-bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma *2-bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12, le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018";

d) al comma *12-bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

2) le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

2. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

"Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dallo dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, valutati in 330 milioni per gli anni 2017 e 2018 e a 110 milioni per l'anno 2019, si provvede, quanto a 30 milioni per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 300 milioni per l'anno 2017, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a 330 milioni per l'anno 2018 e 110 milioni per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.30

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga della sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016)

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente de-

creto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-*bis*, 10 e 10-*bis*, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n.208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n.212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12, le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni, le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018" le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

Conseguentemente all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n.189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.196»;

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

2.0.32

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscossa nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge e da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate; nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

2.0.33

PELINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Completamento messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle Infrastrutture con il decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, solo in parte finanziati con la legge n. 96 del 2017, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis della legge n. 123 del 2017, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

2.0.34

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Miglioramento della misura prevista per l'istituzione della Zona Franca Urbana)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente lettera e): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3, le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle parole: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.35

BROGLIA, SANTINI, CARDINALI, TOMASELLI, PEZZOPANE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, le parole: «e per quello successivo» sono soppresse;*

b) *dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*

"5-bis. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo in corso al 1° gennaio 2018 alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.229 che abbiano registrato, nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, nonché alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018;

5-ter. Le esenzioni di cui al comma 2 si applicano altresì alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n.229 che abbiano registrato, nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, una riduzione del fatturato in misura non inferiore al 20 per cento rispetto al periodo dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017";

c) *dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

"8-bis. Ferme restando le indicazioni e i termini già contenuti nelle circolari n.99473 del 4 agosto 2017 e n.114735 del 15 settembre 2017

del Ministero dello sviluppo economico, il termine per la presentazione delle istanze di accesso per le imprese di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* è fissato al 31 marzo 2018"».

2.0.36

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di Zona Franca Urbana)

1. All'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2, lettera *c*), dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti parole: "e professionale";

d) al comma 2, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente lettera *e*): "esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3, le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5, le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

2.0.300

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, previa approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e del Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato e calcolato sulla base del valore del bene al momento del danno;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 57 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 350 milioni di euro annui per l'anno 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Art. 3.

3.1

BERGER, PANIZZA, LANIECE

Sopprimere l'articolo.

3.2

COLUCCI

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «istituito presso l'OAM.» le parole seguenti: «Dall'obbligo di iscrizione presso l'OAM sono esclusi gli operatori professionali in oro già tenuti agli obblighi di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 17 gennaio 2000 n. 7 e già compresi nell'elenco di cui alla medesima legge.»;

comma 1, dopo le parole: «l'iscrizione al registro» aggiungere la parola: «OAM»;

al comma 2, dopo le parole: «al comma 1 e del conto corrente» sopprimere la parola: «dedicato»;

al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la parola: «trenta»;

sopprimere il comma 6;

sopprimere il comma 7.

3.3

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: «dei seguenti soggetti» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le transazioni di importo inferiore 10.000 euro».

3.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – «Condizioni di legittimità dei pagamenti» sono abrogati;

b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».

3.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è inserito il seguente comma:*

*"7-*quater*. Il comma 7 trova applicazione, limitatamente all'accertamento, da parte della competente sezione regionale della Corte dei Conti, del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal*

piano, a decorrere dal 2019, avendo quale riferimento il piano rimodulato nel 2018. Eventuali procedimenti in corso, nonché l'efficacia di eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all'approvazione o al diniego della odulazione effettuata in base alle disposizioni precedenti".».

3.7

FUCKSIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:

«All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole «diploma di ragioneria» inserire le seguenti «nonché i professionisti di cui alla norma UNI-11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».

3.9

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4";».

3.10

BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "i professionisti di cui al comma 1 dell'articolo 6-bis del D.L. 26 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

3.13

FORNARO, RICCHIUTI, CORSINI, CASSON

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322" sono aggiunte le seguenti: "e quelli individuati dal comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

3.14

BONFRISCO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322", sono aggiunte le seguenti: "e quelli individuati dal comma 1 dell'articolo 6-bis del D.L. 26 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,"».

3.15

GALIMBERTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma;

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis"».

3.16

TOMASELLI, SANTINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis."».

3.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:

"1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese di viaggi e turismo ed alle aziende loro convenzionate per i sistemi di pagamento limitatamente alle prestazioni di servizi afferenti all'attività di intermediazione svolta nei confronti dei committenti di cui al comma 1 e 1-bis."».

3.18

SANTINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 6 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:

"a-quinquies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di

una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni."».

3.19

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26-ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera *a-quater*) è inserita la seguente:

"*a-quinquies*) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata dal rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni".».

3.20

MAURO MARIA MARINO, SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

5. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione delta relativa imposta".

6. Le disposizioni dei precedenti commi 4 e 5 si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017.

7. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4 a 6, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

3.21

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo." sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

3-ter. All'articolo 25, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.".

3-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 3-bis e 3-ter si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».

3.22

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, il rimborso del credito IVA dovuta ai cedenti o prestatori è dovuta entro 30 giorni dall'emissione della fattura».

3.23

SANTINI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.».

3.24

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la facoltà di presentare istanza di rimborso, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2 del medesimo decreto, o, alternativamente, effettuare la compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, in relazione a singole mensilità, per l'ammontare di eccedenza detraibile del mese di riferimento derivante dalle suddette operazioni. Ai medesimi soggetti viene garantita l'erogazione del relativo rimborso in conto fiscale, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.413, entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, saranno stabilite modalità e termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma e di erogazione dei relativi rimborsi in conto fiscale.».

3.25

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015 recante, "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"», dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. I rimborsi di cui ai commi precedenti sono erogati entro 20 giorni dalla richiesta ai soggetti, quali consorzi o altre aggregazioni di imprese che effettuano operazioni di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che agiscono in nome proprio e per conto di più mandanti"».

3.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato».

3.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

3.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

"7-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

3.29

DEL BARBA

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 l'estensione dello *split payment* introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e disciplinata dai relativi decreti attuativi è da intendersi sperimentale e nessuna sanzione potrà essere erogata alle parti coinvolte nel caso di irrituale assolvimento dell'imposta.

3-*ter*. Gli elenchi dei soggetti coinvolti come individuati ai sensi dell'articolo 5-*ter* D.M. 23/1/2015 (modificato dal D.M. 26/7/2017 e dal D.M. 13/7/2017) e pubblicati entro il 15 novembre 2017 con effetto a valere per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2018 sono da considerarsi definitivi e immodificabili, per tutto il periodo di applicazione della disciplina di autorizzazione in deroga all'ordinario sistema di riscossione di cui alla decisione del Consiglio UE 2017/784/UE del 25 aprile 2017, a prescindere dalle variazioni intervenute entro o oltre il 30 settembre degli anni successivi».

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

nel corso del 2017 è stata avviata la trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA che ha notevolmente aumentato gli adempimenti burocratici delle imprese e comportato la necessità di importanti adeguamenti tecnologici,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di considerare la sperimentaliità dei nuovi obblighi ed evitare l'applicazione di sanzioni in relazione ai primi invii effettuati dall'avvio della trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche IVA.

G3.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

le disposizioni dell'articolo 3 del presente decreto-legge, che estendono ulteriormente l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA, cosiddetto «*split payment*», a tutte le società controllate e partecipate dalla Pubblica Amministrazione ed agli enti pubblici economici, hanno un forte impatto sulle imprese di viaggi che distribuiscono servizi turistici;

l'ulteriore ampliamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018, dopo che già lo scorso 1° luglio, il settore aveva subito un allargamento del

campo di applicazione dello «*split payment*». Le nuove disposizioni impongono maggiori incombenze amministrative al settore e conseguenti maggiori costi per l'adeguamento delle procedure gestionali e contabili;

il meccanismo dello «*split payment*» se, da un lato, semplifica il processo di accertamento, dall'altro comporta un vero e proprio stravolgimento per tutte le imprese interessate. Infatti, le imprese di viaggi si trovano a dover modificare i processi amministrativi ed informatici in modo da renderli idonei a distinguere l'attività di intermediazione svolta in nome e per conto del cliente che, in linea generale, dovrebbe rientrare nello «*split payment*», rispetto all'attività di organizzazione in nome proprio e per conto del cliente che invece è fuori dall'ambito di applicazione del meccanismo in esame;

non è, però, scontato che l'incasso del corrispettivo delle prestazioni di servizi intermediati nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle altre società debba avvenire sempre al netto dell'IVA, che viene versata direttamente da questi ultimi soggetti all'Erario. La fornitura di biglietti aerea nazionale, ad esempio, è fuori dallo «*split payment*» perché i titoli di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale; mentre il compenso per l'attività di prenotazione svolta dall'impresa di viaggi viene fatturato e quindi rientrerebbe nella scissione dei pagamenti dell'IVA;

in particolare, nell'attività di intermediazione i servizi sono riepilogati dall'impresa di viaggi in un estratto conto che ha valore finanziario e, quindi, non essendo fattura, fuori dallo «*split payment*»; in realtà l'impresa di viaggi intermediaria dovrà, comunque, distinguere i servizi rientranti da quelli esclusi dalla scissione dei pagamenti nel momento in cui addebita tutti i relativi ammontati nell'estratto conto riepilogativo delle operazioni effettuate nel corso dello stesso mese alla PA e/o alle società, subendo un forte impatto operativo e di adeguamento delle procedure e dei sistemi informatici dedicati;

l'attività di organizzazione di pacchetti di viaggio, che rientra nel campo di applicazione del regime speciale IVA, ai sensi dell'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è già esclusa dallo «*split payment*», poiché le relative fatture sono emesse senza la separata indicazione dell'imposta per i viaggi con destinazione nell'Unione Europea. Su tali documenti infatti deve essere riportata, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'annotazione «regime del margine – agenzie di viaggio». Tale interpretazione era già stata confermata dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 13 aprile 2015, n. 15/E;

pertanto, non basta identificare il committente quale soggetto allo «*split payment*» ma diviene necessaria una puntuale e differente codifica contabile delle operazioni all'interno dello stesso genere, ancorché rese nei confronti dello stesso cliente;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di escludere le imprese di viaggi e turismo e delle aziende loro partner per i sistemi di pagamento dall'applicazione

delle disposizioni dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

G3.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cd. «*split payment*»), è stato prorogato sino al 2020, superando casi la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento;

per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello «*split payment*» viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le pubbliche amministrazioni;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
- professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito;

con il più recente decreto-legge n. 148/2017, all'articolo 3 viene nuovamente riformulato il comma 1-bis dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, estendendo, a decorrere dal gennaio 2018, l'applicazione della «scissione dei pagamenti» (cd. «*split payment*»), anche ad altri soggetti pubblici quali gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;

in generale, tali modifiche preoccupano fortemente le imprese. L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., già in vigore dal 2015, è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA. Si consideri, tra l'altro, che, nelle prime versioni

del testo del disegno di legge di Bilancio per il 2018, viene prevista l'obbligatorietà, dallo gennaio 2019, della fatturazione elettronica anche per le operazioni ed. «B2B», ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), obbligo anticipato allo luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A.;

ciò renderebbe di fatto superflua l'applicazione dello «split» nell'ambito dei contratti pubblici, la cui stessa vigenza temporanea era stata, a suo tempo, giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica;

per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, quindi le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale, compresi da ultimo enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche;

è quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, potrebbe, nell'immediato, risolversi, più che attraverso un'accelerazione nei tempi di recupero del credito IVA, attraverso il ripristino del principio di neutralità dell'IVA, che questo meccanismo di fatto mina;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il meccanismo del «*reverse charge*» ai fornitori dei soggetti che applicano lo «*split payment*».

G3.4

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, l'attuale impianto normativo dispone l'indetraibilità in capo al cessionario/committente di tale maggiore importo addebitato;

il diritto al rimborso dell'imposta, ovviamente qualora regolarmente versata all'Erario, è perseguibile tramite un rimborso binario mediante la duplice azione di rivalsa in sede civilistica, tra cessionario/com-

mittente e cedente/prestatore, e in sede tributaria tra cedente/prestatore ed Erario;

alternativamente attraverso le procedure di rettifica endo-procedimentale, è possibile procedere alla rettifica per le operazioni per le quali è stata applicata l'imposta in misura superiore, mediante una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto Presidente della Repubblica 633/72, ovvero per le operazioni riferite ad anni di imposta già oggetto di dichiarazione annuale, mediante rettifica ai sensi dell'articolo 8, comma 6-*bis* e segg., del decreto Presidente della Repubblica 322/98;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di disporre, rispetto ad una condizione di assoluta neutralità impositiva in quanto parte dal presupposto, che l'IVA sia stata assolta da parte del cedente o prestatore; nel qual caso dispone uno specifico regime sanzionatorio in capo al cessionario/committente consentendo comunque allo stesso la detrazione della maggiore imposta al cliente.

G3.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

resta ferma la periodicità di trasmissione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA;

la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute con cadenza annuale non comprometterebbe l'effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazione, poiché alla stessa vengono forniti una quantità di dati maggiore rispetto al pregresso, rendendo di fatto più agevole ed efficiente il monitoraggio del flusso dell'imposta sul valore aggiunto;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere annuale la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, che l'articolo 21, decreto-legge n. 78 del 2010, prevede con periodicità trimestrale. La trasmissione annuale dei dati delle fatture sarebbe così effettuata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

G3.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che;

l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come novellato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2017, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, dispone che, a decorrere dal 10 gennaio 2017, i soggetti passivi IVA debbano trasmettere, telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;

l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 7 febbraio 2017, n. 1/E, ha precisato che le informazioni da trasmettere sono relative alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione (comprese, pertanto, anche le fatture annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);

l'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, chiarito che la trasmissione riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695;

di conseguenza, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione – è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura;

il nuovo adempimento di comunicazione – in ordine alle due fattispecie evidenziate – risulta estremamente oneroso per i soggetti di cui all'articolo 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (quali, ad esempio, bar, ristoranti, alberghi, eccetera), che registrano numerose fatture di piccolo importo nel registro dei corrispettivi, tenuto ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto, in quanto imporrebbe, a tali soggetti l'annotazione distinta per singola fattura anziché giornaliera e per totali;

inoltre, risulta inutile per la stessa l'Amministrazione finanziaria in quanto – essendo documenti fiscali emessi «al dettaglio» – le fatture richieste da altri soggetti IVA (obbligatoriamente) o da consumatori finali (facoltativamente) sono, nel primo caso, registrati dall'acquirente, e, nel secondo caso, irrilevanti ai fini del controllo incrociato;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di rendere facoltativa la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute per le due fattispecie di fatturazione illustrate, in quanto l'adempimento risulta estremamente oneroso per le imprese interessate e le cui informazioni sono assolutamente prive di qualsiasi utilità alla stessa Agenzia delle Entrate ai fini del contrasto dell'evasione IVA.

G3.7

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

a seguito dell'autorizzazione delle autorità comunitarie, il meccanismo della «scissione dei pagamenti» (cd. «split payment»), è stato prorogato sino al 2020, superando così la data del 31 dicembre 2017, originariamente fissata dalla stessa Unione europea quale termine ultimo d'applicazione dello strumento.

Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, il meccanismo dello «split payment» viene esteso anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- tutte le pubbliche amministrazioni;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
- le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate;
- professionisti, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Con il più recente decreto-legge n. 148 del 2017 (in particolare, l'articolo 3), viene nuovamente riformulato il comma 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'applicazione della «scissione dei pagamenti» (ed. «split payment»), anche ad altri soggetti pubblici, ovvero sia a:

- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e «le aziende pubbliche di servizi alla persona»;

– le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento.

In generale, tali modifiche preoccupano fortemente le imprese.

L'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PP.AA., già in vigore dal 2015, è considerato elemento già sufficiente per il contrasto all'evasione IVA. Si consideri, tra l'altro, che, nelle prime versioni del testo del disegno di legge di Bilancio per il 2018, viene prevista l'obbligatorietà, dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica anche per le operazioni cd. «B2B», ovvero per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), obbligo anticipato al 1° luglio 2018, per le prestazioni rese da subappaltatori nell'ambito di contratti di appalto stipulati con una P.A.

Ciò renderebbe di fatto superflua l'applicazione dello «split» nell'ambito dei contratti pubblici, la cui stessa vigenza temporanea era stata, a suo tempo, giustificata proprio dall'introduzione solo dal 2015 della fatturazione elettronica.

Per le imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici, le conseguenze di queste ultime modifiche attengono sempre all'incremento esponenziale del credito IVA. Infatti, con l'entrata in vigore della norma, l'IVA non verrà più corrisposta alle imprese non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione ma anche nei rapporti con tutte le società a partecipazione statale e locale.

È quindi sempre più urgente risolvere il problema del credito IVA, rendendo pressoché immediato il rimborso, che attualmente avviene in un periodo che supera in media i sei mesi.

In merito, nella risoluzione del Parlamento di approvazione del DEF 2017 (Documento di Economia e Finanza), viene richiesto l'impegno del Governo al rispetto dei tempi previsti dalla legislazione vigente per le procedure di rimborso dei crediti IVA derivanti proprio dall'applicazione dello *split payment*;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare un Modello di dichiarazione IVA mensile, sulla falsa riga di quello trimestrale (Modello IVA TR già in uso presso le imprese), che consenta l'istanza di rimborso o la compensazione del credito IVA già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, le cui modalità operative e termini di presentazione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

Tale meccanismo di accelerazione del recupero del credito sarebbe riconosciuto esclusivamente ai contribuenti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali si applica il meccanismo della «scissione dei pagamenti».

G3.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

i tempi più ristretti in cui esercitare il diritto alla detrazione potrebbero essere, in contrasto con la disciplina comunitaria in quanto rendono eccessivamente difficile l'esercizio del diritto e quindi in contrasto con il principio di neutralità dell'imposta;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare il precedente termine relativo alla detrazione dell'IVA.

G3.9

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

l'attuale procedura di contestazione degli omessi versamenti dell'IVA prevista dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, lascia i contribuenti nell'incertezza circa il tempo a disposizione per ravvedersi,

non è previsto alcun lasso temporale minimo tra la data di comunicazione dell'irregolarità riscontrata e l'invio del successivo avviso bonario che blocca la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di introdurre un lasso temporale minimo di 6 mesi dalla data in cui è stato inviato l'avviso di irregolarità, entro il quale completare il ravvedimento operoso.

G3.10

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

in considerazione della *ratio* che ha spinto all'introduzione della disposizione in esame, si ritiene che il controllo dei versamenti periodici IVA prima della presentazione della dichiarazione IVA e la conseguente emanazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 54-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 debba essere limitata ai soli soggetti che presentano un elevato rischio fiscale;

per la selezione di tali soggetti viene demandato ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle condizioni che potranno tener conto dei comportanti pregressi dei contribuenti;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di evitare che l'applicazione automatica della norma in merito ai controlli dei versamenti IVA introdotta con il decreto-legge n. 193 del 2016 vanifichi, anche in relazione a soggetti che presentano un ridotto rischio fiscale, la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso.

EMENDAMENTI

3.0.1

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera *b*) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: ", nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

3.0.2

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rappresentanza tributaria)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

"*d-bis*) i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"».

3.0.3

SUSTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel settore privato e ridurre i costi del personale, al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: "cinque anni" sono sostituite con le seguenti: "dieci anni"».

3.0.4

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello fu cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017».

3.0.6

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riapertura dei termini di cui ai commi dai 115 ai 121 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del, citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

3.0.7

GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, DIRINDIN, CORSINI, CASSON, GRANAIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 25-quinquies.

(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1972)

1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

3. Gli introiti derivanti dal presente articolo sono destinati a incrementare il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, a partire dall'anno 2018, di 600 milioni di euro base annua.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono abrogate le disposizioni cui all'articolo 1, comma 796, lettere *p*) e *p-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relativamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per i non esenti nonché le disposizioni di cui articolo 17 comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a sopprimere la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota, fissa sulla ricetta ai sensi della normativa vigente"».

3.0.8

GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, DIRINDIN, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 25-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 25-quinquies.

(Ritenuta sui redditi delle imprese che operano con il regime Iva di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1972)

1. I soggetti indicati nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 devono operare, all'atto del pagamento, sui corrispettivi per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati a loro favore da soggetti che operano nell'esercizio di impresa, una ritenuta del 2 per cento a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data"».

3.0.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Moratoria incremento perequazione e istituzione di un fondo verticale perequativo)

1. Per l'anno 2018 la percentuale di cui alla lettera c), del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continua ad applicarsi nella misura del 40 per cento sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni già utilizzati ai fini del riparto perequativo del 2017. Le percentuali di risorse oggetto di perequazione di cui al primo periodo della citata lettera c), per gli anni dal 2018 al 2021, sono slittate di un anno, con termine al 2022.

2. A decorrere dal 2018 è istituito, con risorse stanziare dal bilancio dello Stato, un fondo perequativo comunale di ammontare pari a 300 milioni di euro annui, il cui riparto è effettuato secondo i criteri di cui al primo periodo della lettera c), del comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e concorre, per il 95 per cento del suo ammontare, al raggiungimento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile secondo la progressione di cui alla medesima lettera c), del citato comma 449. Una quota pari al 5 per cento del fondo è attribuita per il periodo 2018-2022 all'applicazione della lettera d-bis) cui al citato comma 449, il cui limite massimo è pertanto aumentato a 40 milioni di euro.

3. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard presenta al Governo entro il 31 luglio 2018 un rapporto dettagliato sugli effetti del sistema perequativo a regime sulle diverse fasce demografiche e territoriali

dei comuni, con l'indicazione dei corretti vi che si ritengano necessari per assicurare una equilibrata transizione al sistema di finanziamento fondato sui fabbisogni e le capacità fiscali *standard*, nonché sulle possibili modalità di determinazione di livelli essenziali o minimi delle prestazioni dei servizi comunali con i relativi riflessi finanziari. Il rapporto è sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere».

3.0.10

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario)

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-*quater*.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 3 o giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria indi-

viduale secondo il regio decreto 16 marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza; il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-*bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-*bis*, e 7-*ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate».

3.0.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

Art. 4.

4.1

COLUCCI

Al comma 1, sostituire il comma, con il seguente:

«Gli operatori compro oro procedono, contestualmente all'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio e pertanto in caso di vendite attraverso *internet* l'identificazione potrà avvenire sulla base di documenti dati e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente»;

al comma 2, sostituire la parola: «500» con la seguente: «3000».

4.2

SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, AIROLA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, l'articolo 57-bis è abrogato».

4.3

SAGGESE

Al comma 1, prima della lettera a), inserire le seguenti:

«00a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché sulle concessionarie di pubblicità esterna e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione";

"0a) al comma 1, dopo le parole: "e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali" *inserire le seguenti:* "e sulle concessionarie di pubblicità esterna,"».

4.4

QUAGLIARIELLO

Al comma 1, prima del punto a), inserire i seguenti:

«0a) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

"Art. 57-bis. Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché sulle concessionarie di pubblicità esterna e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.";

"0a) al comma 1, dopo le parole: 'e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali analogiche o digitali' *inserire le seguenti:* 'e sulle concessionarie di pubblicità esterna,'"».

4.5

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

«Art. 4.

(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari ed in materia di audiovisivo)

1. Al comma 1, prima della lettera *a*); inserire la seguente:

"0a) al comma 1, sostituire le parole: 'alle imprese e ai lavoratori autonomi' con le seguenti: 'alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali'».

4.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.7

VICARI, CONTE, DALLA TOR

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite con le seguenti: "alle imprese ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.9

SANTINI, TOMASELLI, CALEO, VALDINOSI, COMAROLI, BELLOT, MANDELLI,
LANIECE

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.10

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Al comma 1, premettere la seguente:

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "alle imprese e ai lavoratori autonomi" con le seguenti: "alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali"».

4.11

BOTTICI, AIROLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "quotidiana e periodica" aggiungere le seguenti: "anche *on line*"».

4.300

CIAMPOLILLO

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «esclusivamente» fino a: «di cui al comma 1» con le seguenti: «sugli investimenti pubblicitari incrementali di cui al comma 1».

4.12

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine:

«3-ter. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2018, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta, esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016».

4.13

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 17 della legge 12 novembre 2016, n. 220, al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il credito è elevato al 50 per cento per interventi nelle sale cinematografiche già presenti all'interno dei centri storici e per interventi nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, nonché nelle sale delle comunità ecclesiali e religiose".

1-ter. Alle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede nel limite di 30 milioni di euro, mediante risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 7-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 20 sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 770 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

E al medesimo articolo 20 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le se-

guenti: "6,5 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1° gennaio 2018».

4.14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Al comma 2, sostituire il riferimento: «legge 12 novembre» con il seguente: «legge 14 novembre».

4.15

URAS

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese con sede legale od operativa nel Mezzogiorno e nelle isole il periodo su cui fare riferimento per analoghi investimenti viene esteso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016».

4.16

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 716 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"716-bis. Per la loro particolare valenza culturale e sociale, le sale cinematografiche e teatrali possono dedurre per intero l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ORDINE DEL GIORNO

G4.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

gli enti non commerciali sono enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, ecc.), che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. Nessun rilievo assume ai fini della qualificazione di ente non commerciale la natura, pubblica o privata, del soggetto, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati, la rilevanza sociale delle finalità perseguite;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di includere, tra i beneficiari del credito di imposta alle spese sostenute per campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici e sulle radio e tv locali, anche gli enti non commerciali.

EMENDAMENTI

4.0.1

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deduzione del costo per il TFR dalla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ammesso in deduzione il costo per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente classificabile nell'articolo 2425, lettera *b*), numero 9), lettera *c*) del codice civile.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili sulla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

4.0.2

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione della TARI per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, nella misura del:

- a) 10% per la prima assunzione;
- b) 5% per ogni ulteriore assunzione.

2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50%.

3. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), è revocato se la media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti, alla data della prima assunzione risulta superiore alla media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo.

4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5

punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10% dell'orario settimanale previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nei calcolo di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.

6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

7. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

10. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 8 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

4.0.3

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riduzione della TARI per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore delle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, che effettuano assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e per almeno un numero di ore pari al settanta per cento dell'orario settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, è riconosciuta una riduzione della superficie nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, nella misura del:

- a) 10% per la prima assunzione;
- b) 5% per ogni ulteriore assunzione.

2. La somma dei benefici di cui al comma 1 non può in ogni caso comportare una riduzione della superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI superiore al 50%.

3. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), è revocato se la media, calcolata a fine mese, della forza lavoro dei dodici mesi precedenti, alla data della prima assunzione risulta superiore alla media della forza lavoro calcolata al 31 dicembre di ciascun anno successivo.

4. I benefici di cui al comma 1, sono diminuiti se i livelli occupazionali calcolati alla fine di ciascun mese risultano inferiori ai livelli occupazionali calcolati alla fine del mese precedente. Tale diminuzione è pari a 5 punti percentuali per ogni riduzione oraria superiore al 10% dell'orario settimanale previsto da contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile. Nei calcolo di cui al precedente periodo non rilevano le ore di lavoro straordinario o supplementare.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 10.

6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

7. All'articolo 96, comma 5-*bis*; del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

8. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 6 a 8 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

10. Le modifiche introdotte dai commi 6 e 8 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.».

4.0.4

BIGNAMI, LANIECE, URAS, DI BIAGIO, VACCIANO, CONTE, BENCINI, CORSINI, MOLINARI, LIUZZI, PUPPATO, MASTRANGELI, BATTISTA, BELLOT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare".

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.5

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esenzione IRAP per le microimprese)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'ac-

conto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per la loro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

4.0.6

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(SPORT-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno dello sport)

1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2018, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

3. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di

interventi di manutenzione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dello sport l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione dell'impianto e, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Il Ministero dello sport provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Con apposito regolamento di organizzazione del Ministero dello sport si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite strutture dedicate a favorire le erogazioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.7

TOMASELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 85, 88, 101 e 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, non hanno rilevanza ai fini fiscali».

Art. 5.

5.1

COLUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: «dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro» *con le seguenti:* «sul quale andranno anche versati, anche in modo cumulativo, gli eventuali incassi per contante di ogni singola transazione o, in caso di permuta, l'eccedenza residua incassata»;

al comma 2 dopo la parola: «predispongono,» *aggiungere le seguenti:* «anche con mezzi informatici»;

al comma 2 capoverso lettera b) sostituire interamente con il seguente: «la sintetica descrizione delle caratteristiche degli oggetti preziosi usati, della loro natura e delle loro precipue qualità»;

al comma 2 capoverso c) sostituire interamente con il seguente: «l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti negli oggetti preziosi usati di cui al "fixing" del giorno»;

al comma 2 capoverso d) sostituire interamente con il seguente: «due fotografie in formato digitale degli oggetti preziosi ceduti dal privato acquisite da prospettive diverse, anche suddividendo gli oggetti in due o più lotti, in caso di numerosità elevata degli oggetti acquistati»;

al comma 2 capoverso g) dopo le parole: «dati identificativi» *aggiungere le seguenti:* «della controparte acquirente.»;

al comma 2 capoverso g) sopprimere il seguente periodo: «1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto; 2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione; 3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto.»;

al comma 3 dopo la parola: «cliente» *aggiungere la seguente:* «cedente»;

al comma 3 dopo le parole: «comma 2» *aggiungere le seguenti:* «La ricevuta può anche consistere in una fotocopia sottoscritta dall'operatore compro oro della scheda di cui al presente articolo.».

5.2

ORELLANA, URAS, BENCINI

Al comma 1, sopprimere il punto 2).

5.3

LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO, ZIZZA, Giovanni MAURO

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione»;*

2) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«2. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a) al punto 4) la parola: «regolari» è soppressa;

b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:

«5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

3. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

5.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Apportate le seguenti modificazioni:

1) *la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018 e riduzione dell'aliquota d'accisa sul gasolio per autotrazione»;*

2) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«2. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:

a) al punto 4) la parola: «regolari» è soppressa;

b) dopo il punto 4) è inserito il seguente:

«5) imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218».

3. Le imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 possono accedere al rimborso dell'accisa sul gasolio per autotrazione anche in relazione ai consumi di gasolio effettuati a partire dal 1° aprile 2012 e sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il rimborso, fruibile anche mediante compensazione ai sensi nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, spetta alle medesime condizioni e per i medesimi importi già riconosciuti alle imprese di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, in base alle disposizioni nazionali *ratione temporis* vigenti in materia. Ai fini del rimborso le predette imprese, entro il termine di decadenza biennale di cui all'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, decorrente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono presentare apposita dichiarazione attestante i consumi di gasolio effettuati con le medesime modalità ed effetti, anche fiscali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.5

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, senza aggiunta di miele, uova o formaggio. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria».

5.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è aggiunto il seguente:

"30-bis) apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 51, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:

«Art. 51. – Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio»».

5.9

SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "per un importo" aggiungere la seguente: "non"».

5.0.1

BOCCHINO, DE PETRIS, URAS, VACCIANO, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, DE PIETRO, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

«v-bis) apparecchiature terminali di rete: le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento è indiretto se l'apparecchiatura è interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica nonché le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite».

b) dopo l'articolo 70, è aggiunto il seguente:

«Art. 70-bis. - (*Libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica*). – 1. In conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, gli utenti delle reti di comunicazione elettronica possono provvedere autonomamente alle attività di installazione, di allacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali definite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, recepita con decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198, che realizzano l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. Tali attività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE ed alle leggi vigenti. I dati necessari all'accesso, le credenziali e le informazioni per l'allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informazioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in modalità Voice Over Ip (Voip) devono essere messi obbligatoriamente a disposizione dell'utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all'atto della sottoscrizione del contratto di servizio.

2. È fatto divieto ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligatoriamente l'uso di apparecchiature terminali da essi forniti per l'allacciamento all'interfaccia della rete pubblica. È fatto altresì divieto di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa per il noleggio o l'acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali.

3. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di offrire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che prevedano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l'acquisto».

c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione nonché dell'articolo 70-bis del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 relativo al libero allacciamento delle apparecchiature terminali alle interfacce della rete pubblica; l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo del 3 per cento ad un massimo del 5 per cento del fatturato e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE)2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il

funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

5.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Cadenza mensile nella fatturazione dei servizi di pubblica utilità e rimborsi IVA)

1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità relativi a energia elettrica, gas, sistema idrico e sistema per le telecomunicazioni, compresa telefonia fissa e mobile; devono prevedere obbligatoriamente la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi e delle relative quote di Iva, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli.

2. Il comma 4 dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

«4. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, certificato dall'Autorità garante per il relativo servizio di pubblica utilità, determinato da comprovati mutamenti delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al cliente evidenziando le informazioni complete circa le motivazioni sottostanti la modifica e l'esercizio del diritto di recesso, con preavviso minimo di tre mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente e si intende approvata ove esso non receda, senza penali né costi di disattivazione e con modalità semplificate e di facile accesso, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il cliente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente o ottenute attraverso pratiche commerciali scorrette.

Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione e, se in atto in errore da pratiche commerciali scorrette ha diritto al rimborso totale delle spese pregresse sostenute e degli eventuali danni subiti».

Conseguentemente all'onere presunto per l'applicazione del presente articolo aggiuntivo pari a 220 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3.

E, di conseguenza, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «380 milioni di euro per l'anno 2018».

5.0.3

BIGNAMI, LANIECE, URAS, DI BIAGIO, VACCIANO, CONTE, BENCINI, CORSINI, MOLINARI, LIUZZI, PUPPATO, MASTRANGELI, BATTISTA, BELLOT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 10 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessita di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:

a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare,

che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito-anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

d) facoltà per ai prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette «*long term care*», deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del fondo di cui al comma 1, del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare».

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'e-

conomia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

5.0.4

CALEO, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 67, comma 1, lettera *i*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che si intendono ricompresi anche i redditi derivanti da attività commerciale occasionale avente ad oggetto la vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, secondo la definizione contenuta nella tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

2. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma *2-bis*, sono aggiunti i seguenti:

"*2-ter*. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta, al netto della commissione pagata alla casa d'asta o ad altro intermediario professionale, e il costo di acquisto degli oggetti ed opere cedute, aumentato di ogni altro costo inerente all'acquisizione dei medesimi oggetti e delle medesime opere. Tra le spese inerenti alla produzione di tali redditi sono ricomprese le spese di assicurazione, di restauro, di catalogazione, di custodia e conservazione degli oggetti e delle opere cedute. In alternativa i medesimi redditi possono essere determinati in misura pari al 30 per cento del corrispettivo della cessione. In luogo del corrispettivo, in caso di perdita o di danneggiamento dei beni suindicati, si considerano le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente dagli oggetti e opere di cui alla lettera *i*) dell'articolo 67, comma 1, si considera reddito soltanto il conguaglio in denaro pattuito. Il bene acquisito in cambio conserva lo stesso costo fiscale di quello dato in permuta.

2-quater. Non concorrono a formare il reddito le cessioni degli oggetti e delle opere indicate alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 67 per un ammontare complessivo dei corrispettivi non superiore a 10.000 euro in ciascun periodo di imposta.

2-quinquies. I redditi derivanti dalla vendita di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 67,

determinati ai sensi del comma 2-ter sono costituiti dalla somma algebrica dei corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e dei costi inerenti alla loro produzione. Se l'ammontare complessivo dei suddetti costi è superiore all'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dei redditi realizzati dalla vendita degli oggetti e delle opere di cui alla predetta lettera i) nei periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di formazione.

2-sexies. In mancanza della documentazione del costo di acquisizione degli oggetti e delle opere cedute, i redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 67 sono determinati in misura pari al 40 per cento del corrispettivo della cessione.

3. I soggetti per i quali trova applicazione l'articolo 67, comma 1, lettera i) secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi TUIR, relativamente ai periodi d'imposta ancora accertabili ai sensi dell'articolo 43, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 12, comma *2-bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono dichiarare i redditi conseguiti e versare le imposte dovute e i relativi interessi entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell'I.R.P.E.F per l'anno 2017. I redditi di cui al periodo precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma *2-ter* dell'art. 71 del TUIR.

4. In caso di emersione spontanea, i redditi di cui al comma precedente possono essere determinati, a scelta del contribuente, applicando il criterio forfetario di cui al comma *2-quinquies*, dell'articolo 71, del testo unico delle imposte sui redditi.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

5.0.5

RIZZOTTI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, n.4, della diret-

tiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al 'PMP-sigarette'.

2. L'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n.504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera *a*), *gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a: euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali*".

3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n.188 è sostituito dal seguente:

"Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione"».

5.0.6

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b)* avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sotto stante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito

sotto stante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente comma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

5.0.7

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-2019, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro

per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

5.0.8

D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili ad uso diverso dall'abitazione, a decorrere dall'anno 2018, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso diverso dall'abitazione può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo, stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

3. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 1,6 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n.196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

5.0.9

Mariarosaria ROSSI, Paolo ROMANI, GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI, D'ALÌ, MALAN, GIRO, FLORIS, SERAFINI, CALIENDO, GALIMBERTI, GIBIINO, PELINO, CASSINELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis.

(Ulteriori detrazioni per oneri familiari)

1. Per gli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 è consentito detrarre, dall'imposta lorda dei contribuenti, con un reddito familiare complessivo non superiore a 60.000 euro lordi annui, che svolgono, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o para subordinato o eserciti arti o professioni, attività organizzate, in forma d'impresa ovvero attività agricole e tali attività siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia, un importo massimo pari all'80 per cento delle somme corrisposte a titolo di retribuzione lorda a collaboratori domestici nel rispetto dei relativi obblighi contrattuali, tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia. Qualora l'attività lavorativa dei contribuenti venga svolta solo per una porzione del periodo d'imposta, la relativa detrazione sarà riconosciuta proporzionalmente a tale durata dell'attività rapportata all'anno.

2. Agli oneri di cui al comma 1 nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di fruizione e di attribuzione della detrazione di cui al comma 1"».

5.0.10

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni per la semplificazione della tassazione del TFR)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è abrogato l'ultimo periodo;
- b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nel caso in cui in sede di conguaglio effettuato all'atto della liquidazione definitiva preceduta da anticipazioni, acconti relativi al trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, nonché anticipazioni relative alle altre indennità e somme, risulti un'imposta superiore al:

- a) 27 per cento dell'importo netto percepito fino a 28.000,00 euro;
- b) 38 per cento dell'importo netto percepito tra 28.001 e 55.000 euro;
- c) 41 per cento dell'importo netto percepito tra 55.001 e 75.000 euro;
- d) 43 per cento dell'importo netto percepito tra 75.000 e 100.000 euro.

2. L'eccedenza, a richiesta del dipendente deve essere versata, a cura dello stesso, in dieci rate mensili, la cui prima rata deve essere versata entro la fine del secondo mese successivo a quello della percezione del saldo del trattamento di fine rapporto, e le successive entro la fine dei rispettivi mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed

assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.11

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Il presente articolo non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri; di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta.

5. All'onere di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma 5-bis».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio

2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.12

SOLLO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Adeguamento disciplina sulla circolazione
e vendita di sigarette elettroniche)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* è effettuata in via esclusiva", e aggiungere il seguente comma:

"5-*bis*. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* già attivi all'entrata in vigore del comma precedente, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Nelle more del decreto di attuazione è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma".

2. All'articolo 21, commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 6 del 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: 'transfrontaliera' è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ', in difetto' sino a: 'dall'Agenzia stessa' sono soppresse"».

5.0.13

MICHELONI, SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Le somme detenute all'estero presso conti correnti bancari da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE e loro eredi, e da ex lavoratori transfrontalieri, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolti e assoggettati a tassazione e contribuzione ad una cassa previdenziale nello stato di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'AIRE sono assoggettate all'aliquote del 3 per cento e alle medesime non si applicano le disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187.

2. Le donazioni e le eredità a cittadini italiani residenti in Italia provenienti da risorse prodotte e documentate ai sensi del comma 1 da cittadini italiani non più residenti all'estero, ex iscritti all'AIRE, e da ex lavoratori transfrontalieri non sono assoggettate alle disposizioni in materia di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, né alla tassazione in Italia qualora l'atto di donazione e l'atto di eredità siano stati già assoggettati a tassazione nel Paese di residenza estero».

5.0.14

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di

studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

5.0.15

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

5.0.16

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole:

"incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es. X + incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"».

5.0.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera a) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

5.0.18

BERTUZZI, BERGER, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera *a*) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

5.0.19

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esercizio di più attività)

1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, comma 3, lettera *a*) dello stesso decreto, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari».

5.0.20

VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sul regime dei minimi)

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis.";

b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:

"71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 15.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni"».

5.0.21

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi)

1. All'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dopo le parole: "servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: ", nonché il gasolio impiegato per attività di trasporto di valori e assimilati effettuato con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva";

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'attività di trasporto di valori e assimilati, le procedure per ottenere il rimborso di cui al presente comma, riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, pos-

sono essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Al fine di ottenere la predetta autorizzazione, il Governo pone in essere gli adempimenti di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 29 ottobre 2003 entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge"».

5.0.22

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *b*) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo 7, numero 4), della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, è pari al 95,62 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al 'PMP-sigarette'".

2. All'articolo 1, comma 2, la lettera *a*) del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituita dalla seguente:

"*a*) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-*octies* del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera *a*), gli importi di cui al comma 5 e la misura percentuale prevista dal comma 6 del medesimo articolo fino, rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali, a euro 5,00 e a 2,3 punti percentuali".

3. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo, 15 dicembre 2014, n. 188 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi stabiliti con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con riferimento alle aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore alla data della loro ultima modificazione"».

5.0.23

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

8-bis. All'articolo 54 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui".

8-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 15 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

5.0.24

MICHELONI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 55, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, si intende nel senso che le agenzie di viaggio stabilite fuori dall'Unione europea, ovvero i soggetti che hanno prestato garanzia a loro favore, non sono tenute a restituire le somme che, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultavano rimborsate e per le quali, a seguito di richiesta di restituzione da parte dell'amministrazione finanziaria, non risultava avvenuto, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, il relativo versamento nelle casse erariali da parte delle stesse agenzie di viaggio o dei soggetti che hanno prestato la garanzia.

2. Sono altresì rimborsate ai soggetti di cui al comma 1, le somme dovute dall'erario a titolo di rimborso IVA maturate dai medesimi fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 55, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «277 milioni di euro».

5.0.25

VACCARI, MATURANI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure fiscali per le spese funebri e cimiteriali)

1. Per l'anno 2018, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, fino a un totale di 3.500 euro;

b) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera a);

c) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, fino all'importo massimo di 3.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti».

5.0.26

SANTINI, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Corretta attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sul la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera *q*) è aggiunta la seguente:

"*r*) a tutti gli effetti di legge per 'soggetti auto produttori' si intendono le imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte con cessione alla rete), compresi i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 2 milioni di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.27

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";

b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle fi-

nanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";

c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio." sono abrogate».

5.0.28

D'ALÌ, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. A decorrere dall'anno 2018, sull'estinzione di crediti deteriorati da parte del debitore principale, l'aliquota fiscale in caso di plusvalenza sottoposta a tassazione è fissata nella misura forfettaria del 10 per cento.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione dello 0,5% ài tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

5.0.29

DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con

quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».

5.0.30

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato».

5.0.31

MATTESINI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) e per le cessioni di materiale d'oro, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso assunto nel giorno della cessione, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Le stesse disposizioni si applicano alle cessioni di prodotti semilavorati, componenti, accessori, parti di materiali, tutti contenenti oro o altri metalli preziosi, anche se destinati ad essere incorporati in altri pro-

dotti in corso di lavorazione o alla lavorazione al fine del recupero del metallo prezioso in essi contenuto, sempreché il valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione come sopra individuato"».

5.0.32

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

5.0.33

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità della maggiore Iva erroneamente addebitata)

All'articolo 6, comma 6, del D.lgs 471/97, aggiungere il seguente periodo: "In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli arti-

coli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro"».

5.0.34

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
25 ottobre 1972, n. 633)*

1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-*vicies*) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.35

BIANCONI, VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: «per protesi dentarie e sanitarie in genere» sono inserite le seguenti: ", nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

5.0.36 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è apportata la seguente modificazione:

a) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. termine per la conclusione dei procedimenti che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore è di 45 giorni quanto ai procedimenti di cui al comma 1 e di 15 giorni quanto ai provvedimenti di cui al comma 2"».

5.0.37

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117 si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 117. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3 e 102, comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017».

5.0.38

SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera f-quater), aggiungere la seguente:

"f-quinquies). Le somme, i servizi, le prestazioni erogate ai dipendenti e ai familiari indicati all'articolo 12 da organismi bilaterali derivanti da contratti nazionali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";

b) al comma 3, all'ultimo periodo, sostituire le parole: "lire 500.000" con le seguenti: "euro 500"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «273 milioni di euro».

5.0.39

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: «massimo» è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale"».

5.0.40

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): "A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sentita l'ANCI, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

5.0.42

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

dopo le parole: "f1;«corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

5.0.43

SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tassazione dei ristorni destinati ad aumento del capitale sociale)

1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: «Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, prema delibera assembleare, la ritenuta del 12.50 per cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della lettera c), del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del 12,50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa.

2. Le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma precedente confluiscono nel fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto"».

5.0.44

SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Deducibilità dei ristorni ai fini Irap)

1. L'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.45

FABBRI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di registro)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 10, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie non si applica agli atti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

5.0.46

SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Regime IRAP delle cooperative agricole)

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601", sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228".

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 9 del presente decreto».

5.0.47

BERTUZZI, SANTINI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5», inserire le seguenti: «, 5-bis»;

b) alla lettera g), sostituire la parola: «quanto a 200 milioni», con le seguenti: «quanto a 205 milioni».

5.0.48

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo articolo 5;, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».

5.0.49

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

All'articolo 9 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) al comma 4, le parole: "dicui ai commi 1, 2 e 3." sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».

5.0.50

VACCARI, BROGLIA, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attribuzione alle regioni del gettito fiscale derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "prevista dal presente decreto" sono inserite le parole: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle regioni la quota di spettanza regionale.";

b) al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole: "di cui ai commi 1, 2 in relazione alla quota erariale e 3"».

5.0.51

MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 si aggiunge il capoverso: "All'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, dopo la lettera *e*) viene inserita la lettera *f*) con il seguente testo: "*f*) i soggetti di cui all'art. 6 bis del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225". All'art. 35, comma 3 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: "alle lettere *a*) e *b*)", viene aggiunta la lettera *f*)"».

5.0.52

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SANTINI *Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il contributo pubblico erogato alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

5.0.53

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad

almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

5.0.54

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore)

1. All'articolo 99, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: "Fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h)," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'abrogazione di cui all'articolo 102, comma 2, lettera h),"».

5.0.55

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

5.0.56

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interpretazione autentica in materia di aliquota IVA)

La disposizione di cui al n. 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese dagli intermediari che abbiano a oggetto i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al successivo n. 123 della medesima Tabella».

5.0.57

BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fabbricati non rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali."».

5.0.58

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fabbricati non rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

5.0.59

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"*1-bis.* Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli."».

5.0.60

BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *d-quater*) è inserita la seguente:

«*d-quinquies*) alle cessioni di oli e grassi vegetali ed animali per la produzione di energia elettrica ovvero cogenerazione"».

5.0.61

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Detrazione fiscale per contributi associativi versati
alle società di mutuo soccorso)*

1. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "per un importo superiore a 1.300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 1.300 euro"».

5.0.62

ANGIONI, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319)

1. All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, al secondo comma, dopo le parole: "sia in via mobiliare che immobiliare" sono inserite le seguenti: "ivi comprese le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteca"».

5.0.64

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Esenzione IVA massofisioterapisti)

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applicano anche al massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999"».

5.0.65

ZELLER, PANIZZA, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di tasse di concessione governativa)

"1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: «può essere ricusata» inserire le seguenti: «ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

Conseguentemente, alla Tariffa – Articolo 5, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, alla voce: «Ammon-tare delle tasse in euro», sostituire la parola: «168,00», con la seguente: «200,00».

5.0.66

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

5.0.67

D'ALÌ, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. È fatto obbligo agli istituti bancari che procedono alla cessione a terzi di crediti deteriorati, di offrire al debitore principale del singolo credito la prelazione alle stesse condizioni riservate ai terzi acquirenti».

5.0.68

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sostituire le parole: "31 dicembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

5.0.69

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono eliminate"».

5.0.70

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n.147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018"».

5.0.71

SANTINI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'articolo 20, al comma 1, la lettera *b*), è abrogata».

Art. 6.

6.1

COLUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 anni» con le seguenti: «5 anni»; al comma 2, dopo le parole: «sistemi di conservazione» aggiungere le seguenti: «anche con modalità elettroniche»;

al comma 3, sopprimere la parola: «nonché»;

al comma 3, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «e laddove necessario, il rispetto delle norme in materia di conservazione elettronica dei dati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2013 e normativo vigente collegata»;

al comma 4, dopo le parole: «cose preziose usate» aggiungere le seguenti: «cedute dal cliente all'operatore compro oro».

6.2

VATTUONE, SANTINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2";

2) *alla lettera c), prima del numero 1), inserire il seguente:*

"01) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 3,"».

6.3

VATTUONE

Al comma 1, lettera a), punto 3), sostituire le parole: «entro 10 giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere», con le seguenti: «entro 10 giorni dall'autorizzazione delle missioni da parte delle Camere».

6.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «, dopo il secondo periodo» inserire il seguente: «La relazione è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Nel caso in cui i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari fossero contrari la relazione è sottoposta al voto delle Camere, che deve avvenire entro trenta giorni dalla data dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti».

6.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), al numero 1), dopo le parole: «e delle finanze» inserire le seguenti: «al secondo periodo», dopo le parole: «e i risultati conseguiti» aggiungere le seguenti: «, nonché l'ammontare delle spese sostenute».

6.6

VATTUONE

Al comma, 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: «ed al terzo periodo», dopo la parola: «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009. n. 196,».

6.7

MATTEOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.8

CALEO, SANTINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia

Costiera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.9

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il comma 5 è abrogato.

6.10

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Al medesimo fine, entro il 15 novembre 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere un'integrazione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 (Autorizzazioni e proroghe di missioni internazionali), nella quale è riportato un quadro di sintesi delle risorse ad oggi impegnate per ciascuna delle missioni del 2017, con distinta evidenziazione del fabbisogno residuo relativamente alla prosecuzione delle medesime missioni per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017. Nell'integrazione è altresì riportato, in modo distinto per ciascuna autorizzazione alla prosecuzione, l'ammontare dei residui oneri da sostenersi distintamente a titolo di funzionamento e per oneri del personale».

6.11

MARINELLO, GUALDANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al fine di contenere le spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

6.0.1

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comune prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

6.0.2

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Indennizzi per le unità di pesca oggetto di atti coercitivi arbitrari, illegittimi o illegali)

1. Agli armatori delle imbarcazioni della pesca professionale marittima sottoposte ad atti coercitivi, arbitrari, illegittimi o illegali, da parte di Autorità, Enti od Organizzazioni estere, anche se non riconosciuti dal pertinente Stato terzo, è corrisposto un indennizzo forfettario pari a 70.000 euro a titolo di ristoro delle spese sostenute dagli stessi armatori in seguito all'atto coercitivo subito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli eventi verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 nel limite di spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dal 2017».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.3

CENTINAIO, CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Indennizzi per le unità di pesca oggetto di atti coercitivi arbitrari, illegittimi o illegali)

1. Al fine di corrispondere un equo indennizzo agli armatori di imbarcazioni da pesca professionale sottoposte ad atti coercitivi, arbitrari, illegittimi o illegali da parte di Autorità, enti od Organizzazioni estere, anche se non riconosciuti dal pertinente Stato terzo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2017 per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2018.

2. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli esteri, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del comma precedente.».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 7.

7.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di tremilacinquecento unità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso processi di stabilizzazione del personale precario e, in particolare, dei Vigili del Fuoco discontinui e volontari».

Conseguentemente, all'articolo 20 sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 70 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019, di 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

E, al medesimo articolo 20 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "7 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018».

7.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le graduatorie vigenti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono prorogate fino al 31 dicembre 2017».

7.3

MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, CRIMI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, SERRA, CASTALDI, NUGNES, BLUNDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di valorizzare le competenze in materia ambientale e forestale per le unità assunzionali di cui al precedente comma si procede, nella misura del cinquanta per cento, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti del Corpo forestale dello Stato».

7.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le assunzioni di cui ai comma 2 sono orientate a implementare i servizi di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio al fine di perseguire la tutela ambientale e forestale, in particolar modo perciò che concerne la prevenzione degli incendi, il contrasto ai reati ambientali e la vigilanza all'interno delle aree protette».

7.5

FASIOLO, LUMIA

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di completare entro il 30 giugno 2019 le misure di riqualificazione di cui all'articolo 21-*quater*, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a disporre lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi e delle procedure interne esperite ai sensi del medesimo articolo. Per rispettare il vincolo del rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, il Ministero della giustizia procede ad altrettante assunzioni esterne, anche a seguito all'esperimento di procedure di mobilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 21-*quater*, comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

3-*ter*. Agli oneri di cui al comma 3-*bis*, valutati in 16 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,

comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

7.6

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, Giovanni MAURO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le assunzioni straordinarie previste dall'attuazione del presente articolo sono destinate prioritariamente ad integrare le dotazioni organiche delle Città delle regioni del Mezzogiorno».

7.9

CENTINAIO, COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al presente comma l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Ai conseguenti oneri, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera e) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019» *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla lettera h) le parole: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031», *sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni

di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

7.10

CENTINAIO, COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.11

PELINO, GASPARRI

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 20. A tal fine, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019";

2) alla lettera *h*) le parole: "quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031";

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n.124, addetti alle medesime strutture"».

7.12

SANTINI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 4:

a) l'Arma dei Carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20. A tal fine, all'articolo 20, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *e*) le parole: "quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1,898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,85 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 50 milioni di euro

per l'anno 2017, 1,900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019";

alla lettera *h*) le parole: "«quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3;2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031", sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027; a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere all'anno 2031";

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporalmente, qualora disponibili, sempre a titolo gratuito al personale assunto a tempo indeterminato, di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetti alle medesime strutture"».

7.13

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 4 l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, a cura del comando di cui all'articolo 174-*bis*, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel numero di 45 unità per l'anno 2018, 30 unità per l'anno 2019 e 30 unità per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2018, 2,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

4-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 121, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri che risulti impiegato in tali strutture per le medesime esigenze, qualora disponibili, possono essere concessi temporaneamente, a titolo gratuito, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, che risulti addetto alle medesime strutture. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera e), le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.898,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 359,185 milioni di euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.900,1 milioni di euro per l'anno 2018, a 361,485 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla lettera h), le parole: «quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni di euro per l'anno 2021, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 8,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 2,83 milioni di euro per l'anno 2025, a 4,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2028, a 3,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031», sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 23,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,95 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 6,03 milioni di euro per l'anno 2025, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 7,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2030 e a 6,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

7.14

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, nel reclutamento del personale destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano, deve essere riservata un'aliquota di posti, corrispondente all'incirca all'1 per cento, per i candidati che abbiano adeguata co-

noscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Tale requisito risulta, per ciascun livello, dal possesso del corrispondente attestato previsto dall'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

7.15

FORNARO, RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, BATTISTA, CORSINI, CASSON

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

7.16

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Sopprimere i commi da 7 a 10.

7.17

GASPARRI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «durano in carica tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo», con le seguenti: «durano in carica tre anni e possono essere prorogati una sola volta».

7.18

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 8.

7.19

GASPARRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, è autorizzata a stipulare i contratti di cui al-

l'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.20

GASPARRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, per il periodo del Piano industriale, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.21

GASPARRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria perseguito attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, nel Triennio 2018-2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.22

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il comma 9, è sostituito dai seguenti:

«9. All'articolo 4, della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma: è abrogato;

b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato".

9-bis. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, il secondo comma è abrogato;

b) l'articolo 168 è abrogato.

9-ter. All'articolo 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, i commi 4 e 4-bis sono abrogati;».

7.23

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o dell'Esercito", sono abrogate;

b) al quarto comma, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il mandato del Comandante generale ha una durata pari a tre anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato"».

7.24

SANTINI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Rimane

in carica per un periodo pari a tre anni e non è prorogabile ne rinnovabile. Il Comandante generale, qualora nel corso del triennio debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età, è richiamato d'autorità fino al termine del mandato"».

7.25

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale militare delle Forze armate, compreso quello del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82, 83 e 84 della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma è realizzata con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.

9-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis i membri degli organi di rappresentanza dei militari di cui all'articolo 1476 del decreto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti, forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.

9-quater. Le disposizioni del libro IV, titolo IX, capo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, e del libro IV, titolo IX; capo I del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90, sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9-bis».

7.26

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il generale corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano", sono sostituite dalle seguenti: "scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo";

b) al comma 2, le parole: "durata massima di un anno", sono sostituite dalle seguenti: "durata di 3 anni";

c) il comma 3 è abrogato.

9-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Comandante in seconda della Guardia di Finanza è scelto, tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale della Guardia di finanza";

b) al comma 4, lettera b-bis) le parole: "pari a due anni", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 3 anni";

c) il comma 4-bis è abrogato"».

7.27

ANGIONI, URAS, FLORIS, PAGLIARI, CUCCA, SANTINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100,

della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7.28 (testo 2)

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Al fine di assicurare e perseguire la necessaria continuità nell'esercizio delle funzioni relative alla rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e delle altre attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche al fine della salvaguardia delle professionalità esistenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad inquadrare giuridicamente il personale non dirigenziale assegnato allo stesso, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, nell'area terza dei ruoli del Ministero di cui al CCNL Comparto Ministeri attualmente vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

7.29

VACCARI, PAGLIARI, SPILABOTTE, SANTINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Al fine di garantire gli *standard* operativi oltre che gli elevati livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica nella qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 200 unità, mediante l'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, legge 6 agosto e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e determinati nel limite massimo complessivo di euro 665,076,83 per l'anno 2017 e di euro 7,980,922 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale vo-

lontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno».

Conseguentemente la Rubrica è modificata con la seguente: «Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del personale militare».

7.30

AUGELLO

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito«. Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate"».

7.31

GASPARRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, non impegnate nell'anno 2017, pari a 66 milioni di euro, sono riassegnate per l'anno 2018 ai corrispondenti stati di previsione dei rispettivi Ministeri, nella misura di 26 milioni di euro per la Polizia di Stato, 26 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri e 14 milioni di euro per Guardia di finanza, allo scopo di remunerare le ore di lavoro straordinario effettuate dal rispettivo personale nel rafforzamento dei livelli di sicurezza».

7.32

GASPARRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo l'articolo 1917 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto il seguente:

"Art. 1917-bis.

A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 il personale militare iscritto ai fondi di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli è iscritto al nuovo fondo di previdenza con decorrenza dalla data di iscrizione al fondo di provenienza. L'intero importo dei contributi versati, maggiorato degli interessi semplici, è trasferito al pertinente fondo di destinazione. A tal fine, il diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare viene riconosciuto computando il numero di anni complessivi di servizio prestato nei diversi ruoli"».

7.33

GASPARRI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito«. Gli oneri derivanti dal presente comma, ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate"».

7.35

TOMASELLI, MOSCARDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-bis, l'intero periodo di servizio militare svolto in posizione di servizio permanente effettivo è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito". Gli oneri derivanti dal presente comma,

ivi inclusi quelli connessi alla eventuale corresponsione di arretrati da maturato economico, restano assorbiti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate».

7.36

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-bis. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-bis sopprimere le seguenti parole: "e di retribuzione del personale di servizio".

11-ter. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 11-bis, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019; nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ORDINI DEL GIORNO

G7.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il personale comandato e fuori ruolo ha un'esperienza maturata che costituisce un valore aggiunto per l'amministrazione presso cui presta servizio, difatti, il trascorrere degli anni ha fatto sì che le stesse acquisissero una esperienza lavorativa professionale a tutto vantaggio delle amministrazioni stesse;

anche dal punto di vista finanziario vi è un indubbio vantaggio per il bilancio dello Stato giacché lo spostamento da una amministrazione ad un'altra con l'inquadramento nei ruoli del personale in argomento, non può costituire ulteriore aggravio o per la finanza pubblica essendo comunque tali soggetti a carico dello Stato;

al contrario, comporta maggiori costi a carico dello Stato il lavoratore comandato o fuori ruolo che continua a essere computato nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, poiché la sua originaria posizione non può essere ricoperta per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di risolvere in modo definitivo la situazione del personale comandato e fuori ruolo che da ben più di dieci anni presta servizio in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.

G7.2

PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

l'articolo 7, comma 1, destina i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni;

lo smembramento del Corpo forestale dello stato dovrebbe allineare le specifiche competenze dell'antincendio boschivo, verso una canalizzazione più naturale nel Corpo nazionale Vigili del fuoco;

l'esiguità delle squadre operative, ormai nota a tutti i livelli, sono un dato oggettivo sull'impossibilità di fronteggiare le emergenze e l'ordinarietà nella maniera più efficace possibile;

impegna il Governo:

ad individuare misure volte a garantire maggiori risorse umane e finanziarie al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di modo da consentire una capillare presenza sul territorio.

G7.3

LIUZZI, Giovanni MAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili».

premessi che:

tra i lavoratori italiani, destinatari di abusi per reiterazione di contratti di lavoro a termine, tutelati dall'ordinamento europeo e rimasti ancora privi di tutela stabilizzatoria, vi sono gli ex dirigenti incaricati delle Agenzie fiscali;

sulla questione sono al momento pendenti numerosi procedimenti innanzi alla Magistratura nazionale ed ai competenti organi europei;

il 26 ottobre scorso, innanzi la Corte di giustizia europea sono state rese note le conclusioni generali nel procedimento dove lo Stato italiano è parte in causa sulla questione della tutela spettante ai lavoratori che siano stati destinatari di reiterati contratti a termine. Nelle conclusioni viene prospettata la possibilità di parametrare l'indennità sanzionatoria alla durata dell'abuso;

la stabilizzazione degli incaricati non impatta sull'assetto di riforma delineato dal DDL 2837 (Riorganizzazioni delle Agenzie fiscali), anzi agisce in via propedeutica eliminando una grave criticità ed agevolando così l'avvio del nuovo corso che prevede una maggiore autonomia ed una nuova gestione del personale;

impegna il Governo;

all'inquadramento direttamente, disposto dalle Agenzie fiscali, nel corrispondente ruolo dirigenziale il personale delle Agenzie Fiscali con al-

meno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive.

EMENDAMENTI

7.0.1

SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

2. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa, è tenuto a portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

3. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare un codice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1. I predetti codici alfanumerici devono comunque essere di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri di distanza in condizione di illuminazione insufficiente.

4. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.

5. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 1.

6. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamento d'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cui al comma 5. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente comma».

7.0.2

MARTON, SANTANGELO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Revisione del servizio di assistenza Spirituale al personale delle Forze armate e di altre amministrazioni dello Stato)

1. In attesa dell'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il servizio di assistenza spirituale al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, è assicurato, nel rispetto dei principi costituzionali, con le modalità di seguito stabilite:

a) L'assistenza è prestata al personale militare residente presso alloggi collettivi di servizio o presso istituti di istruzione;

b) l'assistenza è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro della difesa su designazione dell'autorità ecclesiastica competente, sentito il cappellano coordinatore nazionale di cui alla successiva lettera i). L'autorità ecclesiastica competente: 1) per i cappellani territoriali è la Conferenza episcopale della regione ecclesiastica, la quale sente previamente i vescovi delle diocesi interessate; 2) per i cappellani degli istituti di istruzione è il vescovo del luogo ove si trova l'istituto di istruzione; 3) per il cappellano coordinatore nazionale è la Conferenza episcopale italiana. Possono essere nominati cappellani sacerdoti che abbiano cittadinanza italiana, godano dei diritti civili e politici e siano di età non inferiore a trenta e non superiore a sessantadue anni;

c) la competente autorità ecclesiastica comunica entro il 30 settembre di ogni anno: 1) al prefetto della provincia capoluogo della regione civile la designazione del cappellano con competenza territoriale; 2) al

prefetto della provincia ove si trova l'istituto di istruzione la designazione del cappellano dell'istituto di istruzione; 3) al Ministro della difesa la designazione del cappellano coordinatore nazionale;

d) il prefetto, ove non ostino gravi ragioni, trasmette al Ministro della difesa entro il 31 ottobre il nominativo del sacerdote designato, informandone l'autorità ecclesiastica che gli ha comunicato la designazione. Il prefetto della provincia capoluogo della regione civile deve previamente sentire i prefetti eventualmente interessati;

e) l'incarico di cappellano viene conferito con decreto del Ministro della difesa entro il 31 dicembre. L'incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato, salve le ipotesi di cui ai successivi punti 1 e 2. In ogni caso l'incarico non può essere rinnovato se il cappellano abbia compiuto il 63° anno di età. 1. La cessazione dell'incarico in corso d'anno ha luogo qualora si verifichi la cessazione di attività della struttura o venga meno il requisito della cittadinanza o quello del godimento dei diritti civili e politici ovvero sia revocata la designazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente di cui alla lettera b). 2. *L'incarico può essere altresì revocato con decreto motivato del Ministro della difesa, sentito il vescovo della diocesi di incardinazione del cappellano;*

f) il Ministro della difesa con proprio decreto: 1) determina le sedi di servizio dove nell'anno successivo sarà prestata l'assistenza religiosa con i relativi organici; 2) conferisce i nuovi incarichi; 3) emana, ove occorra, i provvedimenti di revoca dell'incarico di cui alla precedente lettera e), punti 1 e 2; 3) *specifica l'importo del compenso di cui alla successiva lettera, punti 1 e 2, da corrispondere ai cappellani;*

g) fatte salve imprescindibili esigenze di servizio, il cappellano, per coloro che intendono fruire del suo ministero: 1) cura la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale e culturale; 2) offre il contributo del proprio Ministero per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle situazioni di emergenza. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale i cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive del vescovo competente per territorio. Il cappellano, nell'ambito di tali funzioni, esercita le facoltà previste dal canone 566 del codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate in materia dall'autorità ecclesiastica. Per l'esercizio delle funzioni attinenti la sfera di competenza dell'amministrazione, il cappellano territoriale risponde al militare più elevato di grado del luogo dove la funzione è esercitata, ed è amministrato dal Comando militare del luogo dove ha sede l'ufficio il cappellano degli istituti di istruzione risponde ed è amministrato dal direttore dell'istituto. Il cappellano a tempo pieno è tenuto ad assicurare assistenza spirituale per un numero di ore pari almeno all'orario di lavoro prestato dal personale delle Forze armate. Il cappellano a tempo parziale è tenuto ad un orario ridotto fino ad un massimo del 50 per cento dell'orario normale, assicurata in ogni caso la celebrazione dei riti liturgici e la catechesi. Sia il cappellano a tempo pieno sia il cappellano a tempo parziale hanno l'obbligo della reperibilità. Sono incompatibili con l'ufficio di cap-

pellane gli incarichi estranei al servizio che non consentano di espletare interamente le funzioni di cui alla successiva lettera *i*);

h) l'amministrazione garantisce ai cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, nonché il riconoscimento della dignità del loro servizio nel rispetto della sua natura peculiare, ed assicura la disponibilità dei supporti logistici e dei mezzi necessari per lo svolgimento della loro funzione, con particolare riguardo alla sede di servizio che non sia provvista di cappella. Garanzie, supporti e mezzi sono determinati con decreto del Ministro della difesa, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana;

i) le funzioni di coordinamento e di direttiva dell'attività dei cappellani sono affidate ad uno dei cappellani con la qualifica di "cappellano coordinatore nazionale", al quale sono attribuiti, molte, i seguenti compiti: 1) mantenere i necessari collegamenti con la conferenza episcopale italiana, con le conferenze episcopali regionali, con i vescovi delle singole sedi, con i superiori religiosi, nonché tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della Difesa. 2) programmare l'attività di formazione permanente e di aggiornamento dei cappellani; 3) regolare gli avvicendamenti;

j) l'incarico di cappellano può essere conferito anche in corso d'anno, con le modalità di cui alle precedenti lettere *b*); *c*), *d*) ed *e*). *Nei casi di assenza o impedimento per un periodo di tempo non inferiore a quarantacinque giorni consecutivi, il prefetto conferisce temporaneamente l'incarico con proprio decreto, su designazione della competente autorità ecclesiastica, ad un cappellano supplente, che godrà degli stessi diritti degli altri cappellani in ragione del periodo di servizio;*

k) il compenso da attribuire al cappellano è determinato nella media aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla Conferenza episcopale italiana, a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco. Per il cappellano cui si richieda un impegno parziale il compenso di cui al comma precedente è ridotto del 40 per cento. Al cappellano che abbia stipulato in proprio una polizza di assicurazione per infortuni nell'espletamento dell'incarico con massimale non superiore al doppio nel compenso annuo spettantegli, l'amministrazione corrisponde annualmente, a titolo di rimborso forfettario, una somma pari all'uno per cento del compenso annuo medesimo;

l) il compenso di cui alla precedente lettera *m*) è equiparato, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente. Per i cappellani che vi siano tenuti, provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a termini dell'articolo 25, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero. Sul compenso di cui alla lettera *m*) l'amministrazione opera le ritenute fiscali, rilasciando la relativa certificazione.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il titolo III del libro V del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, è abrogato. A decorrere dalla medesima data i risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono versati al bilancio dello Stato».

7.0.3

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.4

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito

delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.5

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.6

SACCONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile tal fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.7

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tu-

tela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018, permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

7.0.8

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Magistrature e dell'Avvocatura dello Stato)

All'articolo 34 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la parola: "settantesimo", è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo". All'articolo 9 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la parola: "settanta", è sostituita dalla parola: "settantadue"».

Conseguentemente è abrogata ogni norma di legge o regolamento in contrasto con le disposizioni recate dal presente articolo.

7.0.10

COCIANCICH, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e incremento dell'occupazione)

1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "reddito imponibile", sono inserite le seguenti: "e, con riferimento alle rotte infracomunitarie,

è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario";

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1", sono inserite le seguenti: "con riferimento alle rotte infracomunitarie, a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce versamento dei contributi di cui in seguito, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" le dopo la parola: "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

7.0.11

COCIANCICH

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è apportata la seguente modificazione:

a) all'articolo 157, comma 1, dopo le parole: "esercizio sociale", sono inserite le seguenti: "oppure, con riferimento alle rotte infracomunitarie, sulle navi, limitatamente all'equipaggio previsto nella relativa tabella di armamento, non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario"».

7.0.12

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Agenzia Industrie Difesa)

1. All'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Al fine di conseguire

gli obiettivi di risanamento previsti dal presente articolo, e con particolare riferimento a quelli contenuti nel piano industriale di cui al comma 1-*bis*, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie della medesima Agenzia, senza oneri a carico del bilancio dello Stato"».

7.0.13

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

7.0.14

LIUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie Fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di

studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

7.0.15

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

"*d-bis*) i soggetti abilitati all'esercizio e alla revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2010, n. 39"».

Art. 08.

08.1

MALAN, MANDELLI

All'articolo, premettere il seguente articolo:

«Art. 08.

(Incendi boschivi nella Regione Piemonte e nella Regione Lombardia)

1. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

Art. 8.

8.1

COLUCCI

Al comma 1 dopo le parole: «all'articolo 3» aggiungere le seguenti: «fatto salva l'esclusione per gli operatori professionali in oro di cui alla legge 17 gennaio 2000 n.7.».

8.2

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214».

Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando, il limite 167.795 soggetti ai sensi del comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il

pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 14.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n.147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n.147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2019, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n.147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n.147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si Applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.

Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa di 767,20 milioni l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

3. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n.147.

4. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si procede attraverso la conseguente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, per 200 milioni di euro per l'anno 2018, 137,6 milioni di euro per l'anno 2019, 188,7 milioni di euro per l'anno 2020, 180,9 milioni di euro per l'anno 2021, 139,8 milioni di euro per l'anno 2022, 84,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025».

8.3

RICCHIUTI, GATTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente le economie derivanti dall'attività di monitoraggio e verifica confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e sono utilizzabili per ulteriori provvedimenti di salvaguardia in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

8.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo, come attestato dal comma 1, della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n.232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n.232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla

concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori e sodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, facendo affidamento alla normativa vigente alla data degli accordi.

1-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 1-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 1-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

1-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n: 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei

benefici previsti dal medesimo comma 1-*bis*. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n.147».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per 175,2 milioni di euro per l'anno 2017, 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, 0,8 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2030, ai sensi dell'articolo 20, e per 24,8 milioni di euro per l'anno 2017 con una riduzione corrispondente dell'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le PMI previsto per l'anno 2017 dall'articolo 9, comma 1, e per 137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020, 139,8 milioni di euro per l'anno 2021, 84,7 milioni di euro per l'anno 2022, 18,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma 3-*bis*.

3-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 26,5 per cento».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «275,2 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2018».

8.5

PUPPATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le risorse previste alla tabella 5, così come ci elaborate dopo il riesame delle spese previste dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'ottava salvaguardia per un ammontare di risparmio pari a 776,6 milioni di euro, confluitene Fondo Occupazione Sociale e Formazione (FOSF), sono destinate nell'ammontare di 339,9 milioni di euro totali a finanziare le spese della nona salvaguardia per 6.000 esodati dall'anno 2018 all'anno 2030, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018; 62,4 milioni di euro per l'anno 2019; 66,8 milioni di euro per l'anno 2020; 56,5 milioni di euro per l'anno 2021; 45,1 milioni di euro per l'anno 2022; 32,1 milioni di euro per l'anno 2023; 20,0 milioni di euro per l'anno 2024; 10,4 milioni di euro per l'anno 2025; 2,7 milioni di euro per l'anno 2026; 1,1 milioni

di euro per l'anno 2027; 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; 0,3 milioni di euro per l'anno 2029; 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.6

PUPPATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse derivate dal riesame delle spese per l'ottava salvaguardia previsto dall'articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per un ammontare di risparmio pari a 776,6 milioni di euro, confluite nel Fondo occupazione sociale e formazione (FOSF), sono destinate nell'ammontare di 339,9 milioni di euro totali a finanziare le spese per la nona salvaguardia per 6.000 esodati, dall'anno 2018 all'anno 2030, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018; 62,4 milioni di euro per l'anno 2019; 66,8 milioni di euro per l'anno 2020; 56,5 milioni di euro per l'anno 2021; 45,1 milioni di euro per l'anno 2022; 32,1 milioni di euro per l'anno 2023; 20,0 milioni di euro per l'anno 2024; 10,4 milioni di euro per l'anno 2025; 2,7 milioni di euro per l'anno 2026; 1,1 milioni di euro per l'anno 2027; 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; 0,3 milioni di euro per l'anno 2029; 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, le disposizioni in materia di accesso al pensionamento e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di cinquemila unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e che rientrano nelle categorie individuate, da ultimo, dal comma 212 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Al conseguente onere, quantificato in 340 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 e, per la restante quota, con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in mi-

sura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

8.8

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per l'ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di ulteriori per 6.000 soggetti, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.9

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di ulteriori per 6.000 soggetti, nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, 56,5 milioni di euro per l'anno 2021, 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, 31,1 milioni di euro per l'anno 2023, 20,0 milioni di euro per l'anno 2024, 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, 0,6 milioni di euro

per l'anno 2028 , 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030».

8.10

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 1, comma 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo sono utilizzate per la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2018, della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al predetto articolo 1, comma 9, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto. L'Inps provvede al monitoraggio delle domande presentate ai fini del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al comma 1, la facoltà di accesso alla sperimentazione è riconosciuta con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda».

8.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse, come anche accertato dal presente articolo, l'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite di centocinquanta unità, ai lavoratori ed alle lavoratrici *ex* postali che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Al conseguente onere quantificato in 8,5 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1».

8.12

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di 150 lavoratori *ex* postali nel limite massimo di 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020, 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.13

RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse risparmiate con la rideterminazione di cui al comma 1, per un ammontare di risparmio di 776,6 milioni di euro dal 2017 al 2030, che sono fatti confluire nel Fondo Occupazione sociale e Formazione, vengono destinate per finanziare le spese per la salvaguardia di 150 lavoratori *ex* postali nel limite massimo di 1,045 milioni di euro per l'anno 2018, 1,560 milioni di euro per l'anno 2019, 1,670 milioni di euro per l'anno 2020; 1,413 milioni di euro per l'anno 2021, 1,128 milioni di euro per l'anno 2022, 0,803 milioni di euro per l'anno 2023, 0,500 milioni di euro per l'anno 2024, 0,260 milioni di euro per l'anno 2025, 0,068 milioni di euro per l'anno 2026, 0,028 milioni di euro per l'anno 2027, 0,015 milioni di euro per l'anno 2028, 0,008 milioni di euro per l'anno 2029, 0,003 milioni di euro per l'anno 2030».

8.14

GATTI, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora invece dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, risultassero risparmi di spesa, le conseguenti economie confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e sono nuovamente riutilizzabili per il beneficio previsto dai commi 179 a 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

8.15

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 46 milioni di euro per l'anno 2018, di 60 milioni di euro per l'anno 2019, di 52 milioni di euro per l'anno 2020, di 33 milioni di euro per l'anno 2021, di 25 milioni di euro per l'anno 2022, di 7 milioni di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6», con le seguenti: «91,6», le parole: «188,7», con le seguenti: «128,7», le parole: «180,9», con le seguenti: «128,9», le parole: «139,8», con le seguenti: «106,8», le parole: «84,7», con le seguenti: «59,7», le parole: «18,3», con le seguenti: «11,3».

8.16

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 537,6 milioni di euro per l'anno 2018, 588,7 milioni di euro per l'anno 2019, 580,9 milioni di euro per l'anno 2020, 539,8 milioni di euro per l'anno 2021, 484,7 milioni di euro per l'anno 2022, 418,3 milioni di euro per l'anno 2023, 401,8 milioni di euro per l'anno 2023. Per gli anni dal 2018 al 2025, 400 milioni di euro dell'incremento del Fondo di cui al periodo precedente sono destinati ad incrementare le risorse destinate alla spesa per gli ammortizzatori sociali. A decorrere dall'anno 2026 l'incremento delle risorse, pari a 400 milioni di euro è finalizzato all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 20, comma 2».

Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e per 400 milioni a decorrere dall'anno 2018 dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter.»;

e, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis, All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3-quinques. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, alla fine, aggiungere:

«, e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2026».

8.017

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Proroga del passaggio al regime agevolativo
alternativo ai lavoratori impatriati)*

Al comma 259 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "in alternativa" sono sostituite dalla seguente: "inoltre" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017"».

8.17

ICHINO, LEPRI, FAVERO, D'ADDA, ANGIONI, SANTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «137,6 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018», le parole: «188,7 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2019», le parole: «180,9 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2020»; le parole: «139,8 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2021»; le parole: «84,7 milioni di euro per l'anno 2022», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2022»; le parole: «18,3 milioni di euro per l'anno 2023», con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2023».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato:

- di 40 milioni di euro per l'anno 2018;*
- di 48,7 milioni di euro per l'anno 2019;*
- di 40 milioni di euro per l'anno 2020;*
- di 20 milioni di euro per l'anno 2021;*
- di 5 milioni di euro per l'anno 2022;*
- di 2 milioni di euro per l'anno 2023.*

*2-ter. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il Fondo per l'assistenza ai *caregivers*, ovvero persone impegnate nell'assistenza a parenti gravemente disabili con una dotazione iniziale di 47,6 milioni di euro per l'anno 2018, 48,7 milioni di euro per l'anno 2019, 50,9 milioni di euro per l'anno 2020, 49,8 milioni di euro per l'anno*

2021, 49,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 15,3 milioni di euro per l'anno 2023».

8.18

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'incremento di cui al comma 2 è destinato alla produzione, fino al 31 dicembre 2018, del regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Qualora, dall'attività di monitoraggio, effettuata dall'Inps, delle domande presentate e accolte risulti il raggiungimento dei limiti di spesa, l'Istituto non prende in esame ulteriori domande».

8.19

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali", sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-bis, le parole: "e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita" sono soppresse;

c) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3-ter. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*, quantificato in 2.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma *3-quinquies*.

3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2019, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento"».

8.20

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* Le eventuali economie di spesa accertate in sede di monitoraggio delle domande presentate per l'accesso all'indennità sperimentale di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate all'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Fondo Ape Sociale e precoci" finalizzato ad adeguare ed estendere gli istituti di cui all'articolo 1, comma 179 e 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2018, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 del presente articolo».

8.21

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUCCA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, PAGLIARI, ASTORRE, SANTINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli *ex* lavoratori delle Poste italiane, firmatari nel 2011 di un accordo con la società. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti, nel limite di 150 soggetti e nel limite massimo di 1,100 milioni di euro per l'anno 2018, di 1,600 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,700 milioni di euro per l'anno 2020, di 1,500 milioni di euro per l'anno 2021, di 1,200 milioni di euro per l'anno 2022, di 1,000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,300 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6» con le seguenti: «136,5», le parole: «188,7», con le seguenti: «187,1», le parole: «180,9» con le seguenti: «179,2», le parole: «139,8», con le seguenti: «138,3», le parole: «84,7», con le seguenti: «83,5», le parole: «18,3», con le seguenti: «17,3», e le parole: «1,8», con le seguenti: «1,5».

8.22

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUCCA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, PAGLIARI, ASTORRE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 214, 216 e 217, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche a 77 *ex* lavoratori delle Poste Italiane, nati nel 1957 ed oltre, firmatari nel 2011 o in data antecedente, di un accordo con la società. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite massimo di 0,600 milioni di euro per l'anno 2018, di 0,900 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,900 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,800 milioni di euro per l'anno 2021, di 0,700 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,450 milioni di euro per l'anno 2023, di 0,200 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «137,6», con le seguenti: «137», le parole: «188,8», con le seguenti: «187,8», le parole: «180,9», con le seguenti: «180,1», le parole: «139,8», con le seguenti: «139», le parole: «84,7», con le seguenti: «84», le parole: «18,3», con le seguenti: «17,85», e le parole «1,8», con le seguenti: «1,6».

8.23

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il decreto direttoriale per gli aggiornamenti previsti dallo gennaio 2019 deve essere emanato il 30 giugno 2018».

8.24

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-*bis*:

1) le parole: "con decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale", sono soppresse;

b) al comma 12-*quater*, le parole: "del decreto direttoriale", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b) quanto a 150 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.18S, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.232;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.25

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 12-bis:*

1) le parole: «con decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto»;

2) le parole: «La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale» sono soppresse;

b) *al comma 12-quater, le parole:* «del decreto direttoriale» *sono sostituite dalle seguenti:* «del decreto ministeriale» in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino al 31 dicembre 2020, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, acco-

glienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto al restante onere, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

8.26

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Al fine di portare a conclusione la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.

5. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, quantificato in 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Quanto al restante onere, mediante riduzione dello 0,5 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti so-

ciali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, nonché mediante riduzione del 10 per cento di tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili e mediante riduzione del 20 per cento del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234».

8.27

COMAROLI, DIVINA, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. Gli incrementi del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera al del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo, mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma del presente articolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono utilizzati, nel limite di 8,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, a copertura di un ulteriore e definitivo provvedimento di salvaguardia dai requisiti pensionistici per 150 lavoratori ex postali».

ORDINI DEL GIORNO

G8.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

al fine di assicurare il ricambio generazionale ed il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, il Governo ha emanato il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni che all'articolo 5, comma 9, disciplina la partecipazione a cariche apicali di personale in quiescenza;

tale disposizione prevede il divieto di conferire a soggetti già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo, fatta eccezione per i componenti delle giunte degli enti territoriali e per i componenti o titolari degli organi elettivi di ordini e collegi professionali, dei relativi organismi nazionali e degli enti di natura associativa;

la possibilità di conferire tali incarichi a soggetti in quiescenza è comunque prevista ancorché a titolo gratuito;

la norma trova applicazione, oltreché per le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le autorità indipendenti, anche per le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 31 dicembre 2009, n. 196, in cui rientrano le Casse previdenziali *ex* decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

inoltre, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione con due circolari (n. 6 del 4 dicembre 2014 e n. 4 del 10 novembre 2015) ha specificato che il divieto interessa anche gli enti aventi forma di società o fondazione, nonché le fondazioni controllate dalle pubbliche amministrazioni per le nomine a incarichi dirigenziali, direttivi e per le cariche in enti;

pertanto, allo stato attuale, tutte le Casse previdenziali, sebbene soggetti giuridici di diritto privato con autonomia gestionale ed organizzativa, sono sottoposte a tale normativa;

gli enti previdenziali contribuiscono, non solo al finanziamento degli enti per mezzo dei versamenti contributivi, bensì anche al processo di scelta dei componenti dei Consigli di Amministrazioni, come previsto dagli statuti delle Casse previdenziali;

impegna il Governo:

a escludere dall'ambito di applicazione del predetto divieto gli enti previdenziali privati i cui organi di governo sono eletti, in via diretta o indiretta, da parte degli iscritti.

G8.2

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia»;

nello specifico le risorse stanziare dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) erano pari a 1.680 milioni di euro nel periodo 2017-2030, mentre quelle rideterminate dal provvedimento in esame, come esplicitato alla tabella 5 allegata, sono ridotte a 912,90 milioni di euro, con un risparmio di oltre 700 milioni di euro;

nonostante ben otto provvedimenti di salvaguardia restano ancora esclusi da ogni forma di tutela una ristretta platea di circa cinquemila soggetti;

per porre fine alla triste vicenda degli esodati che oramai si trascina da ben sette anni a causa della riforma delle pensioni Fornero serve un nono provvedimento di salvaguardia;

considerato che:

già in passato il Governo ha destinato le risorse accumulate nel fondo esodati ad altri scopi;

impegna il Governo:

a destinare i risparmi di spesa derivanti dall'ottava salvaguardia di cui alla legge di bilancio per il 2017 ad un ulteriore e definitivo provvedimento di salvaguardia degli ultimi esodati esclusi dai precedenti interventi.

G8.3

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia» incrementando il FOSF come previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016);

l'articolo 1, comma 281, della legge di stabilità per il 2016, nel risolvere il problema interpretativo dell'Inps in merito all'accesso al regime sperimentale cosiddetto «opzione donna» aveva aperto anche alla possibilità di proseguire la sperimentazione oltre il 2015 impiegando le eventuali risorse avanzate dall'intervento ivi contemplato;

così non è stato ed il Governo ha incamerato i residui per destinarli ad altri scopi;

l'opzione per le lavoratrici di accedere al pensionamento con il calcolo interamente contributivo se in possesso del requisito anagrafico di 57 anni di età (58 se autonome) e almeno 35 anni di contributi è oggettivamente una soluzione di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro per tante lavoratrici colpite dalla riforma Fornero e che, alla luce degli incrementi della speranza di vita dal 2019 in poi, rischierebbero di rimanere bloccate nell'accesso alla pensione;

tale blocco non deve essere considerato solo in termini di risparmi di spesa pensionistica, ma in una visione più lungimirante, deve essere vagliato anche per gli effetti negativi sul welfare familiare e sul tasso di natalità, con tante donne 67enni, impossibilitate nel ruolo di nonne e/o di assistenza e supporto domestico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impiegare le economie accertate di cui all'articolo 8 del provvedimento a copertura degli oneri derivanti da un intervento di prosecuzione della sperimentazione del regime cosiddetto «opzione donna».

G8.4

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'articolo 8 del provvedimento provvede ad una rideterminazione delle risorse destinate alla cosiddetta «ottava salvaguardia» incrementando il FOSF come previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 (legge n.232 del 2016);

è fortemente sentita l'esigenza di un intervento normativo che riconosca il lavoro di *caregiver* familiare ai fini dell'anticipo pensionistico;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impiegare le economie accertate di cui all'articolo 8 del provvedimento a parziale copertura degli oneri derivanti da un intervento di prepensionamento, rispetto ai requisiti richiesti a legislazione vigente, in favore dei familiari che assistono in costanza di convivenza familiari entro il secondo grado riconosciuti, a causa di malattia, infermità o disabilità, invalidi civili al 10° per cento e necessitano di assistenza continua.

G8.5

PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca, tra l'altro, disposizioni in materia di Fondo sociale per occupazione e formazione;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1° maggio 2015 è divenuta operativa la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) che ha preso il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

in base a tale normativa è stato allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge 92/2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;

l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter più coprire il proprio reddito per tutto l'anno, percependo l'indennità per la metà dei mesi lavorati;

al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legislativo 148/2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che nel caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruito nei 4 anni precedenti, fermo restando che in ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi. Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1 maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo;

l'articolo 43 decreto legislativo 148/2015 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo 185/2016 che ha aggiunto un comma 4-bis. Questo nuovo comma stabilisce che qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. Anche tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti e financo discriminatori;

impegna il Governo:

a porre in essere appositi ed urgenti interventi di carattere normativa volti all'introduzione ed alla messa a regime in maniera stabile di un sistema che assicuri la fruizione della NASpI a tutti i lavoratori stagionali anche se operanti in settori diversi da quello del turismo e degli stabili-

menti termali, superando la prassi degli interventi contingenti e limitati come quelli finora posti in essere;

a reperire le opportune risorse necessarie a tale scopo, anche prevedendo la destinazione a tal fine di eventuali risorse residue già stanziata in occasione dell'emanazione dei provvedimenti di cui in premessa.

G8.6

PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia in materia pensionistica;

considerato che:

uno dei problemi che affligge il sistema pensionistico e di welfare attualmente vigente in Italia è dato dalle disparità di trattamento, a volte assai marcate, tra le diverse categorie di lavoratori ed addirittura all'interno delle stesse;

il decreto legislativo 81/2015, nel riformulare la disciplina sul lavoro a tempo parziale in una prospettiva di semplificazione dell'istituto, non ha riproposto la distinzione del *part-time* nelle sue tradizionali tipologie: *part time* orizzontale, verticale e misto;

tuttavia, tale suddivisione dovendo il contratto di lavoro indicare puntualmente gli estremi relativi alla durata ed alla collocazione temporale della prestazione, ha continuato di fatto ad essere utilizzata nella prassi contrattuale individuale e collettiva, con l'assegnazione a ciascuna tipologia di lavoro a tempo parziale di differenti regimi, in linea con i modelli di organizzazione del lavoro e di utilizzo di prestazioni a orario ridotto nei contesti produttivi;

i lavoratori e le lavoratrici assunte con contratto di *part time* già definito come «verticale ciclico» (in particolare nei settori della ristorazione collettiva o dei servizi di pulizia ed ausiliario, anche presso enti pubblici), difficilmente superano le quindici ore lavorative alla settimana (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro del turismo) e le quattordici ore (per quelli assunti con contratto collettivo nazionale di lavoro dei multiservizi);

queste lavoratrici e questi lavoratori oltre a non usufruire di alcun elemento di welfare, sono altresì penalizzati dal punto di vista del conteggio contributivo ai fini dell'accesso alla pensione, in quanto per ogni anno di lavoro maturano solo 40/44 settimane e non 52;

i lavoratori *part-time* spesso rischiano di maturare contributi talmente bassi che non raggiungerebbero neanche la cifra della pensione sociale. La vigente normativa prevede una soglia minima per l'accredito dei contributi di 10.440 euro annuali, una somma che non è raggiunta neppure dai lavoratori *part-time* che lavorano tutto l'anno se i loro contratti non superano le 20-22 ore settimanali;

ciò comporta che, chi ha un lavoro povero, non solo gode di un reddito basso durante la carriera lavorativa, ma poi godrà di una pensione bassa e a volte inferiore alla pensione sociale, oppure dovrà lavorare di più per accedere poter godere della pensione.

sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, affermando (sentenza 396/2010) che questa situazione è in contrasto, con il principio di non discriminazione tra lavoratori *part-time* e lavoratori full-time, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale che per quanto attiene alle condizioni di impiego, statuisce che i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavoratore a tempo parziale, ameno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive;

il mancato adeguamento della legislazione italiana a quanto già disposto dalla citata direttiva europea e dalla successiva sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, peraltro confermata dalla recente e costante giurisprudenza della Corte di cassazione (si veda Cass. 24532/2015; Cass. 24647/2015; Cass. 85651/2016; Cass. 229361/2016), circa i ricorsi promossi dalle organizzazioni sindacali al fine di ottenere il riconoscimento da parte dell'Inps ai lavoratori a tempo parziale della contribuzione per i periodi finora non considerati ai fini dell'accesso alla pensione;

impegna il Governo:

a porre in essere apposite iniziative di carattere normativa al fine di adeguare la normativa italiana alla citata direttiva europea, tutelare i lavoratori con contratto a tempo parziale verticale ciclico ed eliminare le discriminazioni tra categorie di lavoratori, garantendo la parità di trattamento contributivo in base alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla Direttiva del Consiglio 15.12.1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

EMENDAMENTI

8.0.1

PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)

1. In deroga alla normativa vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, è sospeso il procedimento di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12-bis:

1) le parole: "con decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto";

2) le parole: "La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilità erariale" sono soppresse;

b) al comma 12-quater, le parole: "del decreto direttoriale" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto ministeriale".

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificato in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati

nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare".

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2017.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

8.0.2

GATTI, RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Dopo articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è prorogata al 30 giugno 2018».

8.0.3

D'ADDA, ANGIONI, FAVERO, Stefano ESPOSITO, SPILABOTTE, MANASSERO, ALBANO, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Differimento dell'emanazione del decreto direttoriale concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. L'emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, prevista entro il 31 dicembre 2017, è differita al 30 giugno 2018».

8.0.4

PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Quota 100)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque, anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917; e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare"; sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

8.0.5

CATALFO, CASTALDI, PUGLIA, PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori misure di salvaguardia in materia pensionistica)

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi ai lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 41,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 62,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 66,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 56,5 milioni di euro

per l'anno 2021, di 45,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 32,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 10,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 1,1 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028; di 0,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 0,1 milioni di euro per l'anno 2030.

2. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte; quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici ivi previsti.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 9.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento dell'ammontare".

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successive a quella in corso al 31 dicembre 2017.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n.196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

8.0.6

PAGLINI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, BOTTICI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Misure di salvaguardia a favore dei lavoratori delle cave)

1. In ragione della particolare usura e pericolosità delle mansioni svolte dai lavoratori delle cave, al comma 14 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea,

dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale addetto ai lavori nelle cave come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999,".

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017».

8.0.7

PUGLISI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto del settore rotabili ferroviari)

1. I lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nel settore manutenzione rotabili ferroviari in officine specializzate in grandi riparazioni di rotabili coibentati in amianto rispetto ai quali sentenze definitive abbiano certificato esposizioni di durata superiore a dieci anni e che fino al 31 dicembre 1995 non risultavano iscritti all'assicurazione obbligatoria INAIL, possono fare domanda per chiedere il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

2. Le domande di cui al comma 1 possono essere presentate all'INAIL anche nei casi in cui lo stesso Istituto abbia emesso un provvedimento a seguito di domande presentate ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 entro il 15 giugno 2005.

3. Le officine specializzate in riparazioni rotabili di cui al comma 1 devono essere state valutate con sentenze definitive a seguito di accertamento svolto tramite il consulente tecnico d'ufficio relativamente:

- a) al ciclo produttivo;
- b) alle mansioni svolte;
- c) alla situazione ambientale e al periodo in cui si è protratta l'esposizione qualificata;

4. I termini per la presentazione delle domande di cui al comma 1 sono di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei casi di sentenze che abbiano riconosciuto l'esposizione per più di dieci anni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il lavoratore accede ai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257 con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 30 soggetti e nel limite massimo di 500 mila euro per l'anno 2018, di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

7. Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8».

8.0.8

FAVERO, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di trattamento pensionistico
per i soggetti affetti da emofilia)*

1. A decorrere dall'anno 2018, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), affetti da emofilia, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali.

2. Ai fini del riconoscimento del diritto all'accesso al trattamento pensionistico, i soggetti di cui al comma 1 presentano un'apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazione attestante la malattia, rilasciata dalle commissioni mediche preposte;

b) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, in misura pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.0.9

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'età di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è fissata al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72 anno di età nei seguenti casi:

a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici;

b) il professore ordinario ha le medie necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».

8.0.10

MICHELONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Regime previdenziale contrattisti)

1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18, del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da: «ad una retribuzione» alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «all'intera retribuzione».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.11

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole: «cinquanta per cento del suo ammontare», sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento del suo ammontare».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018. Le medesime disposizioni si applicano, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2021, anche ai lavoratori che negli anni 2016 o 2017 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e per i periodi d'imposta dal 2018 al 2020 ai soggetti che negli anni 2016 o 2017 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147».

8.0.12

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità giornaliera nel settore pesca)

1. All'articolo 1, comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2017", sono sostituite con seguenti: "per gli anni 2017 e 2018";

b) al primo e al secondo periodo, le parole: "per il medesimo anno", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.13

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Interpretazione autentica della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, comma 346)*

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere ivi descritte sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi comprese le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o comunitarie».

8.0.14

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Interpretazione autentica della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, comma 346)*

Al fine di consentire la corretta applicazione del comma 346 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere ivi descritte sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca

marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi comprese le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o comunitarie».

8.0.15

SAGGESE, BERTUZZI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 346,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. Al fine di consentire la corretta applicazione dell'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità giornaliere di cui al citato comma sono riconosciute ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, esclusivamente nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro, ivi incluse le misure di arresto temporaneo obbligatorio o di interdizione dell'attività di pesca in applicazione di norme nazionali o europee».

8.0.16

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Lavoratori socialmente utili)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.18

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il personale nelle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente disegno di legge, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza».

Conseguentemente gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dell'amministrazione in cui il personale presta servizio.

8.0.19

AIELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza; in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti.

2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza».

Conseguentemente, gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono a carico dell'amministrazione in cui il personale presta servizio.

8.0.20

ANGIONI, CUCCA, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ASTORRE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la parola: "ottavo", è sostituita dalla seguente: "dodicesimo" e le parole: "e ricercatori" sono sostituite dalle seguenti: ", ricercatori e personale tecnico amministrativo"».

8.0.21

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità contributi professionisti)

1. All'articolo 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria gestita ed erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano, o ad altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 150 euro annui».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del de-

creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.23

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente: «*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8.0.24

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente: «*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.25

MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente lettera: «*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento sei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni».

8.0.26

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 («Testo Unico delle imposte sui redditi»), dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

«*e-quater*) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015; n. 150, di una quota pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8.0.28

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

«*e-quater*). i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 4.752.000 euro per l'anno 2018, 9.628.800 euro per l'anno 2019, 14.625.600 euro per l'anno 2020, 20.039.500 euro per l'anno 2021 e 24.936.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

8.0.29

SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Norme in materia di pareggio di bilancio per gli enti territoriali)

1. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni attraverso cui gli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 ed al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, all'articolo 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le certificazioni di rettifica, anche migliorative di quelle precedenti, di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, possono essere trasmesse dagli enti entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria generale dello Stato verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o dal fondo di solidarietà comunale, la cui erogazione sia stata sospesa in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».

8.0.30

SUSTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "fine al 5 per cento dell'attivo patrimoniale" sono sostituite con le seguenti "fino al 20 per cento dell'attivo patrimoniale";

b) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "e agli investimenti ad impatto sociale."».

8.0.31

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga delle concessioni)

1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogate, oltre il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n.25, per un periodo non superiore ai trenta anni».

8.0.32

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga delle concessioni)

1. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire la certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, al comma 9-duodevicies dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con legge 6 agosto 2015, n.125 le parole da: "fino alla definizione" sino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

8.0.33

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di caregiver familiare)

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n.184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica *caregiver* familiare. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiare, lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n.104 del1992, in relazione allo stesso soggetto assistito. I contributi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in coesistenza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo mediante utilizzo delle accertate economie di cui al comma 1 dell'articolo 8, nel limite di 180 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per gli anni dal2018 al 2021, nei limite di 50 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Per la restante quota, si provvede con le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

8.0.34

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUCCA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, VACCARI, PAGLIARI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e il sostegno dell'attività dei caregivers familiari)*

1. Al fine di riconoscere il valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la valorizzazione e il sostegno dell'attività dei *caregivers* familiari, di seguito denominato "Fondo" destinato all'attuazione di finalità assistenziali, di riconoscimento di benefici economici e previdenziali. La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse per gli anni successivi sono individuate con la legge di bilancio annuale.

2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «137,6» con le seguenti «117,6».

8.0.300

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. È riconosciuta l'applicazione dei requisiti di accesso e il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, ai dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.A.), appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, iscritti presso l'INPS-Gestione Privata e INPS-

Gestione Pubblica (*ex*INPDAP), ai sensi dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

2. La gestione delle attività pensionistiche relative a tutto il personale non dirigente di ENAV S.p.A. saranno disciplinate da INPS-Gestione Pubblica (*ex*-INPDAP) in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 6, della legge 21 dicembre 1996, n. 665».

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente all'articolo 20 dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al secondo periodo, le parole: "6 per cento", sono sostituite con le seguenti: "6,1 per cento". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere del 1° gennaio 2018.»

Art. 9.

9.2

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro e sono destinate alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il medesimo Fondo, a sostegno di interventi in favore delle imprese femminili».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.3

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, le risorse di cui al periodo precedente sono ulteriormente incrementate di 30 milioni di euro per favorire il ricambio generazionale all'interno di micro e piccole imprese a conduzione familiare, con particolare riferimento all'implementazione della digitalizzazione ed innovazione del processo produttivo».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.4

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, Giovanni MAURO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse assegnate al fondo di garanzia di cui al precedente periodo sono assegnate prioritariamente e comunque nel limite del 50 per cento alle imprese che operano nelle regioni del Mezzogiorno».

9.5

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con una dotazione di 30 milioni di euro, è istituita per l'anno 2017, all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata al sostegno delle attività commerciali di vicinato, ubicate nei centri storici dei piccoli comuni, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione nei suddetti territori. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 1-bis».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.6

URAS

Al comma 2 sostituire le parole: «l'importo di 23 milioni di euro, al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662», *con le seguenti:* «per l'importo di 13 milioni al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per l'importo di 10 milioni al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in aree depresse istituito presso Artigiancassa S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le entrate aggiuntive, derivanti dai contribuenti che non avevano precedentemente aderito per i carichi affidati agli agenti della riscossione al 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono destinate al fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in aree depresse istituito presso Artigiancassa S.p.a. di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

9.7

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, a decorrere dal 2018, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può essere concessa, nel limite

massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da *2-bis* a *2-quater*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante:

a) quanto a 350 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 50 milioni di euro, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

9.8

SANTINI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto,

in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, a decorrere dal 2018, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato ad investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.9

GUALDANI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2-ter. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3,5 milioni, a condizione che al-

meno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

2-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

9.10

TOMASELLI, SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano »Industria 4.0«, gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.11

D'ALÌ, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano "Industria 4.0", gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Economia e delle Finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quale compensazione del minor gettito, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

9.12

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento", sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

9.13

FORNARO, RICCHIUTI, GUERRA, PEGORER, CORSINI, CASSON

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

9.14

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il ministero include un canone supplementare pari al 5 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati al Fondo di cui al comma 1».

9.15

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere li seguente:

«3-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero delle infrastrutture e trasporti avvia le procedure delle gare per l'assegnazione di tutte le concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2019. Nel redigere le condizioni per le gare il governo include un canone supplementare pari al 5 per cento dei ricavi da pedaggi sulle stesse tratte del 2016. I proventi di tale canone sono destinati al fondo di cui al comma 1. Il ministero avvia altresì le medesime procedure anche per le tratte incluse nei piani finanziari di concessioni esistenti e non completate entro i termini previsti».

9.16

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "con l'intervento" sono aggiunte le seguenti: "della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e"».

ORDINI DEL GIORNO

G9.1

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

le MPMI, specie quelle a conduzione familiare, devono affrontare oggi una sfida importante legata al cambiamento strutturale imposto dai mutamenti tecnologici e dall'avvento della quarta rivoluzione industriale;

le MPMI potrebbero trarre da tali mutamenti una grande opportunità sviluppo; in questa fase sarebbe utile sostenere quei processi che puntino ad un ricambio generazionale all'interno delle aziende che intendano innovarsi nel loro processo produttivo;

nel solo segmento dimensionale «micro» dell'intero comparto industriale, la partecipazione degli imprenditori e dei loro familiari all'attività di impresa supera il 50 per cento del totale degli addetti;

da una analisi dei dati relativi alle imprese familiari e ai passaggi generazionali emerge tuttavia che appena il 31 per cento di tali imprese arriva in salute alla seconda generazione e soltanto il 15 per cento alla terza. Molto spesso per rilanciare queste aziende basterebbero investimenti in grado di introdurre elementi innovativi nel processo di produzione e di gestione aziendale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per favorire il ricambio generazionale all'interno delle MPMI, sostenendole, in questa difficile fase di transizione verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata, nel rinnovamento dei loro processi produttivi.

G9.2

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

l'articolo 9, comma 1 rfinanzia il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dal 2013 è operativa la Sezione Speciale «Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità» del Fondo di Garanzia per le PMI, finalizzata alla compartecipazione della copertura del rischio sulle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili;

le risorse non appaiono tuttavia idonee a sostenere l'accesso al credito di tali imprese rappresentando questo un elemento di ostacolo alla crescita del settore;

le imprese femminili rappresentano un'importante occasione di rinnovamento per il sistema produttivo italiano; negli ultimi sette anni si sono costituite circa 554 mila imprese femminili, attive in tutti i settori economici del Paese, in primo luogo nel terziario e precisamente nel turismo e nella ristorazione, dove sono occupate circa 64 mila imprese, la maggior parte delle quali gestite da giovani donne,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere finanziario, volte a favorire la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili.

G9.3

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

l'articolo 9, rfinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ponendo le basi per la ripresa degli investimenti in alcuni settori strategici dell'economia italiana;

da tempo nei territori dei piccoli centri abitati si assiste a fenomeni di chiusura ed abbandono di attività commerciali di vicinato che, oltre ad incrementare la desertificazione commerciale di questi territori, rendono anche difficile per gli abitanti acquistare beni di prima necessità, senza doversi spostare dal raggio della propria abitazione;

la desertificazione porta con sé la perdita del tessuto sociale, storico e culturale dei piccoli centri abitati, generando criticità più evidenti nei territori a forte rischio di spopolamento;

sarebbe opportuna un'iniziativa volta a tutelare le piccole realtà commerciali di vicinato, ubicate nei piccoli comuni, per garantire, da un lato la continuità dell'attività commerciale in questi territori, e per preservare dall'altro il legame che i cittadini hanno con il loro territorio,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai fini dell'istituzione di una sezione speciale del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dedicata al sostegno delle attività commerciali di vicinato ubicate nei centri storici dei piccoli comuni.

G9.4

COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 42, commi 3 e seguenti, ha istituito i consorzi per l'internazionalizzazione, prevendo in loro favore specifici contributi per la copertura del 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione;

lo strumento consortile bene si adatta a rappresentare gli interessi delle piccole e medie imprese supportandole nella loro promozione all'estero, a tutela del «*made in Italy*» e delle produzioni locali;

le risorse stanziare in favore dei consorzi appaiono tuttavia esigue rispetto al crescente numero di imprese che si internazionalizzano e alle finalità che la legge intende perseguire,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad incrementare le risorse che si rendono necessarie per sostenere le attività di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

G9.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 -«Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

è diventato necessario chiarire che possono partecipare al capitale dei confidi ed usufruire della loro garanzia anche i professionisti non organizzati in ordini o collegi;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di superare le difformità interpretative derivanti dall'attuale formulazione della norma inserita nel decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che fa riferimento ai liberi professionisti quali soggetti a cui è consentita la possibilità di partecipare al capitale dei confidi e di usufruire della loro garanzia per l'accesso ai finanziamenti bancari.

G9.6

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 - «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto è un onere ulteriore, il cui adempimento risulta impossibile o eccessivamente gravoso, che andrebbe ad aggiungersi a quelli che gravano sulle imprese che operano ordinariamente;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di evitare che l'onere di rendicontazione dettagliata di ciascuna opera musicale o brano proposto gravi anche su quegli operatori economici, in particolare PMI (ad es. esercizi commerciali o alberghieri), che si limitano a trasmettere musica di sotto fondo e che pertanto non sono in grado di effettuare una reportistica puntuale qual è quella prescritta dall'articolo 23 del decreto legislativo 35/2017.

EMENDAMENTI

9.0.1

LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO, ZIZZA, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore librario mediante incentivi in favore di soggetti che intraprendono attività economiche aventi ad oggetto la vendita di libri nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, che ne siano sprovvisti)

1. Al fine di promuovere la crescita del settore librario, solo destinatari degli incentivi le persone fisiche, le microimprese e le piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione 2203/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, e gli altri enti associativi che svolgono un'attività economica avente ad oggetto esclusivo o prevalente la vendita al dettaglio di libri nei territori dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

2. Sono altresì destinatari degli incentivi i soggetti, di cui al comma 1, che nei locali adibiti alla vendita al dettaglio di libri, svolgono altre attività ad essa accessorie o di supporto.

3. Le nuove iniziative commerciali, intraprese nei territori di cui al comma 1, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono esentate dal pagamento delle imposte sui redditi per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per tre mesi successivi.

4. I soggetti che intendano avvalersi degli incentivi di cui al comma 1, che al di fuori dei casi di insolvenza, cessano l'attività nei sei mesi successivi alla sua apertura, ne mutano l'oggetto esclusiva o rendono prevalente quello accessorio e di supporto, restituiscono le somme non pagate per le imposte sui redditi, maggiorate degli interessi legali.

5. Gli incentivi di cui al comma 1, sono cumulabili, ove compatibili, con ulteriori agevolazioni previste da disposizioni di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

6. Ai soggetti che esercitano attività di commercio *on line* di libri è vietato il cumulo degli eventuali sconti previsti dalla normativa vigente con altre agevolazioni commerciali connesse agli usi commerciali del settore.

7. Gli incentivi di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni di

euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertita, con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004, 302».

9.0.2

Mario FERRARA, NACCARATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per favorire il microcredito)

1. Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, purché costituite da almeno 1 anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/601/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti, recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente articolo. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi a valere sul Fondo di cui all'articolo 9, comma 1 della presente legge».

9.0.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche

non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.4

TOMASELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 e 8 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti" aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confidi)

1. Ai commi 1 ed 8 dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, così come modificati dall'articola B, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70 convertita, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n.106, dopo la parola: "professionisti", sono inserite le seguenti: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

9.0.6

GALIMBERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso al credito e partecipazione dei professionisti ai confini)

1. Ai commi 1 ed 8, dell'articolo 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, così come modificati dall'articolo 8, comma 12-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo la parola: "professionisti", aggiungere: ", anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 10.

G10.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la maggior parte dei fondi europei sono assegnati alle regioni del Mezzogiorno;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ottimizzare e velocizzare le procedure contabili per l'utilizzo di queste risorse al fine di accentuare gli effetti di sinergia fra le politiche strutturali e i fondi strutturali per la valorizzazione del territorio.

EMENDAMENTI

Art. 11.

11.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Il Fondo di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2018;

2. Ai fini della concessione di finanziamenti a favore di imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge 23 dicembre 2003; n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali per l'anno 2018 sono destinati 300 milioni di euro;

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti di cui al comma 2».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2018».

11.2

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

"c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione;

c-ter) interventi in favore di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui all'articolo 27, comma 8, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione."»;

b) *alla lettera b)*, capoverso «3-ter» dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per le finalità di cui al comma 2, lettera *e-ter*), possono essere concessi finanziamenti in favore di imprese situate nei territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa».

11.3

CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «*c-ter*) sostegno alle attività dei consorzi per l'internazionalizzazione».

Conseguentemente, al comma 2, premettere il seguente periodo: «Per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*, capoverso *c-ter*), la dotazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 1, lettera, capoverso *c-ter*), pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

11.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti» e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tu-

tela delle persone, dell'ambiente e del territorio, promuovendo, in particolare:

a) la ristrutturazione delle linee e degli impianti di produzione, dei processi e dei prodotti e dell'organizzazione dei servizi, al fine di annullare o ridurre i danni all'ambiente e alla salute umana e animale;

b) l'adozione di misure volte alla riduzione dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva;

c) una consistente riconversione dell'utilizzo di materie prime e di energia proveniente da fonti fossili, anche attraverso il recupero e il riutilizzo di componenti e sostanze;

d) la riduzione delle distanze percorse da materie e sostanze utilizzate, nonché dai prodotti distribuiti;

e) la modifica delle caratteristiche di prodotti e servizi al fine di abbattere l'inquinamento del territorio, delle acque, dell'aria e i danni a persone, e animali;

f) interventi di rigenerazione urbana e territoriale, in particolar modo attraverso il recupero di spazi in situazione di degrado e disuso;

g) la formazione continua dei dipendenti sui processi di conversione».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

«3-quater. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3-ter può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo».

11.10

BULGARELLI, GIROTTI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter», dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

11.11

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con il Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

11.14

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Tali criteri dovranno garantire il mantenimento o il miglioramento dei livelli e della qualità occupazionale nonché la tutela delle persone, dell'ambiente e del territorio».

11.15

CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Per interventi urgenti di riconversione e riqualificazione di aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato »Fondo«, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel relativo territorio, negli appositi strumenti di pianificazione.

3-ter. Ciascuna regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio e assegnando priorità alle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla ricognizione delle aree industriali dismesse presenti sul proprio territorio, ai fini della selezione delle aree su cui intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-quater. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 3-bis del presente articolo, i progetti di cui al medesimo comma 3-bis che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, individuate ai sensi del comma 3-ter, con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, commerciali, con esclusione della

grande distribuzione, e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli interventi di riqualificazione e rigenerazione ammessi al cofinanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento».

Conseguentemente, ancora, al medesimo articolo 17, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».

11.16

CASTALDI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Ai fini della continuazione degli interventi di carattere ambientale nei territori della terra dei fuochi e di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale "Isochimica", sono assegnati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 50 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

11.17

CASTALDI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «270 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e 30 milioni di euro per l'anno 2018».

11.18 (testo 2)

VICARI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al secondo periodo, le parole: "1 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento"».

11.19

TOMASELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17"».

11.20

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

– al primo periodo, le parole; "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".

– dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nei casi in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

11.0.1

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

"Capo III-bis. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. – Art. 281-bis. – (*Norme applicabili*) – 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter. – (*Forma della domanda. Costituzione delle parti*). – 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

2. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

3. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto

comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-*quater*. – (*Procedimento*). – 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

2. Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*. – (*Poteri istruttori del giudice*). – 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*. – (*Decisione e impugnazione*). – 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

2. Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

3. Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita".

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera a) è soppressa;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.";

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinare dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma a, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: «rito davanti al tribunale in composizione monocratica»;

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione"» sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione"» sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)"

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.3

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Estensione rito sommario di cognizione)

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis. – DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. – Art. 281-bis. – *(Norme applicabili)*. – 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter. – *(Forma della domanda. Costituzione delle parti)*. – 1. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere

posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a nonna del quarto comma.

Art. 281-*quater*. – (*Procedimento*). – 1. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*. – (*poteri istruttori del giudice*). – 1. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*. – (*Decisione e impugnazione*). – 1. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita».

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5 le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera a) è soppressa;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile".

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*".

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1 lettera e)"

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-*ter*, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e)";

h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.4

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:

«Capo III-bis. – DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. – Art. 281-bis. – (*Norme applicabili*). – Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter. – (*Forma della domanda Costituzione delle parti*). – Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente

al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta-giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prende e posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, fame dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-*quater*. — (*Procedimento*). — Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione dell'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-*sexies* all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-*quinquies*. — (*Poteri istruttori del giudice*). — Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferire a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-*sexies*. — (*Decisione e impugnazione*). — Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria, altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non sostituita,".

2. L'articolo 183-*bis* e le disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.

3. Le disposizioni del comma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-*bis* del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-*bis* del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

6. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera a) è soppressa;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-*bis* del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile";

b) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

- 2) il comma 1 è soppresso;

3) al comma 2, le parole: "all'articolo 702-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter*";

4) al comma 3, le parole: "702-*bis* e 702-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "281-*ter* e 281-*quater*";

c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica" e le parole: "rito sommario di cognizione", ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: "rito davanti al tribunale in composizione monocratica";

d) all'articolo 22, comma 9, le parole: "all'articolo 702-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-*sexies*, terzo comma";

e) dopo l'articolo 30, le parole: "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;

f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 3, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati";

g) all'articolo 32, comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

h) all'articolo 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";

2) al comma 5, le parole: "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".

7. Le disposizioni del precedente somma si applicano ai procedimenti introdotti dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

11.0.5

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensioni, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, in caso di certi cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge";

b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge".

11.0.6

GUALDANI, VICARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, l'impresa quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accreditati riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge";

b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno

sociale, quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge"».

11.0.7

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546, dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto".

b) all'articolo 548 sostituire il secondo comma con il seguente:

"il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al ereditare precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.9

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Obblighi di custodia del terzo pignorato
e mancata dichiarazioni del terzo)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546, dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto";

b) all'articolo 548, il secondo comma è sostituito dal seguente: "il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al ereditare precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.10

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 546 c.p.c., dopo le parole: "nell'articolo 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto";

b) all'articolo 548 c.p.c. sostituire il secondo comma con il seguente: "Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore"».

11.0.11

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 560 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: ", quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero

quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita".

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza" sono sostituite con le seguenti: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza"

c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

"Per l'attuazione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68"».

11.0.12

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 560 c.p.c. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: ",quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita";

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza" sono sostituite con le seguenti: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza dell'ufficiale giudiziario e senza l'osservanza";

c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per l'attuazione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68"».

11.0.13

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito".

2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del ereditare, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".

b) all'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".

c) all'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.15

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Progetto di riparto del ricavato)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 596, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 sono inserite le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito";

2) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle ren-

dite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale";

b) All'articolo 594, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".

e) All'articolo 598, comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.16

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: ", da tenersi entro un mese dal deposito";

2) alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del creditore, devono essere distribuiti con periodicità semestrale".

b) All'articolo 594 c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del creditore, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti".

c) All'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione"».

11.0.17

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 648 del codice di procedura civile, alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: «vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti: «, non manifestamente infondati».

11.0.19

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 648 c.p.c. alla fine del secondo periodo del primo comma, dopo le parole: "vizi procedurali" sono aggiunte le seguenti: ",non manifestamente infondati"».

11.0.20

VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 sono aggiunti i seguenti commi:

"In caso di area già oggetto di concessione, l'ente gestore acquisisce il valore aziendale dell'impresa insistente su tale area attestato da una perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato acquisita a cura e spese del concessionario richiedente il rilascio della concessione.

Al concessionario uscente è riconosciuto il diritto ad un indennizzo, da parte del concessionario subentrante, pari al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione, attestato dalla perizia

giurata di cui al comma precedente da corrispondere integralmente prima dell'eventuale subentro".

2. All'articolo 49, primo comma, del Regio decreto 10 marzo 1942 n. 327 sono soppresse le parole: "senza alcun compenso o rimborso", e dopo il comma secondo è aggiunto il seguente:

"Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».

11.0.21

VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013 n.69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 dopo la parola: "03", inserire le seguenti: ", comma 1, lettera h), numero 2.1)", e sostituire le parole: "fino alla data del 15 settembre 2013", con le seguenti: "fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi"».

11.0.22

VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure in materia di concessioni)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambien-

tale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditori nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

2. Le concessioni di cui al comma precedente hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

11.0.23

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'e-

servizio di concessioni di beni demani ali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

2. Le concessioni di cui al comma precedente hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili è concesso un periodo transitoria da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

11.0.24

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».

11.0.25

VICARI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi

del decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 6 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 11 dicembre 2012, n. 221».

11.0.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di salvaguardia perla nautica da diporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 comma 251 della Legge 2006, n. 296 non si applica, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18, della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221».

11.0.27

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 385/93 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di

fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto del provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-*bis* del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicataria sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41 , comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può provvedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

4 Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita e assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 2, del credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 c.c. L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al ereditare ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

11.0.28

SANTINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 decreto legislativo n. 385 del 1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 decreto legislativo n. 385 del 1993 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare o proseguire, in virtù di un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma 1, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo al professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al ereditare ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti l'immobile nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se nell'ambito dell'esecuzione individuale, sia stata già disposta in vendita ai sensi dell'articolo 569 del codice penale civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

4. Nei casi di versamento diretto al ereditare della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ovvero di versamento effettuato ai sensi del comma 2, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura con forme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 codice civile L'incasso da parte del creditore deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al ereditare ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

11.0.29

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa)

1. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 730-bis codice civile; articolo 2556 codice civile nonché agli articoli dal 2498 al 2506 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e depositato, entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. L'intermediario rilascerà e l'avvenuto deposito, dell'atto a cui ha provveduto. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma"».

11.0.30

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il carbon leakage indiretto)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo Bomarzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "è passeggiata," sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 40 per cento al rondo di cui all'articolo 27, comma 2, e il 60 per cento";

b) al comma 6, la lettera *i-bis*) è soppressa.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il *carbon leakage* indiretto, per il sostegno di settori o di sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Il fondo è alimentato secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 5 e le sue erogazioni sono conformi alle norme sugli aiuti di Stato ed in particolare alla COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE (2012/C 158/04) – "Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas-a effetto serra dopo il 2012". Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono regolamentate le modalità di gestione del fondo,"».

11.0.31

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Regime tariffario speciale per le imprese a forte consumo di energia del settore della selezione e del riciclo dei rifiuti di imballaggi in plastica)

1. Le disposizioni dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese che selezionano e a quelle che riciclano i rifiuti di imballaggi in plastica, le cui attività rientrano tra i codici ATECO 38, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, i nuovi criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia».

11.0.32

ARACRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di consentire alle aziende del trasporto pubblico locale in situazione di dissesto finanziario di avviare un Piano di ristrutturazione del debito, la dotazione del Fondo Gli cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata: di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il piano di ristrutturazione del debito deve individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e di incremento dell'efficienza da conseguire attraverso l'adozione dei criteri e delle modalità di cui al citato articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma precedente.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro si provvede a decorrere dall'anno 2018:

a) sono ridotte dell'1 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni:

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza;

b) sono ridotte del 10 per cento tutte le spese del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili;

c) il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso;

d) il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è ridotto del 20 per cento».

11.0.33

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

*(Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri
porti e aeroporti)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n.56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane; con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale avviene nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo ieri

partizioni previste dal presente articolo. L'audizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui la citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero, i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criterio da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal

cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione: ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato, a spese eli investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentale delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018, le variazioni di cui al comma possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di Governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità un attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

11.0.34

CERONI, D'ALÌ, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo patrimonio Italia)

1. Al fine di prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa, nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i mutui di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione delle banche e dei gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa vigente, di seguito «istituti di credito» ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 4.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.

4. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati Identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo della successiva asta. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro

trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore del garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi presente comma e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.

5. Entro sessanta giorni dalla scadenza determinata indicato al comma 4, il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.

6. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 4, secondo le modalità di cui al comma 9 del presente articolo, o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità di cui al comma 10 del presente articolo.

7. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri ereditari intervenuti.

8. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.

9. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedere all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di cui al comma 4.

10. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto del comma 4 e delle disposizioni

vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al comma 8.

11. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate, in conformità a quanto disposto dal decreto di cui al comma 3. Il Fondo può delegare tali attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.

12. Per garantire l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al comma 3, dal rischio, di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel uguale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse.

13. Il Fondo, nell'aspetto di quanto stabilito dal decreto di cui al comma 3, può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita di cui al presente comma, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.

14. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi: di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 500 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreta del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per ma-

teria, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Art. 12.

12.1

CIOFFI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

12.2

COLUCCI

Al comma 1 eliminare capoverso c.

12.3

URAS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I contratti stipulati con oneri di servizio pubblico, ai sensi della vigente normativa, per collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, sono comunque fatti salvi anche a seguito della cessione dei complessi aziendali di Alitalia Società aerea Italiana S.p.a. e delle società del medesimo gruppo. A tal fine è inserita apposita clausola nei contratti di cessione per il mantenimento di condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna, che consentano tutele uguali o maggiori a quelle attualmente accordate agli aventi titolo».

12.4

SANTINI, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al Codice della Navigazione, di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 687, il primo comma è sostituito dal seguente: «L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici, agisce, anche ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile e dello spazio aereo, mediante le proprie strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti dell'Unione europea»;

b) all'articolo 690, quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi";

c) all'articolo 691-bis, primo comma, le parole: ", società pubblica" sono soppresse;

d) all'articolo 691-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Previo accordo con il gestore aeroportuale, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, Enav S.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale disciplina e controlla, oppure, nei casi ove venga fornito un Servizio informazioni volo aeroportuale – AFIS (*Aerodrome flight information service*), assiste, per gli aeroporti di competenza la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e cura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. L'Enav S.p.a. cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà";

e) all'articolo 699, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal manuale dell'aeroporto";

f) l'articolo 705 è sostituito dal seguente:

"Art. 705. – 1. Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e gestire secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. In materia di sicurezza operativa, conformemente al regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, e successive modificazioni, il gestore coordina e controlla altresì i soggetti pubblici presenti all'interno dell'aeroporto. Il gestore aeroportuale conclude accordi con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; o altro ente già designato, per garantire la gestione

del servizio di salvataggio e antincendio nell'aeroporto, ai sensi del medesimo Regolamento. L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da certificazione rilasciata dall'ENAC.

2. Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione e lotta agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale:

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di programma di cui all'articolo 704;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 706, provvedendovi direttamente ovvero coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in auto produzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e in coordinamento con la società Enav S.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aeroportuali;

f) propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti, delle disposizioni del regolamento di scalo e del manuale dell'aeroporto da parte degli operatori e dei fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

g) in caso di necessità o urgenza accerta e contesta la violazione delle previsioni di cui alla lettera *f)*, salva, se possibile, da parte del contravventore, di proporre ricorso all'ENAC ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, in ogni caso, applica le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto, disponendo l'eventuale connesso ripristino delle condizioni di sicurezza operativa;

h) in ottemperanza ai principi di trasparenza e non discriminazione, previa verifica dei presupposti di legge, rilascia e, nel caso di violazione della disciplina in materia di sicurezza operativa incluso quanto al riguardo stabilito dal manuale dell'aeroporto, sospende o ritira i documenti che consentono l'accesso allo scalo e segnatamente i tesserini le patenti aeroportuali e i lasciapassare per i veicoli;

i) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav S.p.a., ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonché circa la presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la naviga-

zione aerea nell'ambito del sedime di concessione e delle aree limitrofe all'aeroporto, e può disporre l'interdizione temporanea delle infrastrutture di volo in aeroporto nel caso rilevi, direttamente o a seguito di segnalazioni, la presenza di rischi per la sicurezza del volo e delle operazioni a terra;

l) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

m) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti";

g) all'articolo 707, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Nelle aree limitrofe all'aeroporto possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC di attuazione dell'annesso XIV alla Convenzione relativa all'aviazione civile, stipulata a Chicago il 17 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, e del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e successive modificazioni";

h) l'articolo 718 è sostituito dal seguente:

"Art. 718. – 1. Le funzioni di polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le proprie articolazioni periferiche, unitamente all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 705, comma 2, lettera *f)* e *g)*.

2. I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento e controllo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle Forze di polizia e i poteri del gestore aeroportuale di cui all'articolo 705, l'ENAC coordina i soggetti pubblici presenti negli aeroporti.

3. L'ENAC, nell'ambito delle funzioni di coordinamento del sistema aeroportuale nazionale, vigila sull'esercizio delle funzioni di accertamento svolte dai gestori aeroportuali di cui all'articolo 705, comma 2, lettere *f)*, *g)* ed *h)*. L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav S.p.a., fatte salve le competenze del Ministero della difesa.

4. Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva è garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuale alle infrastrutture, nonché alle documentazioni pertinenti alle attività connesse alla navigazione aerea";

i) l'articolo 727 è sostituito dal seguente:

"Art. 727. – 1. Il gestore aeroportuale, conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, e del regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, dispone ed attua un piano di emergenza per l'aeroporto che

prevede, anche per il soccorso ad aeromobili in caso di emergenza e di sinistro aeronautico all'interno dell'aeroporto e nelle sue vicinanze, il coordinamento delle organizzazioni appropriate.

2. Le pianificazioni per l'emergenza sono approvate dall'ENAC e riportate nel manuale dell'aeroporto.

3. L'ENAC, con il supporto del gestore aeroportuale, provvede alla prima assistenza di contatto e informazione in favore delle vittime di incidenti aerei e dei loro familiari, in attesa dell'intervento del referente incaricato dal medesimo ENAC, ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010.

4. Nel caso il sinistro aeronautico non sia avvenuto all'interno della giurisdizione aeroportuale di cui al comma 1, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale, o da quella marittima se il sinistro è avvenuto in mare";

l) l'articolo 729 è sostituito dal seguente:

"Art. 729. – 1. Nel caso di caduta di un aeromobile il proprietario deve provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti.

2. In caso contrario, qualora il relitto si trovi all'interno del perimetro dell'aeroporto in concessione, il gestore aeroportuale provvede d'urgenza alla rimozione per conto e a spese del proprietario dell'aeromobile";

m) gli articoli 789 e 790 sono abrogati;

n) all'articolo 828 comma 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".

o) all'articolo 829, comma, 1, le parole: "direttore dell'aeroporto" sono sostituite dalle seguenti: "gestore aeroportuale".

3-ter. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 687, comma 1, del codice della navigazione, verifica l'idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, subordinata al rispetto di un tipo di contratto volto a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile al personale dei servizi di assistenza a terra, operante anche in regime di subappalto. Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dall'applicabile contratto collettivo nazionale del trasporto aereo, sezione *handler*, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dall'associazione nazionale degli operatori di *handling*».

12.5

CASTALDI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

«3-bis. Le procedure di cui al presente articolo si svolgono nel rispetto della normativa europea».

ORDINI DEL GIORNO

G12.1

CROSIO, COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 2942, premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame ribadisce l'intervento dello Stato nella gestione Alitalia continuando con la procedura di amministrazione straordinaria e con un ulteriore prestito di 300 milioni, e conferma così una sorta di statalizzazione della società che vede lo Stato invadere la sfera del privato;

la procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza nasce per la ristrutturazione e/o vendita delle imprese a partecipazione pubblica o operanti nei settori dei servizi pubblici essenziali ma l'attuale intervento su Alitalia è un esproprio nella gestione della proprietà attraverso l'intervento generale dello Stato nel settore privato;

dal 2008 ad oggi lo Stato, riconoscendo la condizione di crisi della società di bandiera, ha avuto un'ingerenza forte in numerose occasioni con diversi interventi, elargendo dal 2008 (anno del primo prestito ponte di 300 milioni di euro) fino al 2014 (anno dell'ingresso per il 49 per cento di Ethiad e la nascita della 'nuova' Alitalia svincolata dallo Stato) una somma pari a 4,1 miliardi di euro, escludendo il prestito ponte di 600 milioni della manovrina estiva e gli ulteriori 300 di questo provvedimento;

i continui interventi governativi su Alitalia hanno stabilizzato un'emergenza forzando il sistema democratico del governo del Paese e questo Governo continua a destinare ingenti risorse economiche per il risanamento dell'Alitalia anche dopo la sua completa privatizzazione e la consistente partecipazione azionaria dell'Ethiad, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi;

l'ennesimo intervento statale non si presenta risolutivo delle problematiche legate all'Alitalia, anche perché la gestione di questa emergenza attraverso l'adozione del regime commissariale, non sembra certo aver accelerato la messa in atto di azioni concrete, anzi, sta ritardando la soluzione del problema;

impegna il Governo:

a presentare alle commissioni parlamentari competenti, entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto,

un piano dettagliato in cui si specifichino le attività oggetto dell'attuale contributo di 300 milioni di euro.

G12.2

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» (ddl 2942),

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto-legge n. 5012017 ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria;

la compagnia Alitalia gestisce anche i collegamenti dalla Sardegna con i principali *hub* aeroportuali della penisola italiana;

considerato che:

in particolare, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato, nel mese di ottobre 2017, il decreto che consente di garantire sino a giugno 2018, anche per gli aeroporti di Alghero e Olbia, le tratte sottoposte a oneri di servizio per Roma e Milano. Nelle scorse settimane, il Ministro aveva già prorogato i voli della continuità territoriale per Cagliari;

è stato quindi momentaneamente superato il vuoto aperto dai rilievi della Commissione europea con la bocciatura dei bandi per la nuova continuità che sarebbe dovuta entrare in vigore a novembre. La Commissione europea ha espresso rilievi che riguardano sia il bando non assegnato per Cagliari e sia quelli assegnati ai due scali del nord Sardegna. I punti sollevati dalla Commissione europea riguardano le frequenze, la capacità, le tariffe e una serie di obblighi addizionali contenuti nei nuovi bandi ritenuti fondamentali per la Regione Sardegna al fine di garantire la continuità territoriale;

il dialogo tra la Regione Sardegna e la Commissione europea resta aperto per portare avanti il confronto sui contenuti delle prossime gare,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire, nell'ambito dell'interlocazione con la Commissione Europea per l'assegnazione dei nuovi bandi, la continuità territoriale della Regione Sardegna;

a promuovere nelle opportune sedi comunitarie iniziative volte a favorire la definizione di un regime tariffario agevolato per i collegamenti

aerei da e per la Sardegna, di breve e medio raggio, che garantisca la libera circolazione di persone e merci;

ad adottare misure volte a ridurre lo svantaggio derivante dall'insularità che rende il costo dei trasporti da e per la Sardegna, sia per i cittadini che per le merci, sia aereo che marittimo, di gran lunga più caro rispetto a quello della penisola e del resto d'Europa, penalizzando così non solo i cittadini sardi, residenti ed emigrati, ma tutti i cittadini europei.

EMENDAMENTI

12.0.1

TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al codice della navigazione)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 aggiungere i seguenti commi:

"In caso di area già oggetto di concessione, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.

Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta, reso noto nel bando di gara e pari al 90 per cento suo valore commerciale. dipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del Tribunale territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina".

2. All'articolo 49, primo comma, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 sopprimere le parole: "senza alcun compenso o rimborso" e dopo il comma secondo aggiungere il seguente:

"Sono assimilabili alle opere amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in non più di novanta giorni"».

12.0.2

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni finalizzate ad ottimizzare le attività connesse al controllo del traffico aereo e alla garanzia dell'efficienza e lo sicurezza in volo)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola: «aerea» sono inserite le seguenti: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto. 1990, n. 248,";

b) all'articolo 10, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. All'onere di spesa derivante dalla presente disposizione, stimato in 121.000 euro per l'anno 2018, 196.000 euro per l'anno 2019, 316.000 euro per l'anno 2020, 627.000 euro per l'anno 2021, 973.000 euro per l'anno 2022, 1.300.000 euro per l'anno 2023, 1.450.000 euro per l'anno 2024 e 2.510.000 euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante le risorse devolute da ENAV s.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea svolti a favore del traffico aereo civile».

12.0.3

ORRÙ, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. l'articolo 1, comma 91 della legge n. 147 del 2013 è sostituito dal seguente:

"91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione"».

12.0.4

URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I contratti stipulati con oneri di servizio pubblico, ai sensi della vigente normativa, per collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, sono comunque fatti salvi anche a seguito della cessione dei complessi aziendali di Alitalia – Società aerea Italiana S.p.a, e delle società del medesimo gruppo. A tal fine è inserita apposita clausola nei contratti di cessione per mantenimento di condizioni di continuità territoriale da e per la Sardegna, che consentano tutele uguali a maggiori a quelle attualmente accordate agli aventi titolo».

Art. 13.

13.1

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dieci mesi».

13.2

GUALDANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a), punto 1), alinea comma «4-bis», le parole da: «la CONSOB detta», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conta delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.», nonché le parole da: «La dichiarazione è trasmessa», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle se-*

guenti: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4, lettere *c*) e *d*)»;

b) *Al comma 1, lett. a), punto 1), alinea comma «4-bis» la parola: «ritardo», è sostituita dalla seguente «indugio»;*

c) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In funzione delle finalità ai potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica, nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno-2018 ed euro3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».

13.3 (testo 2)

SANTINI

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, lettera a), n. 1, il secondo terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui è acquisita la partecipazione. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui è acquisita la partecipazione nonché alla CONSOB ed è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere immediatamente trasmessa alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di vigilanza a tutela dei risparmiatori anche in considerazione dei nuovi compiti assegnati ai sensi del presente decreto nonché del decreto legislativo

14 novembre 2016 n. 224, la Consob procede mediante selezione pubblica nel limite di spesa di euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, all'assunzione, con corrispondente incremento nel limite massimo di 40 unità della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.732.590 per l'anno 2018 ed euro 3.465.180 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali;

1-ter. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenute le funzioni dall'Albo unico dei consulenti finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1 dicembre 2018».

13.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), al punto 1), capoverso «4-bis», secondo comma, le parole da: «la CONSOB detta» fino alla fine, del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni.» nonché le parole da: «La dichiarazione è. Trasmessa» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della CONSOB emanato in attuazione del comma 4 lettere e) e d).»;*

b) *alla lettera a), punto 1), capoverso «4-bis», 4 comma, la parola: «ritardo» è sostituita dalla seguente: «indugio».*

13.5

D'ALÌ, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta sono soppresse"».

13.6

TOMASELLI, BROGLIA, SANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine, il seguente:

«1-bis. Alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 10 le parole: "e possono essere rinnovati per una sola volta" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta» sono soppresse"».

13.7

RICCHIUTI, CORSINI, CASSON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018».

13.8 (testo 2)

MAURO MARIA MARINO

All'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento da parte della CONSOB dei compiti di cui al presente articolo, le delibere di cui all'ultimo periodo

del comma 3 dell'articolo 10 del Decreto legislativo n. 129 del 2017 sono adottate entro e non oltre il 31 ottobre 2018. In ogni caso, le funzioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sono esercitate dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, anche in assenza delle citate delibere, dal 1 dicembre 2018».

13.10

DEL BARBA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

1-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 18 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

ORDINI DEL GIORNO

G13.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

il comma 9 dell'articolo 69 del decreto prevede che le regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa». Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di chiarire che le Amministrazioni, fermo restando il limite massimo dell'anticipazione previsto al comma 9 del suddetto decreto, possono prevedere convenzionalmente un valore più contenuto. In tal caso, su tale valore le banche tesoriere determineranno la provvista dei propri accantonamenti.

G13.2

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili;

premesso che il decreto-legge in esame detta disposizioni in materia di società quotate, in particolare all'articolo 13;

premesso che il decreto legislativo 175 del 2016 recante il Testo Unico in materia di società partecipate (di seguito «TUSP») nel definire l'ambito soggettivo per la propria applicazione ha opportunamente previ-

sto (articolo 1, comma 5) che le disposizioni di natura pubblicistica da esso dettate si applichino alle società quotate solo se espressamente previsto;

considerato che l'effetto di ampia esclusione delle società quotate dalla disciplina recata dal TUSP non opera tuttavia per le società partecipate da una quotata, allorché una pubblica amministrazione abbia in esse una partecipazione di qualsiasi entità, non detenuta tramite una società quotata;

tenuto conto che per effetto di questa disposizione è sufficiente una partecipazione anche infinitesimale di una pubblica amministrazione in una società partecipata da una quotata per determinarne la soggezione alla disciplina del TUSP;

l'irrazionalità dell'attuale previsione normativa è resa evidente dal fatto che l'estensione alle società quotate della normativa recata dal TUSP determina una duplice soggezione di tali società a normative non sempre armonizzabili: da una parte una disciplina che pone l'accento sui vincoli e sulle responsabilità alle quali è soggetto l'azionista pubblico, dall'altra parte una normativa che prevede obblighi e responsabilità nei confronti degli azionisti, risparmiatori ed investitori. Se tale sovrapposizione normativa può giustificarsi rispetto a società partecipate da quotate, nelle quali vi sia un azionista pubblico che detiene una partecipazione di controllo, altrettanto non può dirsi negli altri casi,

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di porre rimedio all'incongruenza normativa illustrata in premessa, assumendo l'iniziativa di modificare l'articolo 1, comma 5 del TUSP, nella direzione di rendere operante la clausola di espressa applicazione del TUSP anche nei confronti delle società partecipate da una quotata nelle quali la pubblica amministrazione non detenga una partecipazione di controllo.

EMENDAMENTI

13.0.1

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 sopprimere le seguenti parole: "o partecipate".

13.0.2

VALDINOSI, FILIPPI, MATTESINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "fonti rinnovabili" aggiungere, in fine, le seguenti: "e nelle società per l'esercizio di imprese termali che non risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, che non abbiano prodotto un risultato negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e che sostengano in modo continuativo l'Ente pubblico proprietario delle quote nell'erogazione di servizi generali e di interesse pubblico, destinando utili e sostegno economico alla gestione dei servizi stessi"».

13.0.3

VALDINOSI, FILIPPI, MATTESINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 26, comma 12-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché le società a partecipazione pubblica anche indiretta che svolgono attività di coltivazione di giacimenti termali o somministrazione di acque termali o effettuano servizi termali per il pubblico o promuovono tali servizi in quanto strategici per il territorio, purché non producano un risultato negativo per quattro degli ultimi cinque esercizi"».

13.0.4

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la tutela degli utenti di servizi di pubblicità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi)

1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temperamento o stagionale, su base mensile o suoi multipli.

2. All'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) vigila sul rispetto della periodicità della fatturazione prevista dalle disposizioni vigenti e, in caso di violazione, irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario, non inferiore a euro 50, in favore di ciascun utente interessato dall'illegittima fatturazione»;

b) al comma 20, alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di restituire le somme indebitamente percepite qualora il

comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti».

13.0.5

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per la tutela degli utenti nell'ambito dei contratti dei servizi di pubblica utilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli utenti dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, sottoscrivono esclusivamente contratti di fornitura che prevedano il rinnovo delle offerte e la fatturazione su base mensile o suoi multipli.

2. Ogni clausola o condizione contraria a quanto disposto dal comma 1 è nulla. Sono fatte salve le restanti parti del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fornitori dei servizi di pubblica utilità provvedono all'adeguamento dei contratti già in essere alla medesima data alle condizioni di cui al comma 1, mediante modifiche unilaterali inviate per iscritto agli utenti.

4. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 3, gli utenti hanno il diritto di recedere dai rispettivi contratti senza alcun costo, diretto o indiretto».

13.0.6

GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON, GRANAIOLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasparenza per la fatturazione dei servizi di pubblica utilità e di telecomunicazione)

1. Al fine di garantire all'utente una corretta e trasparente informazione sui consumi fatturati i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e di telecomunicazione, prevedono la cadenza di, rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi,

ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli».

13.0.7 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa stipulati il giorno 14 gennaio 2016 rispettivamente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Trentino-Alto-Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo, sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:

a) la gestione è svolta per la durata di trent'anni, decorrenti dalla sottoscrizione delle relative convenzioni attuative, per ciascuna convenzione congiuntamente dalle regioni e dagli enti locali che hanno sottoscritto i rispettivi protocolli di intesa, che dovranno avvalersi di società *in house*, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;

b) le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni delle convenzioni di cui alla lettera *a*).

2. L'acquisizione alla disponibilità del bilancio dello Stato dei proventi accantonati, di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che produce effetti in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'efficacia dell'atto convenzionale stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino Alto Adige/Sudtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo avverrà mediante versamento da effettuarsi entro 30 giorni da detta efficacia;

3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione dei competenti uffici della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE».

Art. 14.

14.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0^a) all'articolo 1, comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: "Al fine di assicurare protezione degli assetti strategici nazionali attraverso la tutela nei confronti di manovre acquisitive che possono mettere a rischio il controllo effettivo di tecnologie e *know how* industriale e commerciale essenziale per la competitività del sistema Italia,"».

14.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b) premettere il seguente numero:

«01) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ",dei trasporti e delle comunicazioni," aggiungere le seguenti: ", del credito e finanziario,"».

14.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettera b), il numero 6) è sostituito dal seguente:

«6) al comma 7 le parole: "di cui ai commi 3 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi precedenti"; alla lettera b) aggiungere il seguente numero: "3) la permanenza sul territorio di insediamenti produttivi, competenze e posti del lavoro, sul modello di quanto già previsto in altri Paesi dell'Unione europea;" e dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«*b-bis*) per le operazioni di cui al comma 5 è valutata, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico;».

14.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

Al comma 1, alla lettera c) capoverso, dopo le parole: «all'articolo 3», aggiungere le seguenti: «comma 1», dopo le parole: «da parte di un soggetto» aggiungere le seguenti: «interno o, e».

ORDINE DEL GIORNO

G14.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la previsione di un autonomo termine di 10 giorni (di calendario), diverso rispetto al termine previsto per la notifica *ex* articolo 120 del TUF e 121 del Regolamento Emittenti («...tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione.»), comporta un disallineamento tra l' informativa al mercato sul superamento della soglia rilevante e (ulteriore) informativa sulle reali intenzioni del «presunto» soggetto scalatore, che può ben durare 6 giorni;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la dichiarazione in questione sia trasmessa alla società partecipata e alla Consob, nonché comunicata al pubblico secondo i medesimi termini e modalità già previsti per le comunicazioni di partecipazioni rilevanti, inserendo un richiamo al comma 4, lettera *e*) e *d*), del medesimo articolo 120 del TUF.

EMENDAMENTI

14.0.1

TOSATO, STEFANI, COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99)

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.P.A. e di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

14.0.2

TOSATO, STEFANI, COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni tributarie urgenti in materia di indennizzi dei risparmiatori degli istituti di credito posti in liquidazione dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99)

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Vento Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.3

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di requisiti per l'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è abrogata».

Art. 15.

15.1

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, SONEGO, CORSINI, CASSON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *(Incremento contratto di programma RFI e Istituzione del Fondo Nazionale per il trasporto ferroviario nazionale)*. 1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

2. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare», con una dotazione di 400 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, destinato al finanziamento di un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia finalizzato al trasporto di almeno 5.000.000 di persone al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la conferenza permanente «per i rapporti tra lo Stato, le regioni» e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dai commi 4 e 5.

4. All'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

15.2

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, SONEGO, CORSINI, CASSON

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – (*Incremento contratto di programma RFI e nuove disposizioni in materia di trasporto ferroviario intermodale*). – 1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.

2. Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in attivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminali ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli *standard* dell'Unione europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2018, 2019.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4.

4. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati».

15.3

FILIPPI, BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «420 milioni» con le seguenti: «396 milioni»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2017 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) per assicurare la realizzazione degli interventi negli ambiti delle stazioni ferroviarie relativi alla sicurezza e alla assistenza delle persone a mobilità ridotta;

1-ter. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere alle imprese ferroviarie per incentivazione del trasporto

merci. Rete ferroviaria italiana procede all'erogazione delle somme previste dal presente comma sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9».

15.4

GRANAIOLA, RICCHIUTI, CORSINI, CASSON

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa nuova delibera del CIPE volta a indicare l'esatta destinazione delle ulteriori risorse assegnate».

15.5

SANTINI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «e i relativi eventuali aggiornamenti» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento».

1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Ministero dell'infrastruttura e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione tale strategia è definita dal Documento di economia e finanza, nell'Allegato fabbisogni e progetti di infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.

1-quater. I contratti di servizio in ambito di obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario di passeggeri sul territorio nazionale sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione. Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti"».

15.6

STEFANO ESPOSITO, SCIBONA, BORIOLI, ZANONI, FILIPPI, CANTINI, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI, BUEMI, SANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, è attribuito alla regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 40 milioni di euro, di cui 35 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte alla situazione finanziaria della Società GTT S.p.A.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1-bis, sono portati in predeuzione dalla quota spettante alla medesima regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

15.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio ambientale, sono stanziati 164 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine: «e implementazione del trasporto pubblico locale» e all'onere previsto dal comma 1-bis. si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dalla

disposizione di cui al comma 7-bis dell'articolo 20, e, di conseguenza: all'articolo 20,

a) *alla fine del comma 2, aggiungere: «, e a decorrere dall'anno 2018 del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis diminuito dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 5, comma 1-bis.»;*

b) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 26,5 per cento"».

15.8

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Cipe provvede alla integrazione della Delibera Cipe del agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 270 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza della reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare».

15.9

LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO, ZIZZA, Giovanni MAURO

Apportate le seguenti modifiche:

a) *la rubrica dell'articolo è così sostituita: «Incremento contratto di programma RFI investimenti in Sistemi di Trasporto Intelligenti».*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2016, n. 232 si applica anche agli investimenti in beni materiali

strumentali nuovi consistenti in "dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" effettuati entro il 31 dicembre 2018. Ai soggetti che beneficino della disposizione di cui al periodo precedente e che, entro il termine ivi indicato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali consistenti in "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 10 della medesima legge 23 dicembre 2016, n. 232».

15.10

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la rubrica dell'articolo è così sostituita:* «Incremento contratto di programma RFI e investimenti in Sistemi di Trasporto Intelligenti»;

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 dicembre 2016, n. 232 si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi consistenti in "dispositivi, componenti sistemi e soluzioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)" effettuati entro il 31 dicembre 2018. Ai soggetti che beneficino della disposizione di cui al periodo precedente e che, entro il termine ivi indicato, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali consistenti in "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)," si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 10 della medesima legge 23 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15.11

SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito del contratto di programma di cui al comma 1, quota parte delle risorse autorizzate ai sensi del medesimo comma 1, per l'ammontare di 5 milioni di euro per l'anno 2017, è destinata al finanziamento degli interventi, di ripristino delle tratte ferroviarie di cui alla legge

9 agosto 2017, n. 128, nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza delle medesime infrastrutture».

15.12

SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviari a nazionale, quota parte delle risorse autorizzate ai sensi del comma 1, per l'ammontare di 40 milioni di euro per l'anno 2017, è destinata prioritariamente alle esigenze connesse ad attività necessarie al mantenimento in esercizio della rete in condizioni di sicurezza ed affidabilità».

15.13

MARGIOTTA, SANTINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.

Il termine di cui all'articolo 38, comma 2 del decreto-legge 21 giugno, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018».

15.14

SANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2020"».

15.15

D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO,
ZIZZA, Giovanni MAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al precedente comma sono destinate prioritariamente e comunque nel limite del 50 per cento alla realizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno».

ORDINI DEL GIORNO

G15.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessò che:

la materia dei canoni per la concessione di aree del demanio marittimo per la costruzione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto è stata per lungo tempo disciplinata dall'articolo 19, comma 4, della legge n. 449 del 1997 (cui è stata data attuazione con decreto ministeriale 343/98), ispirata al principio regolatore per cui, al fine di incentivare gli investimenti nel settore, il canone veniva determinato in misura inferiore per le aree destinate ad essere occupate da nuove opere (o ristrutturazione di opere esistenti) ed in misura maggiore per le aree destinate a rimanere libere o comunque immediatamente fruibili;

la ragione era evidente: maggiore era il valore delle opere che il concessionario si impegnava a realizzare (destinate ad essere incamerate dallo Stato al termine della concessione), minore era l'importo del canone richiesto, secondo una progressione decrescente che vedeva l'importo maggiore per le aree libere, minore per le aree da occuparsi con opere di facile rimozione, ancora minore per le aree da occuparsi con opere di difficile rimozione. Analoghi principi erano applicati in relazione agli specchi acquei;

detta impostazione è stata recepita in tutti gli atti pluriennali di concessione rilasciati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (e dell'articolo 36 del codice della navigazione) ai fini del calcolo del canone dovuto dal concessionario, il quale ha formulato il proprio programma di investimento ed il relativo piano economico-finanziario tenendo conto dell'importo del canone demaniale così calcolato;

l'intervento legislativo ad opera della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) stravolge l'impianto originario, incrementando in misura rilevantissima (anche del 500 per cento) ed anche con riferimento ai rapporti già perfezionati (e ad investimenti già realizzati) l'importo dei canoni dovuti dai concessionari di strutture destinate alla nautica da diporto, per di più rovesciando l'impostazione in precedenza adottata dal legisla-

tore (e negli atti di concessione), vale a dire innalzando in misura maggiore il canone proprio là dove erano stati realizzati maggiori investimenti;

il nuovo regime è stato oggetto di censura di incostituzionalità, fatta propria anche dal Consiglio di Stato con la Ordinanza n. 173 del 2015, su cui si è espressa anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 29 del 2017, ha riconosciuto la necessità di rivedere la normativa in materia. Pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 296 del 2006 ha tuttavia fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo cui per la determinazione del canone demaniale occorre considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio;

occorre, inoltre, evidenziare che la Direttiva sulle concessioni n. 2014/23, da un lato pone necessariamente a carico del concessionario il «rischio operativo» (in termini sia di aumento dei costi di produzione del servizio che di diminuzione della domanda), ma dall'altro esclude che lo stesso possa essere penalizzato per scelte dell'amministrazione successive al rilascio della concessione che incidano sulla sua posizione (come nel caso di specie);

merita di essere ricordato, da ultimo, che nella recente sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha censurato la proroga automatica delle concessioni demani ali marittime con finalità turistico-ricreative, la Corte ha sottolineato comunque la necessità di tutelare la legittima aspettativa del concessionario alla durata (ed alle condizioni) del rapporto di concessione già stabilite al momento del rilascio del relativo provvedimento, sottolineando che proprio «in tale prospettiva (il concessionario) aveva effettuato i propri investimenti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 2006, n. 296 non si applichi, fino alla scadenza prevista nell'atto formale di concessione, alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 e dell'articolo 36 del codice della navigazione, che non siano state oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 1 comma 18 della legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25 e modificata dall'articolo 24-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

G15.2

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'implementazione e la diffusione degli ITS, da sostenere anche attraverso le misure di agevolazione agli investimenti, consente, di affrontare in modo innovativo i problemi legati alla mobilità pubblica e privata, sviluppando in modo organico e funzionale soluzioni orientate alla sicurezza, efficienza, efficacia, economicità e rispetto dell'ambiente, contribuendo in questo modo in misura determinante alla realizzazione del modello economico portato avanti attraverso il progetto «Industria 4.0 nell'ambito della legge di Bilancio 2017;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di agevolare, mediante le misure di cosiddetto «iper-ammortamento» e «super-ammortamento» già sperimentate per altre tipologie di investimenti attraverso la legge 23 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017), gli investimenti in sistemi di trasporto intelligenti così come definiti nel decreto ministeriale Trasporti/Interno/Istruzione del 1° febbraio 2013 e più in dettaglio individuati nel Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto adottato con decreto del Ministro dei trasporti del 12 febbraio 2014.

G15.3

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

appare indispensabile introdurre criteri e limiti comuni di tariffazione a carico degli autobus in servizio di noleggio con conducente al fine di razionalizzare e uniformare, in un'ottica di maggiore equità, trasparenza e sostenibilità per l'utenza, i diversi sistemi di tariffazione degli accessi dei suddetti autobus, vigenti a livello territoriale;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire, ai sensi di quanto già previsto dalla Direttiva n. 3816 del 21 luglio 1997, che gli autobus di linea sono esclusi dall'applicazione delle tariffe di accesso e sosta nelle ZTL urbane di cui all'articolo 7, comma 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e, nel contempo, demandare ad una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da adattarsi previo parere della Conferenza Stato Città ed Autonomie locali l'introduzione di criteri e limiti comuni di tariffazione a carico degli autobus in servizio di noleggio con conducente improntati a criteri di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto.

G15.4

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la questione dell'inserimento dei residenti della Regione Veneto tra i beneficiari del previsto sconto sul prezzo della benzina, in ragione della presenza del terminai gasiero allargo di Porto Levante è questione annosa;

nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio allo scopo di impugnare la legge dello Stato che la esclude dalle compensazioni ambientali in sconto benzina, con sentenza n. 04172/2012, il Tar del Lazio ha dato ragione al Veneto;

respingendo il ricorso il 6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale «ha dedotto la violazione dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto *nimby* (*not in my backyard*);

durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività (decreto-legge n. 91 del 2014) è stato approvato un emendamento che ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli sconti sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore;

l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminai Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45 per cento) e Edison (10 per cento), è una tra le prime strutture *off-shore* al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto, con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di

metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;

ciononostante il Polesine è stato estro messo dall'accesso agli incentivi sul carburante e l'immotivata discriminazione ai suoi danni provocata dall'emendamento approvato nella notte del 23 luglio 2014 al citato decreto-legge n.91 non è mai stata sanata, a dispetto delle innumerevoli promesse del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa ovvero adottare un meccanismo agevolativo per i territori che ospitano impianti di rigassificazione a terra e *off-shore*;

impegna il Governo:

a individuare, già nella imminente legge di bilancio, misure agevolative a favore del Polesine a titolo di compensazione per la presenza del terminale gasiero al largo di Porto Levante.

G15.5

ORRÙ

Il Senato,

premesso che:

in data 1° agosto 2017 è stato siglato lo schema di Contratto di Programma – parte Investimenti 2017-2021 tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il 7 agosto 2017 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha espresso parere favorevole sullo schema di contratto;

considerato che,

l'articolo 15 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, autorizza una spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 al fine di finanziare il Contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 per far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di intervento non ancora finanziati;

nello schema di Contratto di Programma RFI – parte investimenti 2017-2021 non è presente tra gli investimenti il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Palermo «Falcone Borsellino» e l'aeroporto di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio», collegamento strategico per il territorio siciliano;

impegna il Governo:

ad inserire il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Palermo «Falcone Borsellino» e l'aeroporto di Trapani-Birgi «Vincenzo Florio» all'interno dello schema di Contratto di Programma – parte Investimenti 2017-2021 siglato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI

15.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI, BROGLIA, BERGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale; nismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti – non rilevano nel saldo di cui alla L. 232/2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

15.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

Al termine del comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.3

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei" sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti" a "nei confronti dell'organismo regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti – non rilevano nel saldo di cui alla legge 232/2016, comma 466.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto ministeriale 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. All'onere stimato in 100 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

15.0.4

VACCARI, BROGLIA, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Organismo strumentale per gli interventi europei)

1. All'articolo 1, comma 792, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei " sono sostituite con le seguenti: "avente ad oggetto esclusivo la gestione di tipologie di interventi rendicontabili all'Unione europea nonché gli aiuti aggiuntivi del PSR ".

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: "all'organismo di tutti " fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti "all'organismo, con riferimento alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:

a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);

b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);

c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;

d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;

e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate.

3. La medesima legge regionale o provinciale ridetermina il risultato di amministrazione della Regione o della Provincia autonoma alla data del 1° gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti; al netto della quota del predetto fondo di cassa.

4. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti – non rilevano nel saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5. L'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2016, si applica ai soli programmi di cooperazione territoriale.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

15.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza: delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.

3. All'onere previsto per l'anno 2018 dai commi 1 e 2 si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 20, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2018».

15.0.7

DEL BARBA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 703 ultimo capoverso del Codice della Navigazione è modificato come segue:

Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, il valore di rimborso è pari al valore del capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente, degli immobili e degli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, realizzati dal gestore con risorse proprie, ovvero realizzate da terzi e successivamente acquisite dal gestore.

I beni mobili e le attrezzature acquistati dal gestore uscente con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dello stesso, salvo il diritto del concessionario subentrante di acquisirli in tutto o in parte versando un indennizzo pari al capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente.

Il gestore uscente resta obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione sino al trasferimento della gestione al gestore subentrante ed al versamento di quanto ad esso spettante a tale data ai sensi del presente articolo.

Spettano al gestore uscente i flussi di cassa della gestione di cui al precedente alinea, volti a remunerare i costi di gestione e di capitale, percepiti dalla data della scadenza naturale fino alla data di trasferimento della gestione al gestore subentrante.

In coerenza con quanto riportato nel presente articolo, l'E.N.A.C. disciplinerà nell'atto di concessione le modalità di calcolo dei rimborsi per le fattispecie di cessazione anticipata della stessa».

15.0.8

SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di efficienza e di qualità e di sicurezza e in condizioni di economicità e di redditività, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, in occasione dell'aggiornamento dei piani finanziari ovvero della revisione delle convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione vigente, laddove i medesimi atti comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti, le clausole delle convenzioni sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare che ai soggetti titolari di concessioni spetti di garantire la piena utilizzabilità e la costante manutenzione, nonché l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale della infrastruttura viaria oggetto di concessione e di assicurare adeguati livelli e *standard* di sicurezza, allineati e comparabili a quelli delle principali reti viarie europee, escludendo la possibilità di prevedere interventi infrastrutturali di potenziamento e la realizzazione di nuove opere accessorie e funzionali alle infrastrutture esistenti».

15.0.9

MORGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti «carrati», necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacolo altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e

comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. Agli impianti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».

15.0.10

FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono approvati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione.

3. Per gli eventuali aggiornamenti annuali ai contratti di cui al presente articolo, finalizzati nel rispetto dei contratti della parte di programmazione dei contratti stessi, al recepimento delle risorse finanziarie stanziata da provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva le necessarie modificazioni contrattuali, dandone opportuna informativa al CI-PE e al Parlamento.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente al CIPE e al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma"».

15.0.11 (testo 2)

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, MARGIOTTA, RANUCCI, CALEO, SCALIA, VALDINOSI, SPILABOTTE, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal presente comma, i soggetti titolari delle concessioni autostradali non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare una quota pari al sessanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 150,000 euro e relativi alle medesime concessioni autostradali mediante procedura ad evidenza pubblica; la restante quota può essere realizzata da società direttamente o indirettamente controllate o collegate, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.";

b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento," sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti cui al comma 1, relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" dalle seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».

15.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati)

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle Zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale; da qualsiasi ente

autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 1014, n. 190.

15.0.13

LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, PERRONE, DI MAGGIO, TARQUINIO, ZIZZA, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni urgenti per la regolamentazione della circolazione nei centri-abitati)

1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunti i seguenti periodi: "Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di ingresso, circolazione e/o sosta all'interno delle zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto regolari di linea, che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati. Per i veicoli di categoria M2 ed M3 adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, con Direttiva della Direzione Generale per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i criteri di determinazione della somma di cui al precedente quarto periodo secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, gradualità e

non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici, delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale dei predetti veicoli"».

15.0.14

GIBIINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "far data dal 1° novembre 2017";

- al primo periodo, le parole: "all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento";

- il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, le parole: «pari all'ottanta per cento» sono sostituite dalle parole: «pari al cento per cento».

15.0.15

GUALDANI, MANCUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "far data dal 1° novembre 2017";

- al primo periodo, le parole: "all'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al cento per cento";

- il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 3, le parole: "pari all'ottanta per cento" sono sostituite dalle parole: "pari al cento per cento"».

15.0.16

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di affidamenti dei concessionari)

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "soggetti titolari di concessioni autostradali di cui all'articolo 178, sono obbligati ad affidare il cento per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo pari o superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, comunque prevedendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità,";

b) al comma 3, le parole: "del limite di cui al comma 1, pari all'ottanta per cento;" sono sostituite dalle seguenti: "dei limiti di cui al comma 1; relativi agli affidamenti," e le parole: "rispetto al limite indicato" con le seguenti: "rispetto ai limiti indicati"».

15.0.17

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, alla integrazione della Delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota pari a 150 milioni di euro al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».

15.0.18

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – *1.* Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all'articolo 15 del decreto-legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale sono approvati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione.

3. Per gli eventuali aggiornamenti annuali ai contratti di cui al presente articolo, finalizzati, nel rispetto dei contenuti della parte programmazione dei contratti stessi al recepimento delle risorse finanziarie stanziate da provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti approva le necessarie modificazioni contrattuali, dandone opportuna informativa al CIPE e al Parlamento.

4. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riferisce annualmente ai CIPE e al Parlamento sullo stato di attuazione dei contratti di programma"».

15.0.19

Stefano ESPOSITO, SCIBONA, TAVERNA, BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, ORRÙ, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, lettera *a)* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: "tratta Colosseo-Piazza Venezia della" sono soppresse».

15.0.20

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSF)

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.

Art. 15-ter.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l'adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All'articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente si procede alla revoca immediata della concessione all'operatore ferroviario"».

15.0.21

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 15-bis.

(Ampliamento delle competenze dell'agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSF)

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 è abrogata.

Art. 15-ter.

(Disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori nel caso di inosservanza delle disposizioni dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per l’adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviari)

1. All’articolo 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall’ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento delle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall’ANSF entro il termine prescritto, e in 20.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. In caso di incidente ferroviario occasionato anche dalla mancata applicazione delle disposizioni di cui al precedente si procede alla revoca immediata della concessione all’operatore ferroviario».

15.0.22

FILIPPI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la dichiarazione di interesse culturale di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni contenute nell’articolo 10 comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici costituite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l’atto di alienazione o trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».

15.0.23

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili appartenenti a società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici costituite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ovvero ai loro aventi causa a qualsiasi titolo, universale e particolare, anche se l'atto di alienazione o trasmissione si è perfezionato successivamente alla predetta data».

15.0.24

FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Fatto salvo il caso in cui sia intervenuta, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 1, 12 e 20 del medesimo decreto legislativo non si applicano ai beni mobili ed immobili strumentali alla erogazione di un servizio pubblico da parte di un ente o società pubblica, anche nel caso in cui sia intervenuta la modifica della destinazione d'uso, dismissione, alienazione, trasmissione o valorizzazione di tali beni».

15.0.25

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e smi, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.26

VACCARI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi, anche per l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.27

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modificazioni, anche per

l'esercizio 2017 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160 con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2016».

15.0.28

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.29

VACCARI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni per facilitare l'affidamento dei contratti di tesoreria)

1. All'articolo 69, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti in fine i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

15.0.30

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertite, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018",».

15.0.31

MARGIOTTA, BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI, FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020».

15.0.32

TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo la parola: "vettore", aggiungere la seguente: "stradale"».

Art. 16.

16.1

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Sopprime l'articolo.

16.2

DEBIASI, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – (*Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile*). – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione o alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d, e), f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana. è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso

e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati; nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adattato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.3

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – *I.* A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), t) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazioni che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in

congeda. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.4

DI BIAGIO, GUALDANI, RUTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 16.** - (*Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile*) – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto

pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congeda. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.5

MANDELLI, CASSINELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – (*Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana*). – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni; sono trasferite al-

l'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente

Croce Rossa Italiana. Il personale militare già transitato presso altre amministrazioni che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

16.6

CIAMPOLILLO, TAVERNA, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – (*Riordinamento della Croce rossa italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*). – 1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

3. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del presente articolo e si provvede all'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di assegnazione».

16.300

SIMEONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (*Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile*) – 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178 e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché al fine di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza. Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1, l'Associazione Italiana della Croce Rossa, costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e) f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1 gennaio 2018, l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi l'ente di diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e moda-

lità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare congedato che sia già transitato nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana o presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo status ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa Italiana. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI).".

16.7

GRANAIOLO, DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 2:

1) al comma 5, le parole: "per l'anno 2016" sono soppresse;

2) al comma 5 dopo le parole: "proprie competenze," aggiungere le seguenti: "per un periodo non superiore ad un anno"».

16.8

DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Sopprimere le lettere b), c), d).

16.9 (testo 2)

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 1-bis sostituire le parole da: «I provvedimenti hanno effetto» fino a «per la trascrizione», con le seguenti:

«e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.»

16.10 (testo 2)

SILVESTRO

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole da: «I provvedimenti hanno effetto» fino a: «per la trascrizione» con le seguenti: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione. Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi.

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei decreti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salvo, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.»

16.11

GUALDANI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-bis», dopo le parole: «ai sensi del presente decreto» inserire le seguenti parole: «e trasmette detti provvedimenti al Ministro della salute che, con proprio decreto emanato entro i successivi sessanta giorni, provvede al trasferimento dei beni suddetti all'Associazione; Tale trasferimento avviene secondo quanto prevede il provvedimento, salvi in ogni caso diritti dei terzi. I detti trasferimenti e tutti gli atti e adempimenti necessaria norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere. Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dal presente comma avvengono sulla base dei de-

creti ministeriali, senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia».

16.12

AUGELLO, BONFRISCO

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), dopo il punto 1), è aggiunto il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili.»;

b) *al comma 1, lettera d), dopo il punto 2), è aggiunto il seguente:*

«2-bis) al settimo e tredicesimo periodo il termine del 1° gennaio 2018'è sostituito dal termine 1° aprile 2018».

16.13

LUCHERINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 settembre 2017, sull'avvio a regime del sistema SIOPE+ per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto gestione sanitaria delle Regioni prevista dall'articolo 20, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a far data dal 1° ottobre 2018».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 16, dopo le parole: «Croce Rossa italiana» aggiungere le seguenti: «e applicazione degli standard del SIOPE+ alla gestione sanitaria delle Regioni».

16.14

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il personale in servizio presso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ancora da ricollocare viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero entro e non oltre 31 dicembre 2017».

ORDINE DEL GIORNO

G16.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

secondo quanto di legge nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del TAR Lazio, «l'intero impianto del decreto legislativo n. 178 del 2012 (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8) appare invece frutto di eccesso di delega, né si presta ad interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto non riconducibile ad una chiara volontà del legislatore delegante, le cui finalità di mera riorganizzazione e riordino del rapporto di vigilanza – ferme restando le funzioni attribuite agli enti e le disposizioni vigenti per il personale in servizio sono state rispettate per altri enti e istituti, che in attuazione del medesimo articolo 2 della legge n. 183 del 2010 non hanno perso la propria natura giuridica, senza alcun negativo impatto sul personale»;

nel consegue che l'unico modo per eliminare i possibili rischi di un più che probabile giudizio di illegittimità costituzionale, sia il ripristino dello status qua e cioè al ripristino dell'Ente strumentale alla CRI (ente pubblico); pari di come è stata concepita, ed il relativo personale assorbito dall'Ente strumentale alla CRI;

per quanto attiene al personale militare, la cui «smilitarizzazione coatta» potrebbe essere autonomamente censurata di incostituzionalità, è prefigurato un volontario ritorno allo *status* di militare – in un contingente ad esaurimento – con il grado rivestito all'atto del congedo. La volontarietà di tale transito è stata delineata al fine di tutelare al massimo le aspettative del personale che, in taluni casi, potrebbe lamentare uno «stress da navetta» dovuta alle ipotesi in cui dalla condizione militari si sia passati ad un'appagante situazione di lavoro dipendente nei ruoli del personale civile dell'Associazione. La previsione di un'istanza di parte, invece, neutralizza da subito eventuali ipotesi di contenzioso riconducibile a quella che – di fatto – è una doppia mobilità nel volgere di due anni. Al fine di realizzare tale procedura – come pure il riassorbimento del personale civile – la norma prevede il rinvio ad un regolamento in cui potranno essere delineate nel dettaglio tempistiche e modalità di tale operazione;

per quanto attiene al profilo patrimoniale, invece, la disposizione prevede innanzitutto la salvezza degli effetti degli atti trascritti. Tale disposizione è necessaria al fine di non pregiudicare ulteriormente la disastrosa situazione economico-patrimoniale dell'Ente dovuta all'enorme massa passiva costituita da debiti e da soccombenza in sede di giudizio. Molti dei cespiti già nel patrimonio della vecchia Croce Rossa, infatti, ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012 sono stati alienati al fine del ripianamento del debito. Occorre dunque, in sede di riforma, non pregiudicare le posizioni debitorie estinte o per le quali i negozi stipulati e trascritte sono stati destinati a produrre effetti;

sotto il profilo tecnico finanziario il provvedimento non è suscettibile di produrre oneri in quanto il personale destinato a rientrare nella CRI non è mai stato sganciato dall'erario quanto ad oneri finanziari relativi al proprio trattamento economico;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di trasferire le funzioni pubblicistiche assegnate all'Associazione Croce Rossa italiana all'Ente strumentale alla CRI (ente pubblico), già esistente, rinominandolo, e prevedendo che lo sia retto da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

EMENDAMENTI

16.0.1

ANGIONI, CUCCA, D'ADDA, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PAGLIARI, ASTORRE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riconoscimento del titolo di formazione equipollente in medicina generale ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994)

1. Ai medici chirurghi iscritti al corso in medicina e chirurgia prima del 31 dicembre 1991 e abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994, è riconosciuto il titolo di formazione equipollente in medicina generale, purché in possesso di un diploma di medico chirurgo specialista ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e di un'esperienza professionale di almeno sei mesi anche continuative nell'ambito della medicina generale o di altra attività equipollente, ovvero una formazione certificata ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell'esperienza professionale di almeno tre anni anche non continuativa nell'ambito della medicina generale o nell'ambito di ogni altra attività equipollente».

16.0.2

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Potenziamento del presidio di legalità territoriale a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabili, all'e-

sito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali registrati della corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda».

Art. 17.

17.1

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da destinare alla realizzazione di infrastrutture per il trasporto e, nello specifico, al prolungamento delle linee della metropolitana nella piana di Coraglio».

17.2

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 gennaio 2018, il Governo presenta alle Camere, per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione con la rendicontazione degli interventi già realizzati e delle relative risorse finanziarie utilizzate, le risorse a disposizione e gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana in programmazione con le risorse occorrenti ai fini del completamento delle attività, nonché la quota parte di finanziamenti di competenza statale».

17.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di far fronte alla grave emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide, in provincia di Taranto, conseguente allo sversamento di rifiuti industriali prodotti dall'ex fabbrica Italsider, successivamente acquisita dal Gruppo ILVA, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di realizzarne la bonifica e il risanamento ambientale.

1-ter. Lo Stato esercita azione di rivalsa per le somme di cui al comma 1-bis nei confronti di chi essendo obbligato dalla legge o da contratto a provvedere al recupero dei rifiuti e al risanamento ambientale della gravina di Leucaspide non vi abbia provveduto e dei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia concorso nel determinare la situazione esistente.

1-quater. Le somme di cui al comma 1-bis recuperate ai sensi del comma 1-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuite al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «137,6 milioni di euro per l'anno 2018, 188,7 milioni di euro per l'anno 2019, 180,9 milioni di euro per l'anno 2020,» con le seguenti: «237,6 milioni di euro per l'anno 2018, 168,7 milioni di euro per l'anno 2019, 160,9 milioni di euro per l'anno 2020,» e, all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «480 milioni di euro per l'anno 2018».

17.4

DEL BARBA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Al fine di accelerare gli interventi per le operazioni di bonifica da amianto e di messa in sicurezza nell'area industriale dell'ex *Bemberg*, in considerazione delle condizioni di natura emergenziale in cui si trova il sito interessate è concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2017 in favore del comune di Gozzano in provincia di Novara. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.7

SAGGESE, SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico e assicurare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico nei territori dell'area flegrea, le funzioni di Commissario di governo, di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono esercitate senza soluzione di continuità fino al 30 dicembre 2018.

3-ter. Dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al termine di cui al comma 3-bis, il Commissario adotta un programma di completamento contenente lo stato degli interventi in corso e degli eventuali adeguamenti occorrenti per garantire la coerenza funzionale anche con il DPCM 24 giugno 2016. Allo scadere del suddetto termine, i compiti e le funzioni sono trasferite alle strutture amministrative regionali competenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

3-quater. A decorrere dallo scadere del termine di cui al comma 3-bis, il Commissario di governo di cui all'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, esercita le funzioni di commissario liquidatore fino al completamento ed alla definizione di ogni pendenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nazionale o regionale.

3-quinquies. le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai fini del completamento degli interventi assegnati alla gestione commissariale prevista dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80,».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «nonché per fronteggiare il rischio vulcanico nell'area Flegrea».

17.8

GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2004, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n.140, dopo le parole: "Comune di Campomarino (Campobasso)" aggiungere le seguenti: "e San Salvo (Chieti)"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni urgenti in materia di enti locali e di finanziamento alla bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)».

17.9

VICARI, GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine o di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strumentalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 dicembre 2017. La trasmissione sospende l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le predette sanzioni sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale Ia cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «Disposizioni urgenti» *inserire le seguenti:* «in materia di enti locali e».

17.10

BIGNAMI, LANIECE, URAS, VACCIANO, CONTE, BENCINI, CORSINI, MOLINARI, LIUZZI, PUPPATO, MASTRANGELI, BATTISTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare le misure di contrasto in materia di incendi boschivi di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, al primo periodo sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta";

b) all'articolo 10, comma 1, al terzo periodo sostituire la parola: "quindici" con la seguente: "trenta";

c) all'articolo 10, comma 1, al quarto periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "trenta";

d) all'articolo 10, comma 1, al quinto periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "trenta";

e) all'articolo 10, comma 1, al settimo periodo sostituire la parola: "dieci" con la seguente: "venti";

f) all'articolo 10, comma 1, all'ottavo periodo sostituire le parole: "entro due anni" con le seguenti: "entro 10 anni";

g) all'articolo 10, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: "novanta" con la seguente: "sessanta";

h) all'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: "lire 60.000" con le parole: "euro 500,00", sostituire le parole: "lire 120.000" con le parole: "euro 1.000,00" sostituire le parole: "lire 400.000" con le parole: "euro 30.000,00", sostituire le parole: "lire 800.000" con le parole: "euro 50.000,00";

i) all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: "lire 2.000.000" con le parole: "euro 50.000,00" sostituire le parole: "lire 20.000.000" con le parole: "euro 70.000,00";

j) all'articolo 11, al comma 1, capoverso «Art. 423-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «sei» e la parola: «dieci» con la parola: «quindici»;

k) all'articolo 11, al comma 1, capoverso «Art. 423-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "uno" con la parola: "cinque" e la parola: "cinque" con la parola: "dieci"».

17.11

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO,

Sollo Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le quote degli avanzi di gestione da imputare ai periodi di imposta di competenza ancora presenti in bilancio, ancorché conseguiti precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014 dai consorzi di gestione dei RAEE, costituiti senza

fini di lucro ed i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati, non concorrono alla formazione del reddito e sono vincolati alle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nei RAEE. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si fa luogo a recuperi o rimborsi di imposta».

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «e ulteriori interventi in materia ambientale».

17.12

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, LUCIA ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "Tali sistemi " sono aggiunte le seguenti: ", ivi compresi i sistemi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ";

b) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "o i terzi che agiscono in loro nome ", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i sistemi collettivi previsti dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49" ".

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «e ulteriori interventi in materia ambientale».

17.13

DEL BARBA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare gli interventi per le operazioni di bonifica da amianto e di messa in sicurezza dell'area industriale dell'ex Bemberg, in considerazione delle condizioni di natura emergenziale in cui si trova il sito interessato, è concesso un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2017, in favore del comune di Gozzano in provincia di Novara. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il

Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.14

VACCARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 57 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata dal comune sul cui territorio andrebbero eseguiti gli interventi previsti dal citato articolo 57, anche quando il sito ricade sul territorio di più comuni».

Conseguentemente alla Rubrica dell'articolo 17 aggiungere infondo le seguenti parole: «e ulteriori interventi in materia ambientale».

ORDINE DEL GIORNO

G17.1

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 17 del disegno di legge 6 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, assegna al soggetto attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana del SIN di Bagnoli-Coroglio;

considerato che:

l'articolo 114 comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che il Ministro dell'Ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività relative al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

l'articolo 1 comma 50 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto che per perseguire le bonifiche dei SIN contaminati da amianto sono stati stanziati 45.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, e 2017 dei quali euro 25.000.000,00 annui sono a favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli;

sulla base dei fabbisogni richiesti dal Comune di Napoli, per il SIN di Bagnoli-Coroglio, il citato Decreto ha stanziato complessivamente la somma di euro 10 .492.726,00, a favore del medesimo Comune nelle annualità 2016/2017, per finanziare l'intervento «Completamento bonifica da amianto area *ex* EterniC (progetto *ex* Bagnolifutura);

A seguito della nomina del Commissario Straordinario di Governo è decaduto l'intervento destinatario del finanziamento e cambiato l'Ente attuatore dello stesso, in quanto la bonifica dell'area *ex* Eternit è ora ricompresa nel Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli.

impegna il Governo a:

chiarire quale sia l'utilizzo delle risorse indicate nella suddetta relazione destinate al risanamento ambientale del sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli.

EMENDAMENTI

17.0.1

CALEO, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge n. 394 del 1991)

1. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis.

(Regime di alcune attività di gestione ordinaria degli enti parco e delle aree marine protette nazionali)

1. Fermi restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate-nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali di cui all'articolo 1 della presente legge e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, limiti di spesa stabiliti dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di gestione dei parchi nazionali e delle aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allegate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti di cui alla presente legge e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere altresì utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina stabilita dai decreto legislativo 15 giugno 2015,

n. 81. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

17.0.2

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Abrogazione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette)

1. All'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quinto e sesto sono abrogati;

b) al settimo comma, dopo le parole: "Il regolamento " sono inserite le seguenti: "di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva".

2. Il comma 339 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. è abrogato».

17.0.3

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di 5 per mille)

1. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2018 gli enti gestori delle aree protette sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contri-

buenti per l'accesso al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni"».

17.0.4

CALEO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi a valere sul Fondo rotativo di Kyoto)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è inserito il seguente:

"1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere destinati anche ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti alle attività istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie e alle attività sportive, al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici destinati allo svolgimento di tali attività. negli usi finali dell'energia. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della salute e con il Ministro dello sport, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente comma ".

2. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso il primo periodo del comma 2, dalle parole: "Per accedere" alle parole: "ultimi 12 mesi. ";

b) conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Misure per lo sviluppo della *green economy* ".

3. Dopo il comma 1, dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici nel settore idrico.

1-ter. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere concesse garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie nei settori previsti dal presente articolo.

1-quater. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La concessione di garanzie, di cui al comma 1-ter, è ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1-quinquies. Le garanzie concesse dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati"».

17.0.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di personale impiegato nei progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n.189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 20 luglio 2010, n.122, e successive modificazioni».

17.0.7

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

17.0.8

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Norme in materia di tesoreria)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti local"», all'articolo 254, dopo il comma 3, è inserire il seguente:

«3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

17.0.10

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

Art. 18.

18.1

RICCHIUTI, GATTI, CORSINI, CASSON

Sopprimere l'articolo.

18.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 1» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma complessiva di 30 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «9 milioni» con le seguenti: «13 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «12,5 milioni» con le seguenti: «17 milioni»;

all'articolo 9 comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018»;

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «570 milioni di euro per l'anno 2018».

18.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 1» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alle strutture di cui alle lettere a) e b) è destinata la somma di 21,5 milioni di euro per l'anno 2017, previa sottoscrizione d'intesa in sede di Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente:

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «278,5 milioni di euro per l'anno 2017», e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «221,5 milioni di euro per l'anno 2018»;

e all'articolo 20, comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «578,5 milioni di euro per l'anno 2018».

18.4

DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, CASSON

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «21,5 milioni» con le seguenti: «9 milioni».

18.5

DIRINDIN, GRANAIOLA, CORSINI, CASSON

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «12,5 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

Conseguentemente, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «21,5 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

18.6

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettere a) e b) ovunque ricorrano sopprimere le parole: «, anche private».

18.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, lettere a) e b), ovunque ricorrano sostituire le parole: «anche private accreditate» con la seguente: «pubbliche».

18.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».

18.9

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».

18.10

SERRA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15» aggiungere le seguenti: «18, comma 1-bis»;*

2) alla lettera a) sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1099;879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «601.000» e quindi, alla Missione: «1. Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» sostituire: «12.000» con: «19.000» e al Programma: «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «17.000».

18.11

SANTINI, PAGLIARI, SAGGESE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali, ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

18.12

FAVERO

Al comma 2, dopo le parole: «presente decreto,» inserire le seguenti: «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

18.13

DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, GRANAIOLA, GATTI, CORSINI, CASSON

Al comma 2 sostituire le parole: «sono individuate le strutture di cui al comma 1» con le seguenti: «per le attività di cui al comma 1, lettera a) sono definiti i criteri per la ripartizione della somma nonché le strutture e i criteri per la costituzione di un modello di rete clinica di settore il cui

funzionamento è definito dal Ministero della salute, d'intesa con le Regioni».

18.14

DIRINDIN, GUERRA, FORNARO, PEGORER, GRANAIOLA, GATTI, CORSINI, CASSON

Al comma 2 sostituire le parole: «sono individuate le strutture di cui al comma 1» *con le seguenti:* «per le attività di cui al comma 1, lettera b), nell'ambito della definizione del sistema tariffario di cui all'articolo 64 del DPCM 12 gennaio 2017 "definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502" sono definite le modalità per il riconoscimento a favore dei centri per l'adroterapia che erogano trattamenti mediante l'irradiazione, anche con ioni carbonio, di una specifica remunerazione».

18.15

SANTINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "per un importo" aggiungere la parola: "non"».

18.16

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 71-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo le parole: "degli stessi" sono inserite le seguenti: "e l'utilizzo di audio libri di ultima generazione"».

18.17

GUALDANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di assistenza e cura in ambito termale, favorendo la

ripresa degli investimenti nel settore, l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano al rilascio ed al rinnovo delle concessioni per la coltivazione di acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, qualora il fatturato della stessa azienda, riferibile alle prestazioni termali ed alle piscine termali ove esistenti e come individuate dalla disciplina interregionale in materia, sia stato prevalente, nei due anni precedenti l'istanza di rilascio o di rinnovo, rispetto a quello delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della predetta legge».

18.18

ROMANO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, che adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dal medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

ORDINI DEL GIORNO

G18.1

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

si rende necessario e urgente rendere compatibili i termini attualmente previsti dal citato articolo 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, ritenuti insufficienti, come i 18 mesi per la presentazione dei progetti e validazione della regione e i 9 mesi per le gare d'appalto, in relazione ai puntuali adempimenti disposti dal Codice dei contratti pubblici, nell'ambito della procedura di realizzazione delle opere;

il mancato rispetto dei termini dell'articolo 1, comma 310, rischia di vanificare le fasi dei procedimenti già avviati (progettazione/appalto), nonché degli stessi contratti, stipulati in funzione dell'Accordo che approva il programma dei singoli investimenti di ogni regione con tutte le inevitabili conseguenze derivanti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire sui termini previsti dall'articolo 1, comma 310 della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni, relativi al procedimento per l'attuazione dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, in relazione alle previsioni introdotte dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», relative al procedimento di realizzazione delle opere.

G18.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

considerato che:

alcuni sistemi della bilateralità, disciplinati dalla contrattazione collettiva, garantiscono diverse forme di tutela, tra cui l'assistenza sanitaria integrativa anche ai datori di lavoro;

la prospettiva verso cui le parti sociali si stanno muovendo è quella di un *welfare* contrattuale inclusivo, nell'ambito del quale siano destinatari dei servizi offerti dal sistema della bilateralità tutti coloro che operano all'interno della struttura produttiva, dipendenti e datori di lavoro;

i lavoratori dipendenti, mediante una contribuzione volontaria di importo contenuto, potrebbero accedere a vantaggiose forme di copertura che un sistema mutualistico come quello bilaterale assicura;

si ravvisa l'opportunità di introdurre una soglia di deducibilità, anche modesta, che consenta ai professionisti di beneficiare delle prestazioni della bilateralità senza subire penalizzazioni rispetto a coloro che, in quanto datori di lavoro, possono goderne;

tale soglia è individuata in 80 euro annui, per una platea di 2.065.000 professionisti, per un totale di 15 milioni di euro medi annui;

la disposizione comporterebbe un notevole risparmio per lo Stato. I costi di molte prestazioni sanitarie non graverebbero infatti sul Servizio Sanitario Nazionale in quanto coperti dalle forme mutualistiche sopra citate;

si consideri che il valore del Piano Assistenza Professionisti consente attualmente una copertura annua in caso di utilizzo di tutte le garanzie previste nella formula più elevata pari a circa euro 4.000 all'anno, oltre al valore della copertura infortuni fino a euro 50.000 nelle formule ordinarie;

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di agevolare l'estensione ai lavoratori autonomi non datori di lavoro, che non possono beneficiare di forme assistenziali perché eccessivamente costose o comunque poco fruibili, della possibilità di aderire alla bilateralità e di godere delle relative tutele.

G18.3

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;

premessi che:

l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971 n. 403 che individua la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore massofisioterapista;

l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;

non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del sopra citato decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990; non vi è stato, alcun intervento da parte del Ministero della sanità nell'individuare il massofisioterapista come una delle figure da riordinare come peraltro sottolineato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5225 del 2007: «Non essendo però intervenuto un provvedimento di individuazione della figura del masso fisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti provvedimenti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, la relativa professione è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione» e ribadito dalla circolare Ministeriale 28 gennaio 2010 con la quale il Ministro Fazio ribadisce che: «la figura del masso fisioterapista con formazione biennale non è equipollente alla professione sanitaria di fisioterapista. Come tale essa è da considerarsi figura sanitaria non riordinata ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992. Pertanto il titolo di massofisioterapista con formazione biennale conseguito presso istituti regolarmente autorizzati dalla regione di competenza, abilita all'esercizio della relativa professione ai sensi della legge n. 403 del 1971»;

con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e masso fisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999;

il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma come citato tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;

l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IVA, include la figura del «massaggiatore»;

i titoli di massofisioterapista venivano rilasciati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 403 del 1971, che recita: «La professione sanitaria ausiliario di massaggiatore e massofisioterapista è esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente «... omissis ...» e che l'articolo 99 del TULS deve interpretarsi in maniera estensiva riferibile a tutte le prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di natura riabilitativa, come da autorevole insegnamento della suprema Corte di cassazione (v. Cass. 23 aprile 2001 n. 5979; Cass. 27/3/2001 n. 4403);

gli operatori in possesso di titoli rilasciati ai sensi della legge n. 403 del 1971 da corsi attivati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono circa 10.000 e tali operatori, come sopra indicato, sono in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, ma a seguito di vuoto normativo non rientrano espressamente nelle disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 17 maggio 2002;

la difforme o mancata applicazione delle disposizioni su indicate che ha portato come conseguenza situazioni critiche e insostenibili che minano le attività professionali degli operatori del settore; attualmente i circa 10.000 operatori formati alla luce di norme legislative ministeriali, che attualmente prestano la loro opera già in esenzione IVA, si trovano in seguito ad interpretazioni restrittive e soggettive a dover subire «ex-post» una decurtazione professionale e di ruolo,

impegna il Governo:

a predisporre tutte le necessarie modifiche normative affinché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applichino anche alla figura di massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999.

G18.4

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

è, ormai, di tutta evidenza l'improcrastinabilità di misure che consentano, da un lato un livello di preparazione adeguato degli studenti dei corsi di laurea in Farmacia e dall'altro l'effettiva possibilità per i neolaureati di accedere ai nuovi sbocchi professionali;

il riconoscimento di nuove competenze professionali non è difatti sufficiente a colmare il rilevante divario tra esigenze occupazionali e numero di laureati in Farmacia;

nell'ambito dell'iniziativa *Joint Action Health Workforce Planning and Forecasting*, promossa dalla Commissione europea e alla quale partecipa il Ministero della Salute, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato alla definizione di una metodologia condivisa per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario nazionale per il periodo 2015-2040, limitatamente alle professioni di Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, Infermiere e Ostetrica;

i dati riferiti alla professione di farmacista sono piuttosto allarmanti, in quanto prevedono la quasi totale impossibilità di assorbimento dei nuovi laureati da parte del mercato del lavoro; peraltro, sulla base dei dati riportati nell'Accordo per la determinazione del fabbisogno formativo per il SSN, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 maggio 2017, il fabbisogno di farmacisti per l'anno accademico 2017/2018 è fissato in 448 unità, a fronte di tale dato, si registra invece una media di circa 4.700 laureati in farmacia, dei quali circa 4000, ogni anno, si iscrivono agli Ordini;

appare, pertanto, profondamente iniquo, a fronte degli sforzi formativi affrontati da tali professionisti, porli inevitabilmente di fronte ad uno scenario di grave disoccupazione;

considerato che la vigente normativa non prevede alcuna limitazione per l'accesso alla facoltà di Farmacia e di Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, a differenza di quanto invece stabilito dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 per altri corsi di laurea tra i quali medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria ed architettura:

impegna il Governo:

ad introdurre a livello nazionale l'accesso programmato obbligatorio anche per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

G18.5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

con i decreti 30 gennaio 1998, 31 gennaio 1998 del Ministro della Sanità e 31 luglio 2002 del Ministro della Salute, sono state individuate le scuole equipollenti o affini per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed al secondo livello dirigenziale per le categorie professionali sanitarie. In particolare, per l'area di Farmacia sono state individuate diverse scuole equipollenti e specializzazioni affini;

il decreto ministeriale 1° agosto 2005 recante «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria» e più recentemente il decreto ministeriale 4 febbraio 2015 recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria», tra cui è annoverata anche quella di farmacia ospedaliera, hanno introdotto una profonda differenziazione nei percorsi didattici e negli obiettivi formativi delle suddette scuole;

come evidenziato nelle premesse del decreto ministeriale 4 febbraio 2015, tale ultimo intervento si è reso necessario per garantire il conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;

in tal senso, si ritiene necessaria la soppressione delle equipollenze di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, nonché delle affinità di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni, considerato che soltanto gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera garantiscono oggi le conoscenze scientifiche e professionali richieste per l'accesso dei farmacisti ai livelli dirigenziali specifici nel Servizio Sanitario Nazionale;

impegna il Governo:

a sopprimere, relativamente alla valutazione delle specializzazioni, l'equipollenza prevista dalla tabella B – Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 tra le specializzazioni di «Farmacia ospedaliera» e «Farmaceutica territoriale» con quelle di «Farmacologia applicata», «Farmacologia», «Farmacognosia», «Farmacia industriale» e «Tossicologia», mantenendo in vigore esclusivamente l'equipollenza tra la specializzazione di «Farmaceutica territoriale» e quella di «Farmacia ospedaliera»;

a sopprimere altresì la tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

G18.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessò che:

il «Centro internazionale del libro parlato» nasce a Feltre nel 1983, con l'obiettivo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio. Scopo principale del Centro è quindi rendere meno pesanti le giornate buie con l'ascolto di un buon libro e realizzare il desiderio di laurea di tanti studenti privati del dono della vista. Le numerose richieste pervengono da tutto il territorio nazionale e il servizio è esteso anche all'estero;

al Centro si rivolgono esclusivamente non vedenti, ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile; già la legge 3 agosto 1998, n. 282 ha stanziato un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre;

impegna il Governo:

a prevedere, già nella imminente legge di bilancio, lo stanziamento di ulteriori contributi economici in favore del Centro internazionale del libro parlato di Feltre.

G18.7

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessò che:

l'articolo 102 del regio decreto n. 1265/1934 (TULS), nella formulazione attualmente vigente, prevede che l'esercizio della farmacia non possa essere cumulato con quello di altre professioni e arti sanitarie per evitare possibili situazioni di conflitto di interessi tra il prescrittore e il dispensatore dei farmaci;

il Ministero della Salute, infatti, ha interpretato la richiamata disposizione, precisando che il divieto riguarda non solo il cumulo di più professioni sanitarie da parte di un medesimo soggetto, ma si estende anche all'esercizio cumulativo di tali professioni in farmacia;

rilevato, peraltro, che

l'ipotizzato conflitto di interessi non può verificarsi con le professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali, individuate dalla vigente normativa;

tali professioni – tra cui quelle di Ortottista – Assistente di oftalmologia e Podologo, nonché la professione tecnico-sanitaria nell'Area tecnico-diagnostica di Tecnico Audiometrista e nell'Area Tecnico-assistenziale quella di Dietista e di Tecnico Ortopedico, di Tecnico Audioprotesista non andrebbero ricomprese nella previsione dell'articolo 102 del TULS e dovrebbero poter essere esercitate anche in farmacia, fermo restando, viceversa, il divieto di cumulo con le professioni di medico, odontoiatra e veterinario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché possa essere consentito l'esercizio in farmacia delle altre professioni sanitarie non abilitate alla prescrizione di medicinali.

G18.8

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la norma vigente prevede un percorso graduale di riduzione del costo del personale da attuarsi nel periodo 2015/2020, anno entro il quale la spesa complessiva dovrà attestarsi alla spesa dell'anno 2004 diminuita dell'1,4 per cento. Dall'anno 2004 si sono susseguite diverse norme che hanno imposto al SSR un impatto sulla spesa del personale, da ultima la legge 161/2014 che ha previsto la necessità di rivedere gli assetti organizzativi al fine di rendere possibile il rispetto della normativa inerente l'orario di lavoro;

il Patto della Salute già prevede, all'articolo 22 comma 5, di «effettuare un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del parametro spesa 2004 – 1,4%», che ovviamente, se non reso più aderente e attuale rispetto alle evoluzioni organizzative e di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini non comparabile con l'anno 2004, rischia di far retrocedere di 16 anni un importante fattore chiave per lo sviluppo e la crescita del servizio sanitario nazionale quale quello delle risorse umane;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di contestualizzare la legge in materia di spesa del personale, nelle more dell'attuazione dell'articolo 22, per le regioni che con apposita legge regionale, si sono fatte promotrici nell'ultimo triennio di processi di riorganizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari; e che sono in grado di certificare bilanci in equilibrio unitamente al rispetto degli adempimenti LEA e dei tempi di pagamento, introducendo quale obbligo, in alternativa all'adempimento di graduale riduzione della spesa del personale per un importo pari a quello della spesa dell'anno 2004, decurtata dell'1,4%, quello del rispetto del tetto massimo determinato dalla spesa media del personale del SSN relativo al triennio di osservazione 2015-2017 oltre ovviamente al rispetto dell'equilibrio ovvero un'oscillazione massima non superiore allo 0,8% rispetto all'obiettivo da perseguire.

G18.9

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 18 prevede il Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

il comma 1 dispone, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, l'accantonamento per il 2017 della somma di 21,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017;

la somma di cui al periodo precedente è così ripartita:

– 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;

– 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti tratta-

menti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di dare una prospettiva pluriennale agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi ai livelli essenziali di assistenza con riferimento ai centri di adroterapia.

G18.10

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

all'Agenzia europea per i medicinali è affidata, a livello europeo, la funzione regolatoria in materia di politica dei medicinali, sia ad uso umano che veterinario, ivi compresa ogni funzione di coordinamento e di sicurezza nel settore; per quanto attiene a quest'ultimo settore, e cioè alla sicurezza, l'EMA agisce mediante la rete europea e può intervenire se le informazioni acquisite indicano che il rapporto rischio beneficio di un medicinale è cambiato da quando il medicinale è stato autorizzato;

le responsabilità principali della E.M.A. sono, in estrema sintesi, riconducibili alla valutazione e alla vigilanza dei medicinali per uso, sia umano che veterinario, la valutazione scientifica delle domande per l'Unione europea (UE) ed il rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali, per uso umano e veterinario, attraverso la procedura autorizzativa centralizzata;

l'Italia, e per essa la città di Milano, sia una scelta strategica ed ideale per allocare la sede dell'EMA. Infatti, essa, va considerata come una ulteriore occasione per favorire ulteriori e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo nel nostro Paese, e rappresenta, peraltro, una grande opportunità culturale, scientifica ed economica, proprio in considerazione della peculiarità che il settore farmaceutico riveste per il nostro Paese;

impegna il governo

a valutare la possibilità di garantire alla Regione Lombardia un contributo per le spese sostenute per sviluppare, già in questa fase, la progettazione indispensabile per l'adeguamento funzionale delle strutture destinate ad ospitare la nuova dell'Agenzia e consentire il trasferimento di EMA entro fine marzo 2019 e per le spese per la promozione della candidatura di Milano in Italia e in Europa.

G18.11

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

l'articolo 2 della Direttiva 2002/46/CE definisce l'integratore alimentare come il prodotto destinato ad integrare la dieta normale, che costituisce una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altro tipo, a prescindere dalla sua forma di commercializzazione;

l'assenza di una disciplina certa, con riferimento all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile agli integratori alimentari, ha comportato un parziale disallineamento tra prodotti diversi (ad es. aventi una differente forma di commercializzazione);

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assoggettare l'intero novero degli integratori alimentari, come definiti dalla direttiva europea in parola, all'aliquota agevolata del 10%, casi come già applicata nella maggior parte dei casi per prodotti in oggetto.

G18.12

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premessi che:

l'endometriosi è una malattia uterina cronica che compromette globalmente la salute della donna con effetti psicofisici spesso debilitanti. Una patologia complessa, originata dalla presenza anomala dell'endometrio, il tessuto che riveste la parete interna dell'utero, in altri organi quali ovaie, tube, peritoneo, vagina, intestino, che colpisce fra il 15% e il 20% della popolazione femminile, tra i 25 e i 35 anni, che si verifica eccezionalmente prima della pubertà e tende a regredire nella menopausa;

tenuto conto che:

l'endometriosi agisce in modo progressivo ed è di difficile individuazione, motivo per il quale si calcola che sia diagnosticata in media otto-nove anni dopo il suo emergere, quando circa il 75-80 per cento delle

donne da essa colpite sono ormai soggette a numerosi sintomi e quando la malattia ha raggiunto una considerevole gravità e cronicizzazione;

la scarsa informazione porta spesso le stesse donne a sottovalutare tale patologia imputandola ad una esagerazione dei sintomi;

considerato che:

il 13 gennaio 2017 sono stati approvati i nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA) dove è stata inserita l'endometriosi nell'elenco delle malattie croniche riguardanti solo prestazioni gratuite per il 3° e 4° stadio della patologia;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative, compatibilmente con gli equilibri contabili del Servizio sanitario nazionale, al fine di incrementare l'attività di ricerca, la promozione di campagne di informazione, prevenzione, assistenza relativamente alla malattia dell'endometriosi;

ad istituire, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale dell'endometriosi il cui scopo è raccogliere, in collegamento con il Servizio sanitario nazionale, i dati quantitativi e qualitativi sull'incidenza dell'endometriosi.

G18.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il sostegno alla famiglia è al centro dell'agenda di tutti i partiti politici e di tutte le coalizioni;

negli ultimi anni, secondo dati forniti dall'ISTAT, risulta che le famiglie a maggior rischio di povertà sono non soltanto quelle con disoccupati a carico, ma anche quelle con figli minori, così che il rischio di povertà cresce in relazione alla tipologia del nucleo familiare: le famiglie con un solo figlio minore presentano, infatti, una probabilità di essere povere del 60 per cento superiore rispetto a quelle senza figli, percentuale che sale al 120 per cento qualora i figli minori siano due e al 160 per cento nel caso di più di due;

di fatto, si sta assistendo ad un mutamento strutturale delle famiglie nel quale il numero delle stesse aumenta e, contemporaneamente, decresce il numero medio dei propri componenti. Tale fenomeno è spiegabile richiamando fattori demografici, quali il calo della fecondità e l'invecchiamento della popolazione, ma anche e soprattutto motivi di carat-

tere socioeconomico che inducono la donna a rinviare la maternità (o addirittura a rinunciarvi), consapevole che oggi giorno l'educazione della prole ha un costo notevole;

secondo alcuni studi, ogni anno nascono in Italia circa 560.000 bambini e nel primo anno di vita i genitori, per l'acquisto di prodotti di prima necessità, versano al fisco, per ogni bambino, mediamente 1.1.00 euro. Da un'altra indagine condotta dalla Banca d'Italia, emerge che negli ultimi dieci anni si è avuto un boom dell'indebitamento delle famiglie italiane e si è stimato che, in una famiglia monoreddito con un figlio in età compresa tra 0 e 3 anni, il costo di omogeneizzati, pannolini, prodotti per l'igiene e quant'altro necessita alla vita dei bambini, incide in misura rilevante (20 per cento circa) sul bilancio familiare;

considerato che:

nel nostro Paese, sui beni alimentari di prima necessità degli adulti, quali pane e latte, viene applicata l'IVA agevolata del 4 per cento mentre sugli identici beni destinati ai bambini, quali omogeneizzati e latte in polvere o vegetale, viene applicata incredibilmente l'aliquota maggiorata del 10 o del 21 per cento;

viceversa, vi sono Paesi in Europa, come il Regno Unito e l'Irlanda, dove si applica l'aliquota zero sui prodotti per l'infanzia, come vestiario e calzature, mentre Paesi come Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca applicano un regime di IVA ridotta per pannolini;

la stessa Commissione europea, non a caso, ha riconosciuto che il ricorso ad aliquote ridotte può produrre vantaggi in settori accuratamente selezionati, tanto che il Parlamento europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali, affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico rispondano al meglio alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa;

impegna il Governo;

ad adottare, a partire dalla prossima legge di bilancio, misure idonee per ridurre la pressione fiscale per le famiglie con bambini, attraverso la riduzione dell'aliquota IVA su pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere, liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia.

G18.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

impegna il Governo a:

prevedere, già nella prossima legge di bilancio, attraverso una modifica della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la riduzione dell'aliquota IVA applicata su apparecchi o altri oggetti sanitari da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni operanti nel settore socio-sanitario.

G18.15

SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in oggetto reca «Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza»

con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati aggiornati i Livelli essenziali di assistenza (LEA) ha introdotto lo screening neonatale per sordità congenita;

considerato che:

il termine sordità identifica una perdita di funzionalità importante, che comporta, problemi nello sviluppo del linguaggio. I problemi all'udito possono colpire adulti e bambini innalzando barriere sociali.

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce il bambino ipoacusico come colui «la cui acuità uditiva non è sufficiente a permetter gli di imparare la sua lingua, di partecipare alle normali attività della sua età, di seguire con profitto l'insegnamento scolastico generale»;

nei bambini, l'udito è fondamentale per acquisire il linguaggio: i disturbi durante l'infanzia e l'adolescenza possono causare riduzioni nella capacità di attenzione, di concentrazione e di comprensione, con conseguenze negative sul rendimento scolastico. Negli adulti, invece, può provocare isolamento e depressione;

è fondamentale tutelare il pieno sviluppo e l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche attraverso dispositivi, quali ad esempio, l'utilizzo di un impianto cocleare in grado di ripristinare la percezione uditiva;

impegna il Governo:

al fine di rimuovere le barriere alla comprensione e alla comunicazione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche,

a reperire le risorse necessarie per interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di impiantologia cocleare e logopedici.

G18.16

MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

vi è la necessità di chiarire e confermare l'invarianza della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 in riferimento al disavanzo da debito autorizzato e non contratto risultante dal rendiconto 2015,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di prorogare per il 2017 la possibilità di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i tempi di pagamento così come previsti dal decreto-legge n. 78 del 2015 con riferimento all'anno 2016.

EMENDAMENTI

18.0.1

DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, MANASSERO, MATTESINI, BIANCO, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Detraibilità degli alimenti a fini medici speciali)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" sono inserite le seguenti: "nonché dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione Al del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 11,2 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

18.0.2

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 15, comma 1, lettera *c*), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere", aggiun-

gere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di aumenti ai fini medici speciali, inseriti nelle sezioni A1 e A2 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.3

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 e al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.4

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Chiunque elargisca somme finalizzate all'acquisto ovvero provveda in via diretta all'acquisto di strutture mobili messi a disposizione del dipartimento della Protezione Civile per le esigenze della popolazione di comuni colpiti da eventi naturali catastrofici ha diritto alla detrazione del relativo importo dall'imponibile fiscale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.5

MARAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Deducibilità fiscale dei contributi volontari versati dai lavoratori autonomi ai fini della assistenza sanitaria integrativa)

1. I contributi versati volontariamente da parte dei lavoratori autonomi per l'assistenza sanitaria erogata da enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei settori in cui essi operano o da altre forme mutualistiche attraverso polizze collettive, sono deducibili nel limite di 80 euro anni. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.0.6 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 40 detta legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "non superiore a lire 750 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 450.000";

b) al quinto periodo le parole: "non superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 300.000".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutato in 1 milione di euro per il 2017 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

18.0.7

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Ministero della salute promuove l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità.

2. Il Ministero della salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani con proprio decreto, emana le linee guida per la corretta erogazione del servizio di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, in via ordinaria, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo "Prevenzione" del Fondo Sanitario Nazionale.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, utilizzano le risorse del fondo di cui al comma 3 per remunerare in via esclusiva e diretta la prestazione resa dal farmacista».

18.0.8

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8,

comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall’Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero. La disposizione di cui al precedente periodo non comporta variazione di spesa in quanto rimane a carico della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 della legge 11 dicembre 2016 n. 232».

18.0.9 (testo 2)

COMAROLI, SANTINI, MANDELLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il personale in Sanità)

1. All’articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "della spesa di personale" sono inserite le seguenti: ", ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,"».

18.0.10

VACCARI, BROGLIA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per il Personale in Sanità)

1. All’articolo 17, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le Regioni che nell’ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l’equilibrio economici nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale un superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ov-

vero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire"».

18.0.11

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, ZUFFADA, SERAFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il Personale in Sanità)

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23.12.2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economico nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale non superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire"».

18.0.12

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante Riordino delle scuole di specializzazione dei area sanitaria".

2. Agli oneri derivanti dai presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

18.0.13

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Alla tabella B, Area di Farmacia del decreto ministeriale 30 gennaio 1998, alle sezioni "Farmacia ospedaliera" e "Farmaceutica territoriale" le parole: "Farmacologia applicata, Farmacologia, Farmacognosia, Farmacia industriale e Tossicologia" sono soppresse.

2. La tabella delle specializzazioni in discipline affini riferita all'area di farmacia prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998 è soppresa».

18.0.14

ROMANO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interpretazione autentica dall'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti che adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi».

18.0.15

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a-bis*) al corso di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche"».

18.0.16

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. – *I*. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativi delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, la cui attività è in ogni caso incompatibile con l'esercizio della farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000"».

18.0.17

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

18.0.18

VACCARI, BROGLIA, COMAROLI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

18.0.19

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Edilizia sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";

b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi", e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

18.0.20

TAVERNA, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Abolizione ticket sanitari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere *p)* e *p-bis)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Resta fermo quanto previsto dal articolo 61, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 834 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 20, comma *5-bis*».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma *11-bis*, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificate, soppresse o ridotte, a decorrere dal 1° gennaio

2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 850 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

18.0.21

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo sostituire le parole: "70 milioni" con le seguenti: "113 milioni".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 113 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero».

Art. 19.

19.1

RICCHIUTI, GOTOR, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. - (*Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633*) – L'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

"1. L'autore, i suoi successori o aventi causa esercitano direttamente i poteri attinenti ai diritti assegnati dalla presente legge, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

2. L'intermediazione comunque attuata e in qualsiasi forma, diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico

via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva agli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e alla SIAE.

3. L'intermediazione comprende:

- 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
- 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

4. L'attività della SIAE prosegue altresì secondo le norme stabilite dal regolamento nei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata.

5. Nella ripartizione di cui al comma 3, n. 3 una quota è in ogni caso riservata all'autore. I limiti e le modalità della ripartizione sono determinati dal regolamento.

6. La SIAE subentra nell'esercizio dei diritti spettanti all'autore, ai suoi successori o aventi causa cittadini italiani domiciliati o residenti nella Repubblica, quando dall'utilizzazione economica dell'opera all'estero derivi un diritto a percepirne i proventi e sia trascorso un anno dall'esigibilità dei diritti. Gli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 possono essere autorizzati dall'Autorità garante delle comunicazioni ad assumere per singoli autori analogo incarico di subentro.

7. I proventi riscossi dalla SIAE ai sensi del comma 6, detratte le spese di riscossione, sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per tre anni trascorso tale termine senza che siano stati reclamati dagli aventi diritto, sono versati alla Confederazione nazionale professionisti ed artisti: per scopi di assistenza alle categorie degli autori, scrittori e musicisti.

8. Gli organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e la SIAE stipulano con l'Agenzia delle entrate una convenzione allo scopo dello scambio di informazioni sulla riscossione dei diritti di cui alla presente legge».

19.2

TOCCI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. - *1.* Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro novanta giorni dalla data di conversione del seguente decreto-legge, sentite le commissioni parlamentari competenti; si procede al riordino della materia della gestione del diritto d'autore, teso al superamento del monopolio legale della S.I.A.E., Società Italiana degli Autori ed Editori.

2. Il decreto ministeriale dovrà:

a) assicurare la tutela dei repertori minori (diritto letterario, opere drammatiche e liriche);

b) assicurare la piena funzionalità delle attività di vigilanza, riscossione; ripartizione e liquidazione in tema di copia privata, reprografia e diritto di seguito;

c) tener conto della necessità di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali dell'ente pubblico economico S.I.A.E.».

19.3

MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-*bis*, comma 2-*ter*, terzo periodo, dopo le parole: "Società italiana degli autori e degli editori" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri organismi di gestione collettiva nonché le entità di gestione indipendente", e la parola: "remuneri" è sostituita dalla seguente: "remunerino";

b) all'articolo 58, le parole: "all'autore" sono sostituite dalle seguenti: "agli autori" e le parole da: "periodicamente d'accordo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "attraverso la libera contrattazione tra i titolari del diritto e le società di intermediazione che li rappresentano";

c) all'articolo 68, comma 4, le parole: "Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate," sono soppresse;

d) all'articolo 116, secondo comma, le parole: "Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le singole società provvedono ad accordarsi o a stipulare, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati";

e) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "agli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendente dei diritti d'autore";

f) all'articolo 180:

1) al primo comma, le parole: "è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "è rimessa alla libera concorrenza tra le società di intermediazione, diretta o indiretta, e di gestione collettiva dei diritti d'autore. I titolari di diritti d'autore possono autorizzare un organismo di gestione collettiva o un'entità di gestione indipendente dei diritti, le categorie di diritti o i

tipi di opere e altri materiali protetti indipendentemente dallo Stato membro di residenza di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti";

2) al terzo comma, le parole: "L'attività dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "L'attività delle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore";

3) al quarto comma, le parole: "La suddetta esclusività di poteri" sono sostituite dalle seguenti: "La suddetta attività";

4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

5) al sesto comma, le parole: "alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)" sono sostituite dalle seguenti: "alle società di gestione collettiva o delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, cui il titolare afferisce,";

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: "I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalle entità di gestione indipendente e dalle società di gestione collettiva dei diritti d'autore agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione".

Conseguentemente: al Titolo V, sostituire le parole: "Enti di diritto pubblico" *con le seguenti*: "Organismi ed entità".

g) all'articolo 180-*bis*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso le entità di gestione indipendente e le società di gestione collettiva: dei diritti d'autore.";

2) i commi 2 e 3 sono abrogati».

19.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) all'articolo 15-*bis*, il comma 2-*ter* è soppresso, conseguentemente al comma 2-*bis*, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze"».

19.5

COCIANCICH, DEL BARBA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»; alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;

al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;

al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sopprimere le parole: «in via esclusiva».

19.6

DEL BARBA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) lettera a), dopo le parole: «Ne gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

2) alla lettera b), numero 1) dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché alle entità di gestione indipendente»;

b) al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;

c) al comma 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

19.7

DI BIAGIO, GUALDANI

Apportare all'articolo le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva» aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

2) alla lettera *b*), numero 1), dopo le parole: «ed agli altri organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: "nonché alle entità di gestione indipendente»;

b) al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «e le entità di gestione indipendente»;

c) al comma 3, sostituire la lettera *b*), con la seguente:

«*b*) all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

19.8

CRIMI, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «e gli altri organismi di gestione collettiva», aggiungere le seguenti: «nonché le entità di gestione indipendente»;

b) Alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) al primo comma, le parole da: "in via esclusiva" a: "n. 35", sono sostituite con le seguenti: "alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), quale ente di diritto pubblico, agli altri enti di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35"».

Conseguentemente, il quarto comma è soppresso e, al Titolo V, le parole: «Enti di diritto pubblico» sono sostituite con le seguenti: «Organismi ed entità».

19.9

SOLLO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 71-*octies* i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il restante cinquanta per cento, in parti uguali, tra produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e gli artisti interpreti o esecutori, attraverso le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui al Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

2. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori, tramite le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al comma 1. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93"».

19.10

FUCKSIA

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «ed alle entità di gestione indipendente».

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» inserire le seguenti: «entità di gestione indipendente».

Conseguentemente al comma 3, lettera b), dopo le parole: «organismi di gestione collettiva» ed inserire le seguenti: «entità di gestione indipendente».

19.11

FUCKSIA

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:

«a0) all'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I titolari dei diritti iscritti ad entità di gestione indipendente possono delegare all'incasso dei propri proventi dette entità, nel rispetto dell'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633."».

19.12

VICARI

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 8, il comma 4 è soppresso;».

19.13

FISSORE

Al comma 3 dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 8 il comma 4 è abrogato».

19.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*. All'articolo 23, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4-bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite musica d'ambiente"».

19.15

CONTE, DALLA TOR, GUALDANI

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"*4-bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.16

BONFRISCO

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, *file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'".».

19.17

GALIMBERTI

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, *file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'".».

19.18

TOMASELLI, SANTINI, CALEO, VALDINOSI

Al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, *Blu-ray*, *file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite musica d'ambiente".».

19.19

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE

Al comma 3, dopo la lettera b), è aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *cd, dvd, Blu-ray, file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite "musica d'ambiente"».

19.21

FUCKSIA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia"».

19.22

FUCKSIA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero" aggiungere le seguenti: "ed in Italia";

b-ter) all'articolo 20 dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-bis). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente, che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione;

2-ter). La Società Italiana Autori ed Editori è obbligata a sottoscrivere l'accordo di cui al comma che precede, se questa richiesta è presentata da un'entità di gestione indipendente e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla"».

19.23

FUCKSIA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 20, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"*2-bis*). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2-ter). La Società Italiana Autori ed Editori è obbligata a sottoscrivere l'accordo di cui al comma che precede, se questa richiesta è presentata da un'entità di gestione indipendente e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla"».

19.24

FUCKSIA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"*2-bis*). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione"».

19.25

FUCKSIA

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: "stabiliti all'estero", aggiungere le seguenti: "ed in Italia";

b-ter) all'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"*2-bis*). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento adotta un modello di accordo di rappresentanza tra la Società Italiana Autori ed Editori e le entità di gestione indipendente che intendano esercitare l'attività di intermediazione sul territorio nazionale idoneo ad

assicurare il rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione"».

19.26

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *cd, dvd, Blu-ray, file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.27

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PICCOLI, MARIN, RIZZOTTI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *ed, dvd, Blu-ray, file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo per le esecuzioni musicali definite 'musica d'ambiente'"».

19.300

VICARI

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*). Il comma 2 dell'articolo 47 è sostituito dai seguenti:

2. Al fine di tutelare gli artisti interpreti e esecutori aventi diritto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferiti da IMAIE in Liquidazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze:

1. tutte le somme giacenti nei conti di IMAIE in Liquidazione dedotte quelle corrispondenti ai debiti di cui al comma 2-*quater*, lettera a);

2. ogni titolo mobiliare e immobiliare di IMAIE in Liquidazione.
3. l'eventuale residuo attivo di fine liquidazione contestualmente alla chiusura della stessa.

2-bis. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze assegna le somme e i titoli di cui al comma 2 ad un apposito capitolo di bilancio e provvede al deposito delle somme su un conto corrente presso la Sezione della Tesoreria della Banca d'Italia.

2-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono individuati, nel rispetto delle indicazioni contenute nella Risoluzione approvata dal Senato della Repubblica l'11 marzo 2014, i criteri di attribuzione delle somme di cui al comma 2 in favore degli Organismi di Gestione Collettiva che intermediano diritti connessi al diritto d'autore nell'interesse di artisti interpreti o esecutori previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2017.

2-quater. Restano riservate ai Commissari Liquidatori fino al termine della liquidazione le attività di seguito indicate, perché procedano in conformità alle ordinarie procedure di legge in materia di liquidazione:

1. il pagamento di tutti i debiti di IMAIE in Liquidazione quali risultanti dagli stati passivi depositati dai Commissari Liquidatori prima della data di entrata in vigore della presente legge;
2. l'amministrazione e liquidazione dei beni immobili nonché di ogni altro bene diverso da quelli di cui al comma 2;
3. la gestione dell'eventuale contenzioso relativo ai beni e rapporti giuridici dianzi elencati».

19.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

"Art. 15-bis. - *1.* – I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di *onlus* e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno.

2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adotta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo"».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera a).

ORDINI DEL GIORNO

G19.1

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

l'Articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 20 14/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva – ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa – operanti sul territorio dell'UE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

considerato che:

fino a oggi in Italia il compito di raccolta dei diritti d'autore era affidato per legge alla SIAE in regime di monopolio, una situazione in aperto contrasto con la normativa europea che invece ha come obiettivo la liberalizzazione del settore a livello continentale;

proprio per non incorrere in una dichiarata procedura di infrazione, il Governo ha decretato il superamento del monopolio della SIAE in materia con il provvedimento in esame che, tuttavia, pur non configurandosi come una vera liberalizzazione, comporta rilevanti conseguenze nella «regolamentazione» e nel «controllo»: vale a dire più specificatamente in quelle azioni che richiederebbero ulteriori interventi di carattere normativo finalizzati a eliminare la posizione privilegiata della SIAE,

valutato che:

in primo luogo, per quanto riguarda la SIAE, nel confronto con i nascenti altri organismi di gestione collettiva nominalmente accumulati dalla catalogazione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 35 del 2017, deve rilevarsi come solo l'Ente pubblico SIAE risulta vigilato contemporaneamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero per i beni e le attività culturali, e dall'Agcom ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 35 del 2017;

pertanto, alla luce del menzionato articolo 40 e dell'articolo 182-*bis* della legge 633/1941, non risultano chiari i ruoli di SIAE e Agcom,

entrambe chiamate a svolgere compiti di vigilanza sul rispetto delle norme sul diritto d'Autore con la conseguenza che il vigilante e il vigilato vengono a trovarsi sullo stesso piano;

nella raccolta dei diritti d'autore, a oggi, sono state sollevate numerose polemiche in merito a ventilate truffe ai danni degli associati e alla mancanza di trasparenza nella gestione e nei pagamenti dei compensi agli associati,

considerato infine che:

nell'auspicata apertura del mercato a organismi di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, si rende necessaria la previsione di una autorità di controllo con funzioni di vigilanza e di monitoraggio sulla trasparenza e sulla correttezza dei soggetti che operano sul mercato al fine di sorvegliare il rispetto delle norme e la prevenzione di possibili distorsioni della concorrenza sia a livello nazionale sia europeo,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre un organo di controllo, con compiti di vigilanza sugli enti di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore e sul libero andamento del mercato, di imposizione di sanzioni e di creazione e aggiornamento delle informazioni relative alle opere e ai titolari dei diritti.

G19.2

RICCHIUTI, GOTOR, GUERRA, FORNARO, PEGORER

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (AS. 2942),

premesso che:

con l'articolo 19 del citato decreto 148 del 2017 si prevede nello specifico che oltre la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) anche gli altri organismi di gestione collettiva, in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore;

l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva oltre che alla S.I.A.E. anche agli altri organismi di gestione collettiva;

per gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del

rispetto dei requisiti da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

premesso, altresì, che:

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) definisce con proprio provvedimento le modalità per accertare il possesso dei requisiti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore;

considerato che:

questa disposizione avrà un impatto sull’occupazione della SIAE, che vede impiegato circa 1200 dipendenti e oltre 500 mandatarî ed in-dotto;

i veri beneficiari dell’articolo 19 potrebbero risultare coloro che utilizzano, a concreto scopo di lucro, i repertori di proprietà degli autori, tra loro anche le multinazionali del *web*;

rilevato che:

le modifiche normative, per quanto lo scopo sia positivo, non sono coordinate e non rappresentano una vera riforma del diritto d’autore; ciò potrebbe creare incertezza, lacune in alcuni passaggi e generare infine contenzioso;

l’articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 già prevede la verifica dei requisiti degli organismi di gestione collettiva da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, la definizione dei criteri che dovranno soddisfare gli organismi di gestione collettiva alla luce delle modifiche normative che interverranno;

a valutare l’opportunità di affrontare, con successivi provvedimenti normativi il coordinamento e l’armonizzazione tra la normativa nazionale e quella europea al fine di scongiurare incertezza in materia.

G19.3

MONTEVECCHI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (A.S. 2942),

premesso che:

l'Articolo 19 del provvedimento in esame, recante liberalizzazione in materia di diritti d'autore, stabilisce che, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 20 14/26/UE, sia estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva – ovvero gli enti senza fine di lucro e a base associativa – operanti sul territorio dell'DE, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

considerato che:

il diritto d'autore è disciplinato principalmente dal Codice civile e dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, una normativa ormai antiquata che presuppone un'idea tradizionale di creatività legata alla proprietà intellettuale quale emanazione di un diritto individuale;

oggi gli scenari sono mutati, e l'avvento delle nuove tecnologie ha reso più veloce e semplice tanto la riproduzione quanto la diffusione delle opere, almeno per alcune categorie. Con gli strumenti informatici l'opera diviene sempre più immateriale e la disciplina in vigore, nonostante le modifiche apportate nel corso degli anni, appare rigida e ben poco duttile e adattabile al nuovo contesto non garantendo, ad esempio, l'accesso libero e gratuito ai contenuti e il superamento dei modelli classici di mercato;

considerato inoltre che:

l'attuale impianto normativo, seppure lievemente corretto dalla norma in esame, risulta anacronistico anche per ciò che concerne il settore della intermediazione e della riscossione dei diritti d'autore, incentrato com'è su un numero circoscritto di soggetti e senza alcuna apertura al mercato e alla concorrenza;

in buona sostanza, intervenendo con il provvedimento in esame, con le modalità con cui si è intervenuti, la situazione rimarrà immutata. Ciò perché il regime di riserva delineato dal medesimo articolo 180 della legge 22

aprile 1941, n. 633, esclude a priori la possibilità per organismi alternativi alla SIAE di operare in ambito nazionale, costringendoli a stabilirsi presso altri Stati membri per poter sfruttare le opportunità offerte dalla Direttiva in parola;

è chiaro che la forbice rimane divaricata, data la natura stessa del soggetto che gestisce il diritto d'autore e i diritti connessi, fra organismi di gestione collettiva (o *collecting societies*) come la SIAE, che continuano a essere tutelati, e organismi di gestione indipendente che risulterebbero invece penalizzati;

pertanto enti di gestione indipendenti, alternativi agli organismi di gestione collettiva, che come finalità «unica o principale, gestiscono diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi» e che non siano detenute né controllate, «direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai

titolari dei diritti» e che nel contempo perseguano fini di lucro», allo stato attuale risultano escluse dalla possibilità di intermediare direttamente i diritti d'autore;

inoltre, il provvedimento in esame benché preveda l'estensione della raccolta dei diritti d'autore a tutti gli organismi di gestione collettiva, non interviene su tutte le disposizioni della normativa vigente che affidano poteri esclusivi alla SIAE sia in fase di controllo, riscossione o imposizione di forme superate e inadeguate di contribuzione;

valutato infine che:

la norma in esame introduce una liberalizzazione solo apparente, che amplia la dimensione geografica ma non la portata del dettato normativo, laddove occorrerebbe, invece, rivedere dalle fondamenta l'impianto normativo sul diritto d'autore nonché garantire la liberalizzazione del mercato nel settore, dando pieno mandato alle società private indipendenti che gestiscono il diritto d'autore e con temperando gli interessi degli autori con le esigenze legate alle tecnologie e alle inedite modalità di comunicazione;

impegna il Governo:

a rivedere, coinvolgendo tutti gli operatori e i soggetti pubblici interessati, l'impianto legislativo, muovendo da una riformulazione della legge n. 633/41, in grado di adattarsi ai nuovi contenuti e ai nuovi mezzi di diffusione nell'ottica della tutela dei diritti degli autori e degli operatori nei nuovi mercati globali delle reti e dei servizi;

ad adottare ogni opportuno provvedimento volto a riformare seriamente l'attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore, determinando una condizione maggiormente concorrenziale, aperta al mercato, e in linea con quanto previsto dalla normativa europea.

G19.4

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante – «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»

premessi che:

l'articolo 19 del provvedimento in esame recepisce l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore e – in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE – estende a tutti gli organismi di gestione collettiva, ossia quelli senza fine di lucro e a base associativa, stabiliti in Italia, la possi-

bilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE;

considerato che:

nel declino del tradizionale modello umanistico ed entro l'insistita trasformazione che investe l'universo del sapere nel suo complesso, anche attraverso il moltiplicarsi delle diverse fonti di informazione, divulgazione e conoscenza, la tutela del patrimonio archivistico e librario e una sempre maggiore disponibilità e fruibilità delle fonti appaiono quali elementi essenziali tanto per preservare, valorizzare e diffondere le nostre risorse culturali, quanto per il rilancio culturale del Paese;

in particolare, stante che ancora parte significativa della produzione accademica e legata alla ricerca, data generalmente alle stampe in riviste, volumi miscelanei o atti di convegni, viene pubblicata da case editrici accademiche che ne detengono diritti esclusivi, un autore che volesse pubblicare il suo lavoro in un giornale scientifico di prestigio, archiviandolo ad «accesso aperto» si troverebbe a infrangere gli accordi di esclusività o *copyright* posti dall'editore;

l'*Open access* (o accesso aperto) è infatti una «modalità di pubblicazione del materiale prodotto dalla ricerca» che ne consente il libero accesso senza restrizioni, e che pertanto si riferisce alla libera disponibilità, pur nel rispetto del diritto d'autore, ma senza comportare nessun'altra implicazione;

valutato inoltre che:

le pubblicazioni scientifiche afferiscono a un settore dove è del tutto ragionevole usufruire e preservare un contenuto di lavoro e associandolo a un determinato autore;

le più importanti Università italiane hanno aderito alla «Dichiarazione di Messina» sull'accesso aperto e dunque la sensibilità e l'attenzione da parte delle istituzioni scientifiche è particolarmente viva;

l'introduzione di criteri di gratuità, diffusione, trasparenza e pubblicità nella produzione universitaria legata alla ricerca avrebbe ricadute non trascurabili sull'intero sistema accademico: in particolare su una più equa ridefinizione dei parametri nella valutazione dei titoli prodotti, che si riverbererebbe sul sistema stesso di reclutamento, svincolandolo dal perdurare delle consuetudini clientelari;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativa, finalizzate a estendere modalità di pubblicazione ad accesso aperto per la letteratura scientifica e la produzione accademica, in modo che esse possano essere messe a disposizione senza scopo di lucro per la comunità degli studiosi e dei lettori.

G19.5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148) recante disposizioni urgenti in materia di finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

la scarsa aderenza alle prescrizioni mediche rappresenta la principale causa di inefficacia delle terapie farmacologiche ed è associata ad un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della morbilità e della mortalità, determinando un danno sia per la salute dei pazienti che per il sistema sanitario nazionale;

il rapporto OsMed 2015 ha registrato la permanenza di livelli di scarsa aderenza alle terapie e di inappropriatelyzza per alcune classi di farmaci (es. ipolipemizzanti, calcio-antagonisti, inibitori di pompa protonica), evidenziando la necessità di fare meglio sia per l'efficacia dei trattamenti sia per una migliore gestione delle risorse;

peraltro, recenti studi osservazionali rivelano che quasi il 50% dei pazienti in trattamento con antidepressivi sospende il trattamento nei primi tre mesi di terapia ed oltre il 70% nei primi 6 mesi;

considerato che:

esistono diverse strategie per migliorare l'uso sicuro ed efficace dei farmaci, e in primis l'aderenza alle prescrizioni, ma la ricerca in questo ambito non fornisce evidenze tali da distinguere in modo convincente quali siano efficaci e quali no;

in questo contesto, di fondamentale importanza appare, dunque, il coinvolgimento del farmacista nel monitoraggio e nella gestione della terapia farmacologica: infatti, attraverso la presa in carico del paziente, il farmacista ha la possibilità di monitorare le modalità di assunzione dei medicinali per singola patologia e, in caso di criticità, intervenire per rettificare o evitare determinati errori ovvero per segnalare al medico di base o specialista eventuali situazioni critiche;

peraltro, l'articolo 1, commi 571-573, della Legge 208/2015 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un fondo finalizzato a finanziare la prima applicazione di un servizio di aderenza alla terapia per i pazienti affetti da asma, al fine di accrescere i benefici terapeutici con conseguente riduzione dei costi per le relative spese sanitarie;

sarebbe opportuna, per la realizzazione delle linee programmatiche del Ministero della salute in materia di aderenza alla terapia farmacologica e per la promozione del relativo servizio, l'istituzione in via ordinaria di un fondo per il finanziamento del servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sarebbe altresì opportuna, al fine di evitare disomogeneità a livello locale, l'adozione da parte del Ministero di un decreto che contenga le li-

nee guida per la corretta erogazione del servizio di revisione dell'uso dei medicinali, anche.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere le necessarie iniziative affinché:

sia promossa l'aderenza del paziente alla terapia farmacologica (ATF) attraverso il servizio professionale di monitoraggio e gestione della terapia reso dal farmacista nelle farmacie di comunità;

sia adottato, dal Ministero della Salute, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani, un decreto recante le linee guida per la corretta erogazione del servizio di aderenza alla terapia;

sia istituito, in via ordinaria, nello stato di previsione del Ministero della Salute, il fondo per l'aderenza alla terapia farmacologica, alimentato dalle somme del capitolo «Prevenzione» del Fondo Sanitario Nazionale e assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente.

G19.300

VICARI

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge AS 2942 – «Conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»,

premesso che:

il citato provvedimento reca all'articolo 19 modifiche alla L. 22 aprile 1941, n. 633 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio nonché al D.lgs. 15 marzo 2017 n. 35 di recepimento della direttiva 2014/26/UE (cd. Direttiva Barnier) al fine di superare il regime di monopolio legale della Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E. in materia di esercizio dell'attività di intermediazione del diritto d'autore;

l'articolo 19 recepisce quanto segnalato dalla Commissione europea nel rispetto della Direttiva 2014/26/UE ed estende a tutti gli organismi di gestione collettiva, stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE;

l'attività di intermediazione del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore sta quindi evolvendo nel senso di assicurare la progressiva liberalizzazione del settore secondo quanto indicato dalla direttiva europea 2014/26/ UE per favorire e tutelare gli interessi degli autori e degli artisti aventi diritto;

considerato che:

sull'attività di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, gli interessi degli artisti interpreti ed esecutori grava ancora l'enorme lentezza e mancanza di trasparenza con cui procede la distribuzione ad oltre 20 mila artisti interpreti ed esecutori aventi diritto delle somme loro spettanti a seguito della procedura di liquidazione dell'IMAIE Istituto per la tutela dei diritti degli Artisti Interpreti e Esecutori;

il 14 luglio 2009, infatti, l'IMAIE fu estinto dal Prefetto di Roma e messo in liquidazione *ex* articolo 16 disp. att. c.c., a causa della manifesta incapacità gestionale nell'individuazione dei titolari di diritti connessi ai diritti d'autore ai fini della conseguente distribuzione dei compensi;

allo scopo di continuare a garantire la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori e per garantire i livelli occupazionali dell'IMAIE, con il DL 30 aprile 2010, n. 64, convertito in L 29 giugno 2010, n. 100, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» è stato istituito il Nuovo IMAIE che ha mantenuto la stessa organizzazione gestionale ed amministrativa, nonché le figure di rappresentanza e dirigenziali del precedente Istituto;

nel 2009 furono quindi nominati, dal tribunale di Roma, tre Commissari liquidatori con lo scopo di procedere alla ripartizione di circa 130 milioni di euro mai distribuiti dall'Istituto;

tenuto conto che:

dopo circa quattro anni dall'espletamento del proprio incarico, caratterizzato da scarsi risultati, a causa delle grandi difficoltà nello svolgere il proprio compito, i Commissari liquidatori hanno avviato «una valutazione comparativa di offerte» per l'affidamento ad un soggetto terzo del servizio finalizzato al completamento dell'attività di attribuzione e di ripartizione dei compensi percepiti a partire da luglio 2009;

secondo quanto si evince dagli atti dei Commissari liquidatori le uniche due società coinvolte nella valutazione comparativa sono state la Seacon S.r.l., che opera nel settore della progettazione di opere marittime e idrauliche, e il nuovo IMAIE, cui è stata assegnato l'incarico;

secondo quanto riferito dai Commissari liquidatori l'incarico al Nuovo IMAIE è stato conferito poiché quest'ultimo aveva presentato un'offerta economica migliore: infatti avendo ricevuto in comodato d'uso il database dell'IMAIE in liquidazione e avendo fatto su quest'ultimo delle migliorie, il Nuovo IMAIE sarebbe stato nelle condizioni migliori per effettuare i ricalcoli dei compensi spettanti agli artisti. Per eseguire tali ricalcoli il Nuovo IMAIE avrebbe percepito il compenso di 730 mila euro l'anno;

preso atto che:

nel corso delle audizioni svolte nel 2014 dalla Commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato della Repubblica, proprio in merito alla procedura di liquidazione del vecchio IMAIE, i Commissari liquidatori avevano dichiarato che «l'attività di contrattualizzazione e di recu-

però delle somme afferenti ai diritti maturati dagli artisti, interpreti e esecutori fino alla data del 14 luglio 2009» fosse sostanzialmente esaurita e che «la procedura è impegnata nel completamento delle attività di attribuzione dei proventi riferiti ai diritti incassati per il periodo 1.1.2008-14.7.2009»;

nella stessa occasione i Commissari liquidatori dichiaravano altresì che il loro obiettivo era quello di «completare l'attività nel corso dei primi nove mesi del 2014 e depositare lo stato passivo finale dell'Ente entro la fine dell'esercizio 2014»;

quanto dichiarato dai Commissari liquidatori si è, quindi, rivelato nei fatti inattendibile e dimostra l'assoluta inefficacia dell'attività degli stessi Commissari liquidatori, visto che dopo oltre 8 anni dall'avvio della procedura di liquidazione di IMAIE persisterebbero tra i 70 ed i 90 milioni di euro, il 70 per cento circa dell'ammontare complessivo della liquidazione stessa, che non sono stati ancora distribuiti agli artisti aventi diritto (dati V Stato Passivo della procedura di liquidazione);

visto, infine, che:

l'affidamento dell'attività di liquidazione al Nuovo IMAIE sta producendo una significativa alterazione della concorrenza: non vi è alcuna trasparenza in merito ai criteri in base ai quali vengono corrisposte le somme derivanti dalla procedura di liquidazione che, peraltro, in alcuni casi, risultano pervenire anche ad artisti appartenenti ad altre società di *collecting* senza che queste ultime possano verificare la correttezza dell'operato e degli importi nell'interesse dell'artista rappresentato;

il Governo accogliendo la Risoluzione Doc. XXIV n. 21 del Senato della Repubblica dell'11 marzo 2014 e l'Ordine del Giorno n. 9/03540 – A/018 del 21 aprile 2016 si era già impegnato a garantire una soluzione rapida a questa vicenda che invece continua a produrre danni all'intera categoria degli aventi diritto con il solo effetto di rafforzare la posizione dominante dell'ex monopolista Nuovo IMAIE;

impegna il Governo

a chiedere alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma una relazione dettagliata dell'operato dei Commissari liquidatori e i motivi per i quali hanno adottato una procedura comparativa manifestamente anomala per affidare ad una società terza Nuovo IMAIE lo svolgimento dei compiti a loro stessi affidati e per i quali hanno ricevuto un rilevante compenso professionale;

a verificare e quantificare l'eventuale danno economico che il comportamento dei Commissari Liquidatori ha arrecato agli artisti creditori aventi diritto;

a verificare per il tramite dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l'operato del Nuovo IMAIE nella procedura di liquidazione di IMAIE in Liquidazione e i suoi rapporti con i Commissari Liquidatori;

ad abrogare il comma 2 dell'articolo 47 del D.lgs. 15 marzo 2017 n. 35, e quindi conseguentemente prevedere l'immediata sospensione della procedura di liquidazione e avocare a sé il compito di individuare i criteri

di distribuzione agli artisti e interpreti o esecutori aventi diritto attraverso le rispettive società di *collecting*.

EMENDAMENTI

19.0.1

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i compensi per diritto d'autore spettanti a organismi di gestione collettiva, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori, nei casi di trattenimenti privati ed esecuzioni pubbliche, quali intrattenimenti e musica d'ambiente, sono ridotti del 50 per cento».

19.0.2

GUERRA, RICCHIUTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Autorizzazione a consentire l'uscita autonoma dei minori dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori possono autorizzare per iscritto, con nota indirizzata al dirigente preposto, l'Istituto scolastico a consentire l'uscita autonoma ed indipendente del minore dai locali della scuola e comunque dal perimetro scolastico al termine dell'orario delle lezioni e, in generale di ogni attività riconducibile alla didattica che si svolge all'interno dei suddetti locali.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 dev'essere confermata all'inizio di ogni anno scolastico ovvero, in caso di trasferimento del minore ad altro Istituto scolastico, trasmessa al nuovo Istituto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico, ivi compreso quello non docente, da ogni responsabilità civile e penale connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, custodia e cura sui minori, a prescindere da quanto eventualmente previsto e disciplinato dal Regolamento dell'Istituto scolastico.

4. Al fine dell'esonero dalle responsabilità di cui al comma 3, l'Istituto scolastico deve rifiutare l'autorizzazione ovvero concederla a determinate, specifiche condizioni, con nota scritta motivata indirizzata ai genitori ed ai tutori, in ogni ipotesi in cui la predetta autorizzazione sia contraria agli interessi di sicurezza ed incolumità del minore, tenuto conto della sua età e del suo grado di autonomia nonché del contesto e di ogni altra circostanza idonea a comprimere e limitare il processo di autore sponsabilizzazione del minore stesso».

19.0.3

MARCUCCI, PUGLISI, Elena FERRARA, DI GIORGI, DEL BARBA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SAGGESE, SPILABOTTE, VALENTINI, FASIOLO, MATTESINI, CANTINI, MORGONI, SANTINI, ZANONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici)

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo di loro autore sponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza».

19.0.4 (testo 2)

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MATTESINI, FASIOLO, FABBRI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di uscita autonoma degli alunni dalla scuola)

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che stabilisce anche le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42. Lo stesso regolamento disciplina la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, l'uscita dalla medesima e il trasporto scolastico. Per i minori di anni 14 l'uscita dalla scuola e dai mezzi di trasporto scolastico può essere agita in autonomia sulla base della valutazione degli elementi soggettivi e di contesto in condivisione con le famiglie ed in considerazione delle scelte educative dalle stesse formulate. Il regolamento interno ha potere deliberante, altresì, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42"».

19.0.5

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il contributo pubblico erogato agli enti pubblici di ricerca e ai consorzi interuniversitari a valere sul Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca (FOE), correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive».

19.0.6

LUMIA, LAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del comma 88 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, con riferimento al concorso per Dirigenti Scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sulla base di una graduatoria formata in ordine ai voti conseguiti. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni ordine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 64 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.7

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo-amministrativi scolastici, conseguire economie gestionali dal sistema dell'Istruzione pubblica e ridurre il costoso ed inefficiente ricorso al sistema delle reggenze nelle scuole prive di Dirigenti Scolastici titolari, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge di stabilità il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. Il reclutamento attraverso la rinnovazione di un corso intensivo di almeno 80 ed una successiva prova scritta che verterà sulle tematiche trattate nel corso al quale saranno ammessi i soggetti inclusi nell'elenco di cui al Decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395/2015 USC che hanno frequentato per almeno 70 ore il corso di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del D.M. n. 499 del 2015, che hanno sostenuto la prova scritta e che abbiano un ricorso avverso alla procedura di cui D.M. n. 499 del 2015 e per il quale non siano stati destinatari alla data di entrata in vigore della presente legge di sentenze definitive in merito a contenzioso instaurato.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.8

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Misure urgenti a favore degli istituti scolastici,
Reclutamento Dirigenti Scolastici)*

1. Al fine di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica di prevenire situazioni di disagio sociale ed incentivare la coesione sociale, nonché per superare il gap infrastrutturale tra il Sud ed il resto del Paese per realizzare gli interventi previsti nei «Piani dello sviluppo»

che costituiscono l'asse portante del *Masterplan* per il Mezzogiorno per dare impulso all'utilizzo dei finanziamenti dei Fondi Strutturali stanziati nel ciclo di programmazione europea 2014-2020 per il Mezzogiorno e le Regioni ad obiettivo 1, per realizzare, altresì, le finalità del «Fondo per il contesto della povertà educativa minorile» di cui all'articolo 1, comma 392 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per qualificare in modo efficiente l'attività amministrativa delle istituzioni scolastiche sviluppando modelli di interventi di programmazione «La Scuola al centro» e La costituzione di reti, in considerazione della grave situazione in cui versano le numerose scuole prive di dirigenti scolastici nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per garantire il regolare avvio del servizio scolastico per l'anno scolastico 2017/2018 ed affrontare le urgenze, il contingente di personale dei dirigenti scolastici è incrementato in base al fabbisogno già preventivato per l'anno 2017/2018 ed ai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici.

2. Al fine di contrastare la criminalità minore, sottrarre giovani «*drop out*» alla criminalità organizzata, realizzare agenzie per la crescita sociale e consapevole della coscienza antimafiosa nonché per le esigenze connesse alla riduzione delle reggenze attraverso la valorizzazione delle competenze professionali acquisite dal personale docente in occasione della frequenza a procedure formative finalizzate alla selezione di personale qualificato per il reclutamento di dirigenti scolastici il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta provvedimenti urgenti finalizzati ad assicurare efficienza organizzativa e di direzione alle scuole delle regioni di cui all'articolo 1 del presente decreto.

3. Per quanto sopra, al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo amministrativi scolastici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il MIUR adotta un provvedimento urgente per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato per almeno 75 ore ad un corso di formazione della durata minima di 80 ore, promossi e gestiti dal MIUR con dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) di ruolo per la preparazione a concorsi per dirigente scolastico o tra coloro che hanno superato almeno due delle tre prove in concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Le assegnazioni e la graduatoria saranno operate sulla base di una graduatoria formata in ordine al voto attribuito dalla commissione di esame per la valutazione della prova scritta. In caso di più prove, la graduatoria sarà definita secondo la media tra tutte le prove valutate. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avverrà previo superamento di una prova scritta sulle speranze maturate da sostenere al termine dell'anno scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di docenti pari agli istituti scolastici privi di dirigenti scolastici titolari, considerato l'organico di fatto definito dai Piani regionali di dimensionamento degli istituti scolastici, le Scuole di ogni or-

dine e grado prive di dirigenti scolastici ed accertato che le graduatorie regionali dei dirigenti scolastici sono insufficienti o esaurite a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'a.s. 2017/2018.

4. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in 64 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.9

PUGLISI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di preservare e mettere a disposizione degli studiosi, delle scuole e della comunità nazionale il patrimonio archivistico relativo alla Resistenza e alla nascita della Repubblica, nel settantesimo anniversario della Costituzione italiana, è attribuito un contributo di pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di un piano pluriennale di digitalizzazione del patrimonio dell'Istituto Parri Museo della Resistenza di Milano e della rete degli Istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.10

BERNINI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali appenniniche e montane di competenza dei predetti comuni, che abbiano

particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.11

TOMASELLI, BROGLIA, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'ultimo periodo è abrogato».

19.0.12

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo sfitti da almeno due anni)

1. In via sperimentale, per il biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa di cui al comma 3, al fine di fa-

vorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.13

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e al principio del legittimo affidamento, vengono assegnate nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambien-

tale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della specifica professionalità acquisita in qualità di concessionario nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nonché criteri premianti nei riguardi delle strutture a basso impatto ambientale e delle strutture che offrono servizi per la fruibilità dell'infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili.

2. Le concessioni di cui al comma 1 hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, al fine di permettere alle parti della concessione di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, è concesso un periodo transitorio da un minimo di trenta anni fino a un massimo di cinquanta anni».

19.0.14

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre

2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettera D10 ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., che oltre a rispettare le medesime condizioni ambientali di cui al precedente comma 3 garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 50 per cento e siano in possesso delle certificazioni nazionali ed europee vigenti in campo ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro"».

19.0.15

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo l'articolo 243-*quater*, comma 7-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:

«7-*quater*. Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018, ciascun ente in riequilibrio provvede alla rimodulazione del piano di riequilibrio, al fine di tenere conto sia delle modifiche al sistema contabile degli enti locali introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché delle ulteriori modifiche che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativa. Per la rimodulazione del piano, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 243-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

19.0.16

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

19.0.17

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-*quater*."

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-*quater*, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 marzo 1942 e successive modificazioni; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-*bis*. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-*bis* e 7-*ter* sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate"».

19.0.18

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 5 dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

b) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorre alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

19.0.19

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo le parole: «nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano» sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

19.0.20

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

2. le parole:

"incassi di competenza es.X+ incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X"

sono sostituite dalle seguenti:

"incassi di competenza es.X+ incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X"».

19.0.21

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

19.0.22

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di pre-

stito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista per provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

19.0.23

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*) il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

3. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2011, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

5. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2018 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2018.

6. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b*), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

7. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei

cui termini ogni ente, si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2018, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

9. A seguito della ristrutturazione dei mutui; il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

10. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

11. Qualora i titoli oggetto-di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

12. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

13. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010.n. 122.

14. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

15. la rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come-sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2089.

16. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

17. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese col decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

19.0.24

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

19.0.25

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, inserire il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a*), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metro-

politane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.00"».

19.0.26

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane l'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo-

la ripartizione prevista alla lettera *a*). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a*) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di regge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto –Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

19.0.27

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1):

i. sottopunto I), le parole: "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle parole: "2 euro per utenza";

ii. sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle parole: "1,80 euro per utenza";

b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».

19.0.28

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali"».

19.0.29

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito con il seguente:

"51. Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree, di fabbricati e di opere di urbanizzazione, ovvero la prestazione di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio"».

19.0.30

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

19.0.31

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

19.0.32

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "2017 e 2018"».

19.0.33

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale».

19.0.34

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza

pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

19.0.35

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 - "Condizioni di legittimità dei pagamenti" sono abrogati;

b) al comma 2, dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».

19.0.36

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della, massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

19.0.37

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Revisione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni per le spese e il funzionamento degli uffici giudiziari)

1. Al fine di limitare i rischi di contenziosi relativi alla definizione dei contributi riconosciuti ai comuni sedi di uffici giudiziari per le relative spese sostenute dai comuni stessi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2017 "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 25, il secondo e il terzo periodo" sono sostituiti dal seguente: "Il contributo riportato nella tabella D allegata al presente decreto è erogato a titolo di acconto in relazione alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015";

b) la quota del fondo da destinare al contributo è aumentata di euro 200 milioni, da ripartirsi in parti uguali sugli esercizi dal 2018 al 2020;

c) il contributo spettante a ciascun comune viene rideterminato rispetto a quanto indicato alla tabella D allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le spese riconosciute per gli anni dal 2011 al 2014 e considerando anche le spese sostenute dai comuni nel periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015;

d) con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2017, è determinato il riparto dell'importo di cui alla lettera b), tenendo conto dell'ammontare delle spese riconosciute per il periodo 1° gennaio - 31 agosto 2015, nonché dell'esigenza di limitare la rateazione delle erogazioni, con particolare riguardo alle somme di minore entità.

2. I comuni che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e delle eventuali ulteriori somme spettanti. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata».

19.0.38

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "quando vengono iniziate opere", sono inserite le seguenti: ", diverse dai manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), capoverso e.5), ricompresi in strutture ricettive all'aperto"».

19.0.39

CERONI, D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine del completamento dell'iter amministrativo e normativo già in corso, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l'ottemperanza le sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, per il definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico – veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa per la perequazione del trattamento economico già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.40

MARINELLO, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Assicurazione a retribuzione graduale
per l'occupazione stagionale – ARGOS)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori, dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione, denominata "Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS)", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai soggetti che svolgono un lavoro di tipo stagionale non agricolo nel periodo di non occupazione.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli coloro i quali sono assunti a termine per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525; di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative definiti e di quelle definite tali secondo le normative di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'ARGOS sostituisce la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2018 subiti dai lavoratori di cui al presente articolo.

4. L'ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, residenti in Italia, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributiva, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

5. L'ARGOS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e alle lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria.

6. L'ARGOS è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33 ed è così calcolata:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un-periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS.

7. L'ARGOS non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.250 euro.

8. L'ARGOS si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

9. All'ARGOS non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

10. L'ARGOS è corrisposta mensilmente nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L'ARGOS è corrisposta per un massimo di 26 settimane.

11. La domanda di ARGOS è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

12. L'ARGOS spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

13. L'erogazione dell'ARGOS è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di qualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

14. Con apposito provvedimento legislativo sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'ARGOS alla ricerca attiva di un'occupazione e al re inserimento nel tessuto produttivo.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione del comma 13 nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al medesimo comma 13.

16. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia supe-

riore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salve il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.

17. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all'ARGOS e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo.

18. Il lavoratore titolare di due o rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto; ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire l'ARGOS, ridotta nei termini in cui ai successivi commi 20 e 21, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

19. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

20. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ARGOS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L'ARGOS è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina. Il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto

a restituire l'ARGOS percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

21. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

22. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva prevista dal decreto di cui al precedente comma 15, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ARGOS nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ARGOS.

23. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui al precedente comma 6, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile dell'ARGOS per l'anno in corso.

24. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al precedente comma 23, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

25. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

19.0.41

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, non si applicano agli Enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.0.42

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che le Amministrazioni destinatarie di tale disposizione non ricomprendono gli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

19.0.43

SANTINI, BROGLIA, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 6 del D.L. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si interpreta nel senso che le Amministrazioni destinatarie di tale disposizione non ricomprendono gli Enti previdenziali di diritto privato di cui ai Decreti Legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui Organi di Governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti».

19.0.44

SANTINI, TOMASELLI, MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ambito degli undici componenti eletti dai giudici tributari, tre sono eletti fra i giudici tributari appartenenti, rispettivamente, alla magistratura ordinaria, a quella contabile e a quella amministrativa. Essi svolgono il mandato a titolo gratuito, salvo l'eventuale trattamento di missione."».

19.0.45

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Banca dati nazionale degli operatori economici)

1. Al fine di assicurare la gestione, il funzionamento e l'implementazione delle nuove funzionalità della banca dati nazionale degli operatori

economici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2017. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Autorità nazionale anticorruzione utilizzando parte delle risorse di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.500.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti».

19.0.46

TOMASELLI, MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Potenziamento del presidio di legalità territoriale
a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica)*

1. Al fine di rafforzare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, i nuovi referendari da immettere nei ruoli della magistratura contabile, all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono assegnati, per un periodo minimo di cinque anni, agli uffici della Corte medesima operanti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Tenuto conto dell'attuale grave scoperta organica della magistratura contabile e al fine di non compromettere la tutela degli equilibri generali di finanza pubblica, gli attuali magistrati della Corte dei conti collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 permangono in servizio fino all'effettiva immissione in ruolo dei suddetti nuovi magistrati e comunque non oltre il medesimo termine del 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi, in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda.».

19.0.47

SCILIPOTI ISGRÒ, SCALIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Professione forense e polizza infortuni)

1. È abrogato il comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247».

19.0.48

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139)

1. Al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera *r*) è inserita la seguente:

"*r-bis*) garantisce la possibilità per i propri iscritti di conseguire il titolo di specialista promuovendo o organizzando l'istituzione di scuole di alta formazione";

b) all'articolo 29, lettera *d*), dopo la parola "professionale" sono inserite le seguenti: "nonché l'istituzione di scuole di alta formazione e l'organizzazione di corsi di specializzazione per le finalità di cui all'articolo 39-bis";

c) all'articolo 34, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Sezione A) dell'Albo comprende altresì elenchi suddivisi per specializzazioni nei quali sono riportati gli iscritti nella Sezione A in possesso di titolo di specializzazione professionale collegato ad attività rientranti tra le competenze riconosciute. In aggiunta ai dati e alle notizie richiesti per le Sezioni A) e B), in questi elenchi devono essere indicati per ciascun iscritto il titolo di specializzazione e la modalità di conseguimento.";

d) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

"Art. 39-bis. – *(Specializzazioni)*. – 1. Gli iscritti nella Sezione A dell'albo possono conseguire il titolo di specialista secondo le modalità sta-

bilite, nel rispetto del presente articolo; con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo previo parere del consiglio nazionale che si esprime entro trenta giorni. Trascorso tale termine il decreto ministeriale può essere adottato.

2. Il regolamento individua i settori di specializzazione in conformità all'articolo 1, comma 3. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

3. Il titolo di specialista può essere conseguito:

a) da iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell'albo, all'esito della frequenza con profitto di percorsi formativi della durata complessiva non inferiore a duecento ore attinenti alle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolti secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1;

b) da iscritti nella Sezione A dell'albo da almeno cinque anni che abbiano conseguito un diploma di specializzazione universitario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ovvero la qualifica di professore universitario di ruolo in materie giuridiche ed economiche corrispondenti ai settori di specializzazione;

c) per comprovata esperienza, da coloro che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione nella Sezione A dell'albo di almeno dieci anni, previa adeguata dimostrazione dell'esercizio nell'ultimo quinquennio, in modo prevalente e continuativo, di attività professionale in uno dei settori di specializzazione, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, che disciplina altresì la verifica da parte del Consiglio nazionale del possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.

4. I percorsi formativi sono organizzati attraverso le scuole di alta formazione istituite dagli Ordini territoriali, anche d'intesa tra loro, in collaborazione con le Università, in esecuzione di convenzioni stipulate nel rispetto dei principi fissati nella convenzione-tipo definita dal Consiglio nazionale per il conseguimento del titolo di specialista.

5. Il titolo di specialista può essere revocato nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

6. Commette illecito disciplinare l'iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

7. È fatta salva la disciplina dell'accesso e dell'esercizio della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modificazioni".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

19.0.49

FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 16
della legge 14 gennaio 1999, n. 4)*

L'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si interpreta nel senso che i diplomi universitari di tecnico sanitario di laboratorio biomedico rilasciati da facoltà universitarie diverse da quelle di medicina e chirurgia al termine di corsi attivati o istituiti dalle università anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, rientrano in quanto disposto dell'articolo 1, comma 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, ancorché rilasciati successivamente all'entrata in vigore della medesima e sono validi a tutti gli effetti di legge, ivi compresa l'efficacia abilitante all'esercizio della professione ove prevista dall'ordinamento del corso di diploma».

19.0.50

FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Disposizioni in materia di riqualificazione del personale
dell'amministrazione giudiziaria)*

1. Al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, articolo 21-*quater*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il Ministero è autorizzato, sulla base della dotazione finanziaria di cui al comma 5, allo scorrimento delle graduatorie concorsuali comprese quelle di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto"».

19.0.51

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di garantire l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale nelle scuole, «con l'intento di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica, in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni», considerata l'attuale situazione che vedrà circa 2000 scuole versare in gravi difficoltà a partire dal prossimo anno scolastico, senza dirigente, ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso saranno ammessi esclusivamente i candidati che abbiano superato la prova preselettiva o tutte le prove d'esame, con un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge 107 del 2015, in riferimento al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero, dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, oppure abbiano riportato una pronunzia favorevole almeno nel primo grado di giudizio, relativa al suddetto concorso. Al termine del corso, i candidati sosterranno una prova finale, dopo il superamento della quale saranno immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza giuridica 1° settembre 2017 e decorrenza economica 1° settembre 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ai garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.52

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE,
PAGLIARI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazione degli obblighi assicurativi nella professione forense)

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: «infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori» sono sostituite con le seguenti: "infortuni derivanti ai propri collaboratori» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

19.0.53

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Razionalizzazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti)

1. Al fine di migliorare la capacità operativa e l'efficienza del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti e di renderne conforme la composizione a quella degli analoghi organi di autogoverno della magistratura ordinaria e di quella amministrativa, all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, le parole: "quattro magistrati eletti" sono sostituite dalle seguenti: "otto magistrati eletti".

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il 31 gennaio 2019».

19.0.54 (testo 2)

CANTINI, MATTESINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettere a) e c), sono sostituite con le seguenti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso le amministrazioni, o le amministrazioni con servizi associati, che procedono all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione, di cui alla lettera a), che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni».

19.0.55

CANTINI, MATTESINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207)

1. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni».

19.0.56

MICHELONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, costituiscono reddito nella misura del cinquanta per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 le parole da: "ad una retribuzione" alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "all'intera retribuzione"».

19.0.57

GUALDANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis";

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.

c) all'articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

'c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'».

2. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*.5

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera *c-bis*), del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati».

19.0.58

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

1. All'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

'6-*bis*) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) al comma 3, la lettera *a)* è soppressa.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.59

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi)

1. Al capoverso «Art. 25-*quater*» del comma 2 dell'articolo 29 della legge 7 luglio 2016, n. 122 dopo le parole: "cessioni di tartufi", sono inserite le seguenti: "per importi superiori a 5000 euro,".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.60

AUGELLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 189, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dimissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

19.0.61

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per garantire la riscossione nelle aree del terremoto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle Regioni interessate dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3";

b) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e dell'attività di cui al comma 2-bis";

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis";

d) dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

"9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 2-bis, al personale delle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9"».

19.0.62

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Adeguamento disciplina sulla circolazione
e vendita di sigarette elettroniche)*

1. All'articolo 62-*quater* nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole da: "In attesa" fino a: "altresì" sono sostituite dalle seguenti: "La vendita dei prodotti contenenti nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* è effettuata in via esclusiva";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-*bis*. Per gli esercizi di vicinato ad attività prevalente nella vendita dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis* già attivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite con decreto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, area Monopoli, da emanarsi entro il 31 marzo 2018, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione e l'approvvigionamento dei prodotti con nicotina di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente è consentita la prosecuzione dell'attività ai suddetti esercizi indicati nel presente comma.".

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, la parola: "transfrontaliera" è soppressa;

b) al comma 12, le parole da: ", in difetto" sino a: "dall'Agenzia stessa» sono soppresse"».

19.0.63

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile
o mobile registrato sospensivamente condizionato)*

1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società dalla stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprietà di un bene immobile e mobile registrato, ovvero di altri diritti reali immobiliari, nonché di altri diritti su mobili registrati dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. Il contratto deve essere stipulato a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del diritto e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

3. Il trasferimento non può essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

4. Il patto di cui al comma 1 può essere stipulato al momento della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, in sede di successiva modificazione delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento di cui al comma 1 sia già garantito da ipoteca e sia già in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 59 del 2016, il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria e sui diritti di prelazione contrattuali o legali costituiti o comunque gravanti sull'immobile oggetto del patto, successivi all'iscrizione ipotecaria, fermo quanto previsto al successivo comma 8.

5. Agli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza dall'ultima di almeno tre rate insolute, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre sei mesi dalla scadenza anche di una sola rata, quando il debitore è tenuto al rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo mensile; ovvero, per oltre sei mesi, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento; in ogni caso, l'importo delle rate scadute deve essere superiore al 25% del finanziamento di cui al comma 1. Non si ha inadempimento quando il debitore prova, tramite libri e scritture contabili regolarmente tenuti e vidimati, ovvero tramite l'apposita certificazione della PA, un importo dei crediti commerciali insoluti superiore al 25% del fatturato aziendale.

6. Al verificarsi dei presupposti di cui al comma 5, il creditore è tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare o di altri diritti su beni mobili registrati, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile o sul bene mobile registrato successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1, una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto, secondo quanto previsto dal presente articolo.

7. Decorsi trenta giorni dalla notificazione della dichiarazione di cui al comma 6, il creditore, con ricorso, chiede al tribunale nella cui circoscrizione si trova l'immobile, ovvero in quella ove risiede il debitore o

ha sede legale l'impresa nel caso in cui oggetto del patto sia uno o più beni mobili registrati, di nominare un esperto, scelto tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici di cui all'articolo 13 disp. att. c.p.c., ai fini della individuazione del valore di mercato dei beni oggetto del patto di cui al comma 1. Il creditore, contestualmente al deposito del ricorso, deposita l'originale del contratto di cui al comma 1, l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative ai beni oggetto del patto effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione, ovvero un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari e mobiliari, nonché l'estratto autentico delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. Il giudice procede con le forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

8. Il giudice, entro 15 giorni dalla richiesta di cui al comma 7, conferisce l'incarico all'esperto che, tenuto conto delle osservazioni formulate dalle parti, ovvero da loro consulenti, deposita la relazione di stima entro il termine di 60 giorni. In caso di particolare complessità delle operazioni peritali, il giudice, con decreto motivato, può prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni. L'esperto comunica il valore di stima al debitore e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, al creditore, nonché a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili e mobili registrati destinati all'esercizio dell'impresa, derivanti da titolo iscritto o trascritto sui beni immobili o mobili registrati successivamente alla trascrizione del patto di cui al comma 1.

9. Il giudice fissa l'udienza per la comparizione delle parti entro il termine di 120 giorni dal deposito della relazione di stima. All'udienza, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile o un complesso di immobili, ovvero beni mobili registrati destinati all'esercizio d'impresa, il giudice nomina un custode che provvede alla conservazione, all'amministrazione ed alla valorizzazione dei beni, anche al fine di tutelare i livelli occupazionali esistenti nell'impresa; per un periodo massimo di 12 mesi, prorogabili, ove si renda necessario, su istanza delle parti, fino a ulteriori 12 mesi. Il giudice, su istanza del creditore, sentito il debitore, può autorizzare il custode ad avvalersi delle società di cui all'articolo 7 dell'articolo 59 del 2016, come modificata dalla relativa legge di conversione. Al custode si applicano le disposizioni di cui all'articolo 593 del cpc.

10. Il giudice, decorso il termine di cui al comma 9, ovvero un termine inferiore, valutate le risultanze della gestione come risultanti dai rendiconti prodotti dal custode e sentite le parti, fissa entro 90 giorni un'udienza per la vendita dei beni oggetto del patto di cui al comma 1 con offerte irrevocabili di acquisto al rialzo, con base d'asta il valore risultante dalla relazione di stima, di cui al comma 8. Il creditore provvede, altresì, ad avvisare gli altri creditori che sul bene oggetto di vendita hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, mediante un avviso contenente l'indicazione del credito per il quale procede, del titolo e dei beni oggetto di vendita.

11. Il giudice, con decreto, stabilisce le modalità di presentazione delle offerte, i requisiti di partecipazione, le forme e le modalità di ac-

cesso alle informazioni rilevanti, i limiti ai loro utilizzo, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità ai svolgimento dell'offerta pubblica di vendita, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti. Le offerte sono pubbliche e sono efficaci solo se conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, se non sottoposte a condizione. Con il medesimo decreto è disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 cpc ed è stabilito l'aumento minimo che le offerte devono prevedere.

12. All'udienza fissata per la vendita, se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva, e comunque da tenersi non oltre trenta giorni dalla prima. Alla distribuzione della somma ricavata, il giudice provvede in conformità alle disposizioni di cui al Libro III, Capo IV, del codice di procedura civile.

13. Qualora non venga presentata alcuna offerta, su istanza del creditore, sentito il debitore, il giudice con decreto da atto dell'avveramento della condizione sospensiva. Il decreto costituisce titolo per la relativa annotazione nei pubblici registri.

14. All'udienza di cui al comma 9, qualora oggetto del patto di cui al comma 1 sia un immobile ad uso abitativo, il debitore può, d'accordo con il creditore, conferire mandato a vendere il bene a un commissionario iscritto nell'elenco dei soggetti specializzati nella custodia e nella vendita di cui all'articolo 169-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, conferendo al medesimo procura a riversare il ricavato della vendita su un apposito conto corrente bancario intestato alla procedura. Il giudice provvede alla ripartizione delle somme, tenuto conto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

15. Può farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo anche quando il diritto reale immobiliare o altri diritti su beni mobili registrati già oggetto del patto di cui al comma 1 siano sottoposti ad esecuzione forzata per espropriazione. In tal caso, l'esecuzione è sospesa per l'espletamento del procedimento di cui al presente articolo.

16. In conformità alla normativa comunitaria sulla tutela della concorrenza e del mercato, il Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad acquisire titoli rappresentativi di partecipazioni in ulteriori società ed organismi operanti in diversi settori economici e merceologici, al fine di svolgere le attività di cui al comma 2, primo periodo.

17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis*, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni del Fondo esigenze indifferibili».

19.0.64

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)

All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

19.0.65

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi al potenziamento della gestione delle entrate e del contrasto all'evasione)

1. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del de-

creto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni».

19.0.66

SANTINI, BROGLIA, BELLOT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";

b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";

c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio" sono abrogate.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al termine del comma 2-bis sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018";

b) al termine del comma 2-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018"».

19.0.67

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Spesometro)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "trimestre" ove ricorre è sostituita dalla parola: "semestre";

b) dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", le parole: "ivi comprese le bollette doganali" sono sostituite dalle seguenti: "con l'esclusione delle bollette emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370 per le operazioni nei confronti dei soggetti privati";

c) le parole: "La comunicazione relativa all'ultimo trimestre è effettuata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio" sono abrogate.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al termine del comma 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018";

b) al termine del comma 2-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tale sanzione si applica a decorrere dall'anno 2018"».

19.0.68

MICHELONI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Con effetto dall'esercizio finanziario 2018, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 78 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.69

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. – *1.* – Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a 30 giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. Il medesimo obbligo non è richiesto nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 con contratto di prestazione d'opera di durata inferiore a 30 giorni contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. In caso di violazioni afferenti, nella stessa giornata di lavoro, a più posizioni lavorative, il limite massimo della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, per tutte le violazioni compiute, non potrà superare l'importo di euro 100,00 per ciascuna giornata di lavoro.

3. Nel caso in cui non si sia provveduto al pagamento dei contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:

1) è tenuta al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella eventualmente a carico dell'iscritto;

2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella dovuta a norma del precedente n. 1);

3) è punita con l'ammenda da euro 15,00 a euro 100,00 per ogni iscritto per il quale è stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il versamento dei contributi. Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'ente o, nei casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del giudizio di primo grado o prima dell'emanazione del decreto penale, l'impresa può presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di composizione amministrativa della vertenza. Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma aggiuntiva di cui al precedente punto 2) sono dovuti gli interessi di mora nella misura per l'interesse legale maggiorato di due punti e sarà determinata dalla Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura minima stabilita dal precedente n. 3).

4. Il presente articolo si applica anche agli accertamenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché a quelli precedenti per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva di annullamento o conferma prima dell'entrata in vigore della presente norma"».

19.0.70

SPOSETTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Continua ad applicarsi alle agenzie fiscali l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'acquisizione di specifiche professionalità non rinvenibili nell'ambito della carriera dei funzionari di ciascuna agenzia. La predetta carriera ha carattere unitario e si articola nelle qualifiche di funzionario direttivo e funzionario dirigente. Le attribuzioni e le dotazioni organiche di tali qualifiche sono definite nei regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base ai seguenti criteri:

a) previsione di posti di organico per la qualifica di funzionario dirigente con riguardo esclusivo alle attribuzioni di maggiore rilevanza e complessità, determinandone comunque il numero in misura significativamente ridotta rispetto all'attuale dotazione organica dei dirigenti;

b) individuazione, nell'ambito della qualifica di funzionario direttivo, di posizioni organizzative correlate a ruoli professionali o manageriali di particolare rilievo, demandando ai titolari di tali posizioni l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con l'assunzione delle relative responsabilità.

2. Nei medesimi regolamenti sono altresì disciplinate, secondo criteri di valorizzazione del merito e delle capacità, le procedure selettive per l'accesso dei funzionari direttivi alla qualifica di funzionario dirigente e per il conferimento delle predette posizioni organizzative mediante incarichi temporalmente definiti, utilizzando, per la remunerazione degli incarichi stessi, le economie derivanti dalla riduzione delle attuali posizioni dirigenziali, nonché le risorse di cui all'articolo 23-*quinqüies*, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In sede di prima attuazione nella qualifica di funzionario dirigente e in quella di funzionario direttiva sono inquadrati, rispettivamente, il personale dirigente e quello della terza area».

19.0.71

BROGLIA, BERTUZZI, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riaccertamento straordinario dei residui)

1. I Comuni che, a seguito di verifica contabile, abbiano accertato negli anni 2016 o 2017 la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, possono accedere alle procedure di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando che il maggiore disavanzo è ripianato entro l'anno 2044. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

19.0.72 (testo 2)

DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

Al fine di incentivare la concorrenza e l'apertura del mercato nel settore della telefonia mobile, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sostituire il comma 7, con il seguente:

"7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio o al momento della conclusione del contratto, ovvero al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.) qualora già attiva. Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti. L'autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno"

2. All'articolo 1, comma 46, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è infine aggiunto il seguente periodo: "Oltre alle misure previste dal predetto decreto, ai casi disciplinati dal presente comma, si applicano le procedure in materia di identificazione per il rilascio delle schede elettroniche di cui all'articolo 6, comma 2-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259."».

19.0.73

TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disposizioni dettate dagli articoli 85, 88, 101 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di approvazione del T.U. delle imposte sui redditi) si interpretano nel senso che i finanziamenti per opere pubbliche e/o di pubblica utilità erogati dagli enti pubblici ai consorzi per le Aree di sviluppo Industriale (ASI) di cui all'ar-

ticolo 36 della legge 5 ottobre 1993, n. 317 non hanno rilevanza ai fini fiscali».

19.0.74

SCALIA, ORRÙ, LUCHERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti ai lavoro a tempo determinato funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

19.0.75

PEZZOPANE, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'Agenzia del demanio può assegnare i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare le esigenze istituzionali di Amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, agli enti pubblici anche territoriali, entro e non oltre il 31 dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31 dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno».

19.0.76

TOMASELLI, MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cessione alloggi pubblici)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera *d*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'Osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'Agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

19.0.77

CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018:

- a*) i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati;
- b*) il comma 4, dell'articolo 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è sostituito dal seguente:

"4. Il compenso ed i rimborsi spettanti ai Garanti del contribuente sono determinati per legge. Per ogni Garante il compenso mensile lordo è fissato in euro 2.788, 87".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 383 mila di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo par-

zialmente utilizzando, quanto 383.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.78

CALIENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzia dell'autonomia del Garante del contribuente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i commi 404 e 405 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutati in 383 mila di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto 383.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.79

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: "da parte dell'agenzia" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Ministero dell'economia e delle finanze"».

19.0.80

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, la lettera c) è soppressa».

19.0.81

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 26, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "municipale", sono inserite le seguenti: "; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi, tra quelli sopra indicati, ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta"».

19.0.82

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: 'e gli enti pubblici non economici' sono so-

stituite dalle seguenti: 'figli enti pubblici non economici e l'ente 'Agenzia delle entrate Riscossione'».

19.0.83

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: "30 ottobre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018 e, fino alla data di entrata in vigore dello stesso, continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto,"».

19.0.84

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo le parole: "31 dicembre 1992, n. 546", sono inserite le seguenti: ", ferma restando la facoltà dell'ente di avvalersi anche in questo caso dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro"».

19.0.85

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Tali sog-

getti sono da ritenersi muniti di poteri pubblicistici di certificazione nell'ambito dell'attività dagli stessi svolta."».

19.0.86

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "e comunque" fino a "medesimo anno." sono sostituite dalle seguenti: "e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta divenuta esigibile può essere detratta ai sensi dell'articolo 19, comma 1 e con riferimento al medesimo anno"».

19.0.87

MOSCARDELLI, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-ter, dopo le parole «dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225» sono aggiunte le seguenti: «e del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;

b) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente:

'6. I contribuenti presentano, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-

ter, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, fermo restando specifiche esigenze informative statistiche non acquisibili diversamente. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-*ter*, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento, sono definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste».

c) al comma 4-*quinqües*, le parole "terzo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto periodo" e, dopo le parole: "a decorrere", sono aggiunte le seguenti: "al massimo,"».

19.0.88

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se effettua, in ciascuno dei periodi di riferimento, viaggi oltre le dodici miglia marine in misura superiore al 70 per cento. I soggetti che intendono acquistare i beni senza l'applicazione dell'IVA possono attestare il requisito della navigazione in alto mare mediante dichiarazione scritta resa sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione dovrà essere comunicata alla Agenzia delle Entrate anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione del periodo di riferimento;".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua senza addebito d'imposta operazioni di cui all'articolo 8-*bis*, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in mancanza della dichiarazione ivi prevista, nonché al cessionario che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge."».

19.0.89

PAGLIARI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

1. Si intendono assoggettate «pro tempore» all'aliquota prevista al n. 41-*bis*) Tabella A parte II del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 successivamente modificata o all'aliquota di cui n. 1) Tabella A parte II *bis*) del medesimo DPR tutte le prestazioni ricomprese nelle convenzioni, concessioni ed appalti globali di servizi sociosanitari, socioassistenziali ed educativi per la gestione di strutture residenziali o semiresidenziali nonché per l'assistenza domiciliare per soggetti di cui all'art. 10, primo comma, n. 27-*ter* DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e di asili nido e scuole materne, laddove rese dalla cooperativa sociale, o consorzio di cooperative sociali, anche tramite subappalti, ove ammessi dai documenti di gara e autorizzati».

19.0.90

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e» sono soppresse"».

19.0.91

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato».

19.0.92

LO MORO, GUERRA, RICCHIUTI, GATTI, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Inestinguibilità per condotte riparatorie del reato di atti persecutori)

1. All'articolo 162-ter del codice penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale"».

19.0.93

SCIBONA, BULGARELLI, GIROTTO, CASTALDI, CIOFFI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di obbligo di fatturazione mensile per i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità e relative sanzioni)

1. Al fine di garantire adeguati livelli di qualità nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché un sistema tariffario e di fatturazione certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, i contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità prevedono la cadenza di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali, a carattere tempo-

raeano o stagionale, su base mensile o suoi multipli. La medesima cadenza si applica al rinnovo delle offerte.

2. All'articolo 2, comma 20, della legge 14 dicembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo a euro 300.000.000,00";

b) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque di restituire le somme indebitamente percepite".

3. All'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "delle tariffe" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa la cadenza della fatturazione dei servizi che deve avvenire su base mensile o suoi multipli, ad esclusione dei servizi e delle offerte a carattere temporaneo o stagionale,";

b) al comma 4:

1) al primo periodo, è premesso il seguente: "Le imprese modificano le condizioni contrattuali solo nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla legge, ovvero quando tali modifiche siano esclusivamente a vantaggio dell'utente.";

2) al secondo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il contraente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non espressamente richieste.».

4. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";

b) al comma 16, le parole: "euro 1.160.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500.000,00".

5. All'articolo 23, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera bb), è aggiunta in fine, la seguente lettera:

«bb-bis) porre in essere condotte finalizzate ad eludere gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di periodicità della fatturazione e di rinnovo delle offerte in relazione ai servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481».

6. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e di reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "e di reti e servizi televisivi, anche a pagamento,";

b) al secondo periodo, le parole: "reti televisive" sono sostituite dalle seguenti: "reti e servizi televisivi, anche a pagamento,"».

19.0.96

BERGER, PANIZZA, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 43, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo le parole: "può essere ricusata" inserire le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 1, qualora sia intervenuta riabilitazione,"».

19.0.97

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregivers)

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di

euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.98

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e sostegno all'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie,

nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro

per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.99

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e sostegno dell'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi; svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio per-

sonale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *cargiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 4; la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

4. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziata dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.100

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e sostegno dell'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni-sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura di contributi figurativi; equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, sono riconosciute al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

4. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, e nel limite massimo di 33,3 milioni di euro per il 2017, 45 milioni di euro per il 2018, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 45 milioni di euro per il 2021, 26,6 milioni di euro per il 2022 e 6 milioni di euro per il 2023, è riconosciuta al *caregiver*, come individuato ai sensi del successivo comma 5, la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

5. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.101

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Istituzione del Fondo per la valorizzazione
e sostegno dell'attività dei caregivers)*

1. Al fine di sostenere l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, di riconoscerne il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, e di garantirne la conciliazione con le esigenze personali di vita privata, lavorativa e di relazioni sociali, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *Caregivers*, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è determinata in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023.

2. Il Fondo è destinato all'effettiva implementazione delle seguenti azioni strategiche, anche ad integrazione e razionalizzazione delle politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:

a) fornire un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) presentare opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;

c) predisporre un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) elaborare soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;

e) approntare interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) assicurare il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone con necessità di sostegno intensivo;

g) garantire il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

h) attivare una domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

3. L'accesso alle misure a carico del Fondo di cui al presente articolo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.102

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi, sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e c):

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere a) e m) del comma

1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti rappresentanti di commercio aventi i requisiti di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e iscritti presso il registro delle imprese quali imprese che svolgono attività di agenzia, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti rappresentanti di commercio all'interno delle società, ferma restando la deducibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera *b*) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati e nei limiti posti dalla disciplina in materia di autoconsumo *ex* articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;

b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan di cui alle lettere *a*) e *m*) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera *a*) numero 1). Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede euro 35.000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 8000,00 per i motocicli, euro 4000,00 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro 7000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 1500,00 per i motocicli, euro 800,00 per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici ed associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati tenendo conto, delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente col decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'industria del Commercio e dell'Artigianato;

c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, stimati in 100 milioni di euro per il 2017, 135 milioni di euro per il 2018, 180 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, 135 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 18 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.103

GUALDANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il termine del 30 giugno 2008, di cui al comma 4, dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 30 giugno 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per il 2017 e 3 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

19.0.104

BILARDI, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Completamento messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25)

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto conto della necessità e urgenza di completare l'esecuzione dei primi interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (antiscalinamento), solo in parte finanziati con la legge n. 95 del 2017, al fine di completare la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 entro il 2018; nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale (nuovo PEF), in attesa che siano perfezionate le procedure per poter utilizzare immediatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis della

legge n. 123 del 2017, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c), della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relativa agli anni 2017 e 2018, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso. Con decreto del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attualizzazione della presente disposizione e la regolazione di detto periodo transitorio.

Tale importo è destinato all'immediato completamento dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effettua il versamento all'ANAS S.p.a. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, tutte di spettanza dell'ANAS S.p.A., per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS».

19.0.105

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Attività di rigassificazione offshore)

1. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*";

b) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi» sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*".

19.0.106

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei seguenti casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero nel caso di lavori di importo non superiore a 5.000.000 di euro"».

19.0.107

SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Nuova denominazione dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)

1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assume la denominazione di Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A..

2. Nella legge 13 luglio 1966, n. 559, nella legge 20 aprile 1978, n. 154, nel decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deve intendersi riferito a Poligrafico e Zecca dello Stato italiano S.p.A.».

19.0.108

COLLINA, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 1524 del codice civile, successivamente al terzo comma sono aggiunti i seguenti: "Ove l'acquisto di un autoveicolo o di un motoveicolo sia in tutto o in parte finanziato, la vendita può essere sti-

pulata, ed il titolo di acquisto registrato al Pubblico Registro Automobilistico, con patto di riservato dominio nella cui titolarità subentra al venditore, all'atto del finanziamento totale o parziale, il finanziatore.

2. La riserva di proprietà si estingue con il pagamento dell'ultima rata del rimborso del finanziamento. A tale momento il finanziatore rilascerà al debitore quietanza liberatoria atta ad ottenere la cancellazione dal PRA della riserva.

3. Il mancato pagamento di quattro rate di rimborso del finanziamento, attribuisce al finanziatore il diritto di ottenere, dal debitore finanziato, la consegna del veicolo acquistato tramite finanziamento, e di vendere, o di acquisire in proprietà, il detto bene, al valore stabilito dalla media dei listini comunemente utilizzati in Italia in relazione alle compravendite del bene il cui acquisto sia stato finanziato, da determinarsi in relazione all'anno di immatricolazione del veicolo – o di produzione dell'altro bene mobile registrato – ed al suo stato di conservazione.

4. Nei tre mesi successivi alla presa in possesso del veicolo il finanziatore, anche ove non abbia perfezionato la vendita a terzi del bene, o l'acquisto di questo in proprietà definitiva, dovrà corrispondere al cliente l'eventuale differenza, al netto dei costi sostenuti e degli interessi moratori maturati a carico del debitore, fra il debito complessivo di questo ed il valore a cui il bene è stato venduto o acquisito in proprietà"».

19.0.109

Stefano ESPOSITO, MARCUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, ORRÙ, MARGIOTTA, RANUCCI, PEZZOPANE, VALDINOSI, ROMANO, SANTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di pubblica utilità in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)

1. I contratti di fornitura nei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e nei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o di multipli del mese.

2. All'articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 20, lettera c), le parole: "euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi" sono sostituite con le seguenti: "euro 5.000 e non superiori nel massimo al 10 per cento del fatturato realizzato

nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio";

b) al comma 20, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero la restituzione di somme indebitamente percepite qualora il comportamento lesivo abbia determinato un esborso illegittimo a carico degli utenti. L'inottemperanza agli ordini di cui alla presente lettera, emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è sanzionata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259".

3. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 240.000,00 ad euro 5.000.000,00";

b) dopo il comma 16 è inserito il seguente comma:

"16-*bis*. In caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e di periodicità della fatturazione, l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria da euro 500.000 a euro 5.000.000 e dispone a carico dell'operatore sanzionato il pagamento di un indennizzo forfettario; non inferiore ad euro 50, in favore di ciascun utente interessato dalla illegittima fatturazione"».

19.0.110

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Smart Road)

1. Al fine di supportare la diffusione delle buone pratiche tecnologiche nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale (*Smart Road*) nonché allo scopo di promuovere lo sviluppo, l'implementazione in via prototipale, il *testing* e la validazione di soluzioni applicative dinamicamente aggiornate alle specifiche funzionali, di valutare e aggiornare dinamicamente le specifiche funzionali per le *Smart Road*, di facilitare un'equa possibilità di accesso del mondo produttivo ed economico alla sperimentazione, è autorizzata la sperimentazione su strada delle soluzioni *Smart Road* e di guida connessa e automatica a partire dal 1 gennaio 2018. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanata, a tal fine, una specifica direttiva del Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti, che individua le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 mila euro nell'anno 2017, 1 milione di euro nell'anno 2018 e nell'anno 2019 e 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

3. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

19.0.111

GASPARRI, D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Rimodulazione dei profili tariffari base di telefonia fissa e mobile)

1. All'articolo 70 del Decreto legislativo 18 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera f), dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

«3-bis) la specifica che il contratto e la fatturazione sono computati su base mensile, cioè sui numero di giorni di ciascun mese.»;

b) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il gestore delle imprese di telefonia fissa e mobile contravvenga a quanto previsto dalla lettera f), numero 3-bis), l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni irroga una sanzione pari a euro 1 milione, che l'Autorità provvede a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata. Qualora la mancata osservanza di quanto previsto dalla lettera f), numero 3-bis), del comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, l'Autorità ordina al medesimo gestore di corrispondere all'utente finale un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i gestori di telefonia fissa e mobile, istituiscono un numero gratuito al fine di garantire agli utenti la pos-

sibilità di accettare o di rifiutare, con conseguente rescissione del contratto, le variazioni contrattuali proposte dai gestori.».

19.0.112

GASPARRI, D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. È fatto divieto ai gestori di servizi di telefonia di rete fissa e mobile, di servizi televisivi a pagamento e ai fornitori di energia elettrica e gas e del sistema idrico, di emettere fatturazione che non abbia come base il mese o un suo multiplo.

2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, le Autorità competenti irrogano ai gestori una sanzione pari a euro 1 milione, che le stesse provvedono a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata.

3. Qualora il mancato rispetto del divieto di cui al comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, le Autorità competenti ordinando ai gestori di corrispondere agli stessi utenti un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite».

19.0.113

GASPARRI, D'ALÌ, CERONI, RIZZOTTI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Per i servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 e i servizi di media audiovisivi, come definiti nel Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, rivolti agli utenti finali, inclusi i consumatori, che prevedono il pagamento di un corrispettivo economico periodico, l'unità temporale per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione dei contratti è su base mensile o suoi multipli.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, da parte dei gestori dei servizi di cui al medesimo comma, le Autorità

competenti irrogano agli stessi una sanzione pari a euro 1 milione, che le stesse provvedono a riscuotere entro trenta giorni dall'avvenuta notificazione dell'infrazione. In caso di reiterazione dell'infrazione si applica la sanzione di euro 5 milioni, soggetta ad un incremento del doppio per ciascun anno in cui la stessa è constatata.

3. Qualora il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1, determini una spesa illegittima a carico degli utenti, le Autorità competenti ordinando ai gestori di corrispondere agli stessi utenti un indennizzo pari alle somme indebitamente percepite.».

19.0.114

ANITORI, GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; da emanarsi ai sensi dell'articolo 17; comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elenco dei beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e riciclo dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, reti ombreggianti, di copertura e di protezione;

b) al comma 13, le parole «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità dei contributi di cui al comma 10, lettera *b)*» sono soppresse.

2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori adottati con atti definitivi e le sentenze passate in giudicato, alle fattispecie verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di cui all'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le relative disposizioni sanzionatorie. I contributi di cui all'articolo 234, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono dovuti a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio di cui al comma 3, quarto periodo, del medesimo articolo».

Conseguentemente:

a) *la rubrica del Titolo III è sostituita dalla seguente:* «Fondi, ulteriori misure per esigenze indifferibili e misure urgenti di semplificazione normativa»;

b) *alla rubrica del provvedimento, dopo le parole:* «materia finanziaria» *sono aggiunte le seguenti:* «, di semplificazione normativa».

19.0.115

FASANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela dei consumatori nei contratti per la telefonia fissa e convergente e per gli altri servizi di pubblica utilità)

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la telefonia fissa o per le offerte convergenti con la telefonia fissa, ad esclusione di quelle promozionali a carattere temporaneo o stagionale, la cadenza della fatturazione, per i consumatori, deve avvenire su base mensile o suoi multipli. Le medesime modalità di fatturazione devono essere previste anche per tutti gli altri contratti di fornitura di servizi di pubblica utilità, per i consumatori, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, le Autorità competenti possono irrogare agli operatori una sanzione fino a euro 1 milione. In caso di reiterazione dell'infrazione, le Autorità competenti possono irrogare una sanzione fino a euro 5 milioni».

19.0.116

FASANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 19-bis.

(Misure per la tutela dei consumatori nei contratti per la telefonia fissa e convergente e per gli altri servizi di pubblica utilità)

1. Per la telefonia fissa o per le offerte convergenti con la telefonia fissa, ad esclusione di quelle promozionali a carattere temporaneo o stagionale, la cadenza della fatturazione, per i consumatori, deve avvenire su base mensile o suoi multipli. Le medesime modalità di fatturazione devono essere previste anche per tutti gli altri contratti di fornitura di servizi di pubblica utilità, per i consumatori, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. Tutti i relativi contratti devono essere adeguati entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 1, le Autorità competenti possono irrogare agli operatori una sanzione fino a euro 1 milione. In caso di reiterazione dell'infrazione, le Autorità competenti possono irrogare una sanzione fino a euro 5 milioni».

19.0.117

FASANO, MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti «carrati», necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. L'installazione dei suddetti carrati la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 nel rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti comma, trovano applicazione anche in presenza di vincoli derivanti da: strumenti urbanistici, paesaggistici, monumentali e storici».

19.0.118

BUCCARELLA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, MORONESE, PUGLIA, PAGLINI, LUCIDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita dei beni nelle aste giudiziarie)

1. Al primo periodo del secondo comma dell'articolo 591 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568"».

19.0.119

TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Gli interventi su unità di cogenerazione che non rientrano nella definizione di rifacimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, ma che comportano un incremento della producibilità termica finalizzato al mantenimento o raggiungimento di un assetto di sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'articolo 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dall'articolo 39-*bis* della legge 11 novembre 2014, n. 164, e che si abbinano ad un'estensione della rete in termini di aumento della capacità di trasporto, accedono al regime di sostegno di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 febbraio

2007, n. 20, secondo i valori di rendimento fissati nel Regolamento Delegato (UE) 2015/2402. Il Ministro dello sviluppo economico definisce criteri e modalità di accesso al regime di sostegno con specifico decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

19.0.120

TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/2010 dopo le parole: "fluidi geotermici" aggiungere le seguenti: "o di sistemi geotermici a circuito aperto bilanciato definito quale un sistema di captazione di acque sotterranee e restituzione delle medesime nello stesso corpo acquifero sotterraneo di prima falda con gli stessi volumi e senza alterazione di alcun parametro chimico-fisico della falda ad eccezione della variazione di temperatura prodotta dal sistema di scambio termico".

2. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 22/2010 le parole: "utilizzazioni tramite sonde geotermiche" sono sostituite dalle seguenti: "piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2"».

19.0.121

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI, COMAROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

19.0.122

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economie e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

19.0.123

MORGONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei in situazioni di emergenza, sicurezza o per esigenze stagionali)

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti «carrati», necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione,

possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale.

L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego.

2. Si applicano agli impianti di cui al precedente comma 1 e disposizioni di cui al punto A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31».

19.0.124

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 sostituire le parole: "31 dicembre 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2016";

b) al comma 17 sostituire le parole: "31 dicembre 2007" con le seguenti: "31 dicembre 2016"».

19.0.300

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Equo compenso delle professioni regolamentate)

1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

19.0.301

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Equo compenso per le professioni di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4)

1. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso disposto in favore dei professionisti di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dalle amministrazioni pubbliche, come dai committenti privati, in misura inferiore agli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo. La nullità della clausola o del patto di cui al periodo precedente, opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

19.0.302

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Abolizione dell'anatocismo bancario)

1. Al fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente nonché a quelle afferenti alla concessione di mutui, devono prevedere che il calcolo dell'interesse sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al presente comma, i soggetti interessati hanno diritto alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalcolati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.

2. A seguito di quanto stabilito al comma 1, è soppresso il comma 61 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10.».

Art. 20.

20.1

ENDRIZZI, BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sopprimere il comma 1;*

2) al comma 5, lettera a), le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.142,879 milioni» e all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «644.000» e quindi, apportare le seguenti variazioni:

a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «37.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire: «10.000» con: «35.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «65.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «65.000»;

3) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.3

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Sopprimere il comma 1.

20.4

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In previsione della prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di

entrate erariali, avvia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009».

Conseguentemente all'articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2017 e di 250 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20»;

e, all'articolo 20, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 330 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

e, al medesimo articolo 20, sopprimere il comma 3;

e, al medesimo articolo 20, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

20.5

RICCHIUTI, GUERRA, FORNARO, PEGORER, CORSINI, CASSON

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Per assicurare la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione per l'esercizio di tale forma di gioco, entro il 31 dicembre 2017 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari; individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

1-*bis*. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio comprensivo del compenso non inferiore all'8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all'11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.

1-*ter*. La selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio, dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:

a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell'anno 2018, indipendentemente. Dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;

b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017;

c) offerta di *standard* qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;

d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall'attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.

1-*quater*. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'amministrazione concedente da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.».

20.6

BROGLIA, SANTINI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «, commi 3 e 4» fino a: «dell'atto di concessione» con le seguenti: «commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l'esercizio della raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e al fine di assicurarne la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva provvede ad avviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la selezione pubblica

per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea».

20.7

BENCINI, Maurizio ROMANI, VACCIANO, DE PIETRO, MUSSINI, BIGNAMI, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «la prosecuzione del rapporto consensuale in essere», con le seguenti: «un bando di gara».

20.8

BERGER

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone.

All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 55 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziato dal comma 2 del presente articolo».

20.9

DI BIAGIO, GUALDANI, BERGER, VICARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'aliquota del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 58 per cento dell'ammontare della somma risultante dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l'ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone».

20.10

DI BIAGIO, MICHELONI, GUALDANI, VICARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 18, comma 1 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89, le parole: »1° giugno 2014« sono sostituite dalle seguenti: »1° gennaio 2019«. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 19 milioni di euro per l'anno 2018; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 8 del presente decreto».

20.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le superfici che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non saranno assoggettate al prelievo sui rifiuti, di cui all'articolo 1, commi 639 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effetto dell'adozione dei nuovi criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, sono in ogni caso soggette alla quota fissa del prelievo sui rifiuti da determinarsi con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero con appositi provvedimenti regolamentari nel caso di adozione della tariffa puntuale».

20.12

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

20.13

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n. 147, le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole: "A partire dal 2019"».

20.14

BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «66 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le lettere f) e g), e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il prestito di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2015, n. 283, è prorogato, per l'importo non ancora speso alla data della conversione in legge del presente decreto-legge, fino all'aggiudicazione del trasferimento della proprietà del Gruppo ILVA e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria del Gruppo ILVA. Il predetto prestito è rimborsato nell'anno 2019 con le modalità previste dal comma 6-bis dell'articolo 1 del predetto decreto-legge».

20.15

SPOSETTI, SANTINI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Per assicurare l'operatività presso la Corte dei conti della Commissione di cui al comma 4-ter è autorizzata la spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2018.

4-ter. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, e al comma 4, secondo periodo, le parole da: "che abbiano conseguito" fino a: "delle province autonome di Trento e di Bolzano," sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo,";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituita presso la Corte dei conti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di seguita denominata 'Commissione'. La Commissione esercita le competenze ad essa attribuite dal presente articolo e dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Ferma restando la dotazione organica della Corte dei conti, la Commissione è composta da cinque magistrati nominati ogni quattro anni dal Consiglio di Presidenza della stessa Corte dei conti tra i consiglieri in servizio. Il mandato dei componenti della Commissione non è rinnovabile. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni. Il Presidente della Corte dei conti individua tra i componenti il Presidente della commissione, che ne coordina i lavori. Impartisce altresì le opportune disposizioni al fine di assicurare il coordinamento organizzativo tra le attività della Commissione e quelle del collegio di cui all'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, anche in relazione all'utilizzo delle strutture di supporto e alla pubblicazione dei risultati dei controlli. Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati la Commissione di cui al presente articolo può avvalersi di cinque unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione, e di due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile. I dipendenti di altre amministrazioni pubbliche di cui al periodo precedente sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario".

c) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La relazione è pubblicata sul sito *internet* della Corte dei conti";

d) il comma 6 è abrogato;

e) al comma 7 le parole: "di cui al comma 6," sono sostituite dalle seguenti: "agli obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno precedente," e le parole: "nel termine di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio di ogni anno".

4-quater. Le disposizioni del comma 4-ter, lettera a), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2012, n. 96. In via transitoria, le disposizioni del comma 4-ter, lettere da b) a e), non si applicano al controllo di regolarità e conformità alla legge dei rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi finanziari anteriori al 2017, che è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 150 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 1017; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.16

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «868,379 milioni di euro per l'anno 2017» e dopo le parole: «degli stati di previsione dei Ministeri» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quello del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, all'Allegato I, sopprimere la voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», e all'articolo 9 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 75,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 424,5 milioni di euro –per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20».

e, al comma 3, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «375,5 milioni di euro per l'anno 2018».

20.17

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 5, apportare le seguenti variazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: «1.092,879 milioni» con le seguenti: «1.122,879 milioni»;

sopprimere la lettera c);

e, conseguentemente:

1) *all'elenco 1 allegato, alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «624.000» ed apportare le seguenti variazioni:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «27.000» e al Programma «1.4 Regolazioni-contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «25.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «55.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «55.000»;*

2) *al comma 7, sopprimere le parole da: «e quanto a 30 milioni» fino a: «Ministero dello sviluppo economico.».*

20.18

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «641.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32.000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;*

b) *alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «67.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «67.000»;*

2) *sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'interno.*

20.19

BULGARELLI, CATALFO, LEZZI, MANGILI, PUGLIA, PAGLINI, CASTALDI, GIROTTI

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) *alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «634.000» e quindi:*

a) *alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32.000» e al Pro-*

gramma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «60.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «60.000»;

2) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituire: «224.500» con «184.500» e quindi, alla Missione «1. Politiche per il lavoro», sostituire: «80.000» con «40.000».

20.20

LEZZI, CATALFO, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA, PAGLINI, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con «634.000» e quindi:

a) alla Missione «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire «12.000» con «32 000» e al Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta», sostituire «10.000» con «30.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire «40.000» con «60.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire «40.000» con «60.000»;

2) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sostituire: «224.500» con «184.500» e quindi, alla Missione «3. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», sostituire: «125.000» con «85.000» e al Programma «3. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva», sostituire «125.000» con «85.000».

20.21

BULGARELLI, MONTEVECCHI, CASTALDI, LEZZI, SERRA, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA, GIROTTO

Al comma 5, lettera a), all'elenco 1, apportare le seguenti variazioni:

1) alle dotazioni finanziarie delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire: «594.000» con: «613.000» e quindi apportare le seguenti variazioni:

a) alla Missione «1 Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», sostituire: «12.000» con: «22.000» e al

Programma «1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta» sostituire: «10.000» con: «20.000»;

b) alla Missione «21 Debito pubblico», sostituire: «40.000» con: «49.000» e al Programma «21.1 Oneri per il servizio del debito statale», sostituire: «40.000» con: «49.000»; delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

c) sopprimere l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie.

20.22

ENDRIZZI, CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 5, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:

«f) quanto a 534 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro nel 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

20.23

GIANNINI, SPILABOTTE, SANTINI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Chiunque esercita l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000».

20.24

SAGGESE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ovvero dell'anno successivo a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse, nel caso in cui vi siano giudizi pendenti o procedimenti di esproprio non conclusi"».

20.25

MUSSINI

Al comma 7 sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «Ministero dell'Economia e delle Finanze».

20.26

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola: "massimo" è soppressa e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: "La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale"».

20.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 1):

i) sottopunto I), le parole: "lire 1.500 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "2 euro per utenza";

ii) sottopunto II), le parole: "lire 1.250 per utenza" sono sostituite dalle seguenti: "1,80 euro per utenza";

b) al punto 5) dopo le parole: "31 dicembre dell'anno precedente", aggiungere il seguente periodo: "Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali"».

20.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00"».

20.29

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

20.30

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'elenco numero 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: »Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11« sono eliminate».

20.31

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

20.32

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:

"714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, qualora all'atto della presentazione o dell'approvazione da parte delle competenze sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, non risultavano aver ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono provvedere a riformulare o rimodulare il predetto piano al fine di ripianare l'intero disavanzo accertato al 31 dicembre 2017 secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. Fatta eccezione per la diversa tempistica di riassorbimento del disavanzo, da assicurarsi comunque entro un arco temporale massimo di 30 anni decorrente dall'anno in cui è stato effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, tutte le altre misure previste dal piano di riequilibrio continuano a trovare attuazione nell'ambito della durata originaria del piano stesso"».

20.33

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Restano attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano le entrate alle stesse spettanti in base ai rispettivi statuti speciali ed alle relative norme di attuazione».

20.34

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico"».

20.35

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale"».

20.36

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: »30 giugno 2017« sono sostituite dalle seguenti: »31 dicembre 2018«.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante:

a) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.37

SANTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

20.38

GUALDANI

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

20.40

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«All'articolo 9, comma 1-*octies*, del decreto-legge 26 giugno 2016, n. 113 le parole: "bilancio di previsione 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione 2018-2020" e la parola: "2016" ovunque ricorrono sono sostituite dalla seguente: "2017"».

20.41

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Dopo il comma 13-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"13-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

20.42

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

20.43

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

20.44

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-sexies*), dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate,"».

20.45

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-sexies*), dopo le parole: "100 chilometri", sono inserite le seguenti: ", o 50 chilometri per gli studenti fuori sede residenti nelle province interamente montane confinanti con stati esteri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56".».

20.46

MARGIOTTA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno

2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di TPL automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi TPL ferroviari regionali.

Agli oneri derivanti dal comma sopra riportato, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente, sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

20.47

MARGIOTTA

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto pubblico regionale relativamente ai servizi automobilistici provinciali e comunali e ai servizi ferroviari regionali è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019».

20.48

MARGIOTTA, SANTINI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«9. In riferimento alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 218/2016 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" e tenendo conto di quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.", in relazione al personale di ricerca precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche avente diritto alla stabilizzazione così come previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", articolo 20 commi 1 e 2 Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ovvero procedere alla stabilizzazione del personale precario nella misura di: 1.138 unità di personale con contratto a tempo determinato (comma 1, art. 20, decreto legislativo 25 maggio, 2017, n. 75 e 1.496 posizioni da mettere al bando

con riserva di posti nella misura del 50 per cento (comma 2, articolo 20 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75). Per far fronte a tutto ciò i finanziamenti occorrenti stimati ammontano a 120.211.000,00 di euro».

20.49

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78 del 2010 è così riformulato: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti (...)».

20.50

MARGIOTTA, SANTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2018-2020, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e, comunque, nel limite massimo delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata pari a 3 milioni di euro per anno.

Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento».

20.0.1

SANTINI, COMAROLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-*bis*, dopo le parole: "codice civile" sono aggiunte le seguenti: ", inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*";

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessa da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

'c-*bis*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto a i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'.

2. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

'Art. 60-*bis*.4-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*) del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario è parin ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati'».

20.0.2

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-*bis*, dopo le parole: «codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*»;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello:

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

'c-*bis*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società'.

2. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

‘Art. 60-*bis*.4-*bis*.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), del Testo unico bancario.

2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati"».

20.0.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».
